

Itinerari di Diritto Penale

Collana diretta da

G. Flandaca - E. Musco - T. Padovani - F. Palazzo

Sezione Saggi

ADOLFO CERETTI - ROBERTO CORNELLI

PROPRIETÀ E SICUREZZA

**LA CENTRALITÀ DEL FURTO
PER LA COMPrensIONE
DEL SISTEMA PENALE TARDO-MODERNO**



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

Itinerari di Diritto Penale

Collana diretta da

Giovanni Fiandaca - Enzo Musco - Tullio Padovani - Francesco Palazzo

Sezione *Saggi* - 8

Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative che l'attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali relative ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da quelli della dogmatica, prospettando un diritto penale "reale" che non è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei principi e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi, per analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guardano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo giro d'orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni necessariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione il ricorrente trascorrere del "penale".

ADOLFO CERETTI - ROBERTO CORNELLI

PROPRIETÀ E SICUREZZA

LA CENTRALITÀ DEL FURTO
PER LA COMPrensIONE DEL SISTEMA
PENALE TARDO-MODERNO



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

© Copyright 2007 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100
<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-348-7620-6

Composizione: Compograf – Torino

Stampa: Stampatre s.r.l. – Torino

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Erbe, n. 2, 20121 Milano, telefax 02-80.95.06, e-mail: aidro@iol.it

Indice

	<i>pag.</i>
<i>Premessa</i>	VII
CAPITOLO I	
<i>Il contributo della criminologia allo studio del furto</i>	
1. Una premessa di metodo: furto e società	1
CAPITOLO II	
<i>L'andamento dei furti in Italia</i>	
1. L'andamento dei reati in Italia: nota metodologica	5
2. I reati in Italia dal 1930 a oggi: la «svolta» degli anni Settanta e il «salto» degli anni Novanta	9
CAPITOLO III	
<i>I furti: dati e informazioni su fatti, autori e vittime</i>	
1. I dati ufficiali	13
2. Stranieri e giustizia penale	24
3. Stranieri e giustizia penale: i dati ufficiali	28
4. I dati delle indagini di vittimizzazione	32
CAPITOLO IV	
<i>In cerca di spiegazioni: l'effettività del sistema penale</i>	
1. Premessa	37

	<i>pag.</i>
2. L'effettività del sistema penale e gli strumenti per misurarla	38
3. L'effettività all'interno del paradigma realistico del diritto penale	41
4. La nozione di «effettività»	43
5. Alcune modalità di valutazione dell'effettività del sistema penale	48
6. Il problema dell'individuazione degli scopi nella valutazione dell'effettività degli apparati di polizia	50
7. I limiti delle ricerche sull'effettività	55
8. L'effettività del sistema penale italiano	56
9. L'effettività del sistema penale italiano in prospettiva storica. Un breve <i>excursus</i>	66

CAPITOLO V

Furto e sistema proprietario

1. La complessità del campo delle pratiche penali	75
2. Miracolo economico e rivoluzione sociale	77
3. La via consumistica al benessere	78
4. Mutamenti sociali	81
5. Trasformazione culturale	83
6. L'affermazione del pensiero anti-capitalista e la conflittualità degli anni Settanta	89
7. L'impatto delle trasformazioni sociali sul furto e sulla proprietà	91
7.A) L'impatto delle trasformazioni sociali sul furto	92
7.B) Proprietà e società tardo-moderne: l'affermazione del «sistema proprietario»	105
8. La difesa della proprietà nell'Italia contemporanea	110

CAPITOLO VI

Conclusioni

1. Quale riforma è possibile?	121
-------------------------------	-----

<i>Bibliografia</i>	125
---------------------	-----

Premessa

Nel ringraziare sentitamente l'Editore e, prima ancora, i Direttori della Collana *Itinerari di Diritto Penale*, ricordiamo che questo saggio è l'esito di uno studio criminologico svolto nell'ambito del Progetto di Ricerca Nazionale denominato "Riforma del Codice Penale", co-finanziato dal M.I.U.R., svoltosi nel corso degli anni 2005-2006 e coordinato dal Prof. Massimo Donini dell'Università di Modena. In particolare, lo studio rientra nell'Unità di ricerca dell'Università di Milano-Bicocca, coordinata dal Prof. Domenico Pulitanò.

Il saggio è stato ideato, progettato e costruito congiuntamente dagli autori.

Materialmente, Adolfo Ceretti ha redatto i capitoli I e VI, Roberto Cornelli i capitoli II, III, IV e V.

Milano, 20 luglio 2007

A.C. e R.C.

CAPITOLO I

Il contributo della criminologia allo studio del furto

SOMMARIO: 1. Una premessa di metodo: furto e società.

1. Una premessa di metodo: furto e società

La società prima crea i ladri e poi li punisce perché rubano¹. Ne *L'Utopia*, Tommaso Moro individua già nel primo libro alcune caratteristiche dell'isola-stato di Utopia che rendono impossibile la sua traduzione in qualsiasi realtà statuale: tra queste cita anche l'assenza della proprietà privata. Essa, infatti, costituisce agli occhi del filosofo la concretizzazione dell'egoismo umano e un elemento di ingiustizia sociale, perché crea una divisione fondamentale tra ricchi e poveri, i quali sono spesso *costretti* a rubare per sopravvivere².

¹ «[...] È la miseria che li ha resi ladri sinora [...]. Se non mettete rimedio a tali mali, è vano vantare la giustizia esercitata a punir furti, giustizia più appariscente che giusta o utile. Poiché, quando lasciate che costoro siano educati molto male e i loro costumi sin dalla giovinezza si corrompano a poco a poco, si devono punire, è evidente, allorché, fatti uomini, commettono quelle infamie che la loro fanciullezza annunciava. [...] Ma che altro con ciò fate, di grazia, se non crear dei ladri per punirli voi stessi?». La prima edizione del volume di Moro è del 1516. L'edizione cui facciamo riferimento è: T. MORO, *L'Utopia*, Laterza, Bari, 1994, p. 27.

² «[...] la sola e unica via di salvezza dello Stato è d'imporre l'uguaglianza, la quale non so se possa mai mantenersi dove le cose sono proprietà privata dei singoli. Ciascuno infatti, sotto determinati titoli, fa sue quante più cose può e, per quanto grande sia il numero di beni, pochi son quelli che li dividono tutti fra loro, lasciando agli altri la miseria. [...] Tanto io son pienamente convinto che non è possibile distribuire i beni in maniera equa e giusta, o che prosperino le cose dei mortali, senza abolire del tutto la proprietà privata! Finché dura questa, durerà sempre, presso una parte dell'umanità che è di gran lunga la migliore e la più numerosa, la preoccupazione dell'indigenza, col peso inevitabile delle sue tribolazioni». *Ibidem*, p. 51.

In breve, la società – secondo il filosofo – spinge i più poveri a rubare e, al tempo stesso, produce leggi sempre più severe che non fanno altro che aumentare il numero di ladri.

La riflessione di Tommaso Moro sulla proprietà privata costituisce un *topos* del pensiero filosofico³, e l'individuazione del nesso che lega proprietà privata, miseria e furto costituisce un *leit motiv* che ha attraversato una parte importante del pensiero filosofico-politico degli ultimi due secoli⁴, dell'illuminismo giuridico⁵ e delle teorie sociologiche del Novecento.

Le parole di Tommaso Moro, tuttavia, non si limitano a fissare in modo statico la relazione tra povertà e furto, ma suggeriscono un percorso di ricerca che deve tenere conto di due aspetti fondamentali. Il primo riguarda la relazione tra furto e dinamiche dei rapporti socio-economici: il furto è una sottrazione di beni di proprietà di altri, e l'ampiezza e il contenuto della «proprietà» variano in relazione alle concezioni di economia e società che si affermano storicamente. Il secondo aspetto riguarda la considerazione del furto come esito di una scelta, sociale prima ancora che giuridica, di sanzionare quei comportamenti lesivi di valori e interessi che si ritiene necessario proteggere al fine di conservazione dell'ordine sociale. Il furto, come fatto sociale – comportamento di sottrazione di beni altrui – va osservato all'interno delle dinamiche dei rapporti economico-

³ La riflessione di Tommaso Moro circa l'assenza di proprietà privata come caratteristica di una forma ideale di organizzazione sociale è comune ad altri filosofi (Platone ne *La Repubblica*), anche a lui contemporanei (Tommaso Campanella ne *La città del sole*).

⁴ Karl Marx e Friedrich Engels. In particolare Engels sostiene che il furto in molti casi sia una scelta obbligata: «La miseria lascia all'operaio soltanto la scelta se morire lentamente di inedia, uccidersi subito o prendersi ciò di cui ha bisogno là dove lo trova, in una parola rubare». F. ENGELS, *Die Lage der arbeitenden Klasse in England*, 1845. (trad. it. *La situazione della classe operaia in Inghilterra*, Editori Riuniti, Roma, 1974, p. 124). Nel 1948 Hubert Maltzer sosteneva che la proprietà rappresentava l'oggetto di un'ostilità sempre crescente da circa un secolo: «i suoi avversari le rimproverano i mali che affliggono la società moderna, affermando che essa è la causa della miseria e dell'indigenza da cui immense masse umane non riescono a liberarsi, affermando che è la negazione della vita della maggior parte degli uomini. Quest'odio per la proprietà è così forte da costituire il principio animatore del più dinamico, da secoli, dei movimenti sociali: il comunismo». H. MALTZER, *La propriété sans le vol*, Seuil, Paris, 1945 (trad. it. *Proprietà senza furto*, Edizioni di Comunità, Milano, 1948, p. 1).

⁵ Cesare Beccaria afferma che il più comune dei delitti, il furto, non è altro che il delitto della miseria e della disperazione. C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, 1764, (Feltrinelli, Milano, 1991, p. 39).

sociali; come fatto giuridico – legge che sanziona un comportamento – va considerato quale parte di un sistema legale diretto a «ordinare» la vita sociale.

Filippo Sgubbi, più di un quarto di secolo fa, suggeriva di guardare al sistema dei reati contro il patrimonio «riportando le fattispecie legali a quegli interessi, a quei rapporti economico-sociali, a quel “reale” che è l’oggetto della normazione penale e, ad un tempo, *struttura* (base) portante di questa»⁶. L’analisi empirica della criminalità, da intendersi come analisi della criminalità nella sua dimensione «fattuale»⁷, è dunque qualcosa di più di una compilazione di prescrizioni penali e di statistiche che comprendono il numero di infrazioni a ciascuna prescrizione⁸. È lo studio della criminalità come fenomeno che si definisce in relazione alle dinamiche culturali, istituzionali e sociali, variabili storicamente⁹.

Da questa premessa di metodo derivano alcune traiettorie di studio criminologico sui reati contro il patrimonio.

Innanzitutto i comportamenti di sottrazione di beni altrui possono essere studiati in relazione alle dinamiche socio-economiche e culturali, anche in una prospettiva storica. Non solo questi comportamenti sono meglio compresi se si allarga l’ambito di analisi alla società nel suo insieme, ma lo studio di questi comportamenti, proprio perché «fatti sociali», può contribuire a meglio comprendere alcune tendenze caratterizzanti la nostra società¹⁰. In secondo luo-

⁶ F. SGUBBI, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio. Libertà economica, difesa dei rapporti di proprietà e «reati contro il patrimonio»*, Giuffrè, Milano, 1980.

⁷ Per un’ampia disamina della dimensione empirica della criminologia si veda G. FORTI, *L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Cortina, Milano, 2000.

⁸ In questo senso il tratto «empirico» della criminologia, che la contraddistingue da altre discipline affini, non è da intendersi come esclusivo interesse per l’analisi statistica, ma come centralità della descrizione e interpretazione, anche teorica, della dimensione fattuale – dell’essere – e non solo normativa – del dover essere.

⁹ Le stesse statistiche penali, come vedremo oltre, come tutte le altre statistiche, possono essere correttamente utilizzate solo se comprese come «strumento» definito dalla funzione che storicamente viene loro attribuita.

¹⁰ In questo senso Michael R. Weissner, nel suo studio storico sulla criminalità e la repressione nell’Europa moderna, considera la quantità e le modalità dei furti come indizi decisivi per comprendere lo sviluppo dei centri urbani, così come la presenza di bande di briganti in certe zone segnala l’esistenza di nuove vie di scambio commerciale. M.R. WEISSNER, *Crime and Punishment in Early Modern Europe*, The Harvester Press, Hassocks, Sussex, 1979 (trad. it. *Criminalità e repressione nell’Europa moderna*, Il Mulino, Bologna, 1989), pp. 21-22.

go, la legislazione penale in materia di reati contro il patrimonio può essere osservata, in termini «fattuali», come parte di un ampio complesso di attività volte a ordinare il vivere sociale in funzione di valori o interessi dominanti¹¹.

A partire da queste premesse, nella prosecuzione del lavoro intendiamo ricostruire una «piccola storia del presente» per l'Italia, che permetta di collocare il furto e, più in generale, i reati contro il patrimonio all'interno delle dinamiche socio-economiche e culturali dell'ultimo mezzo secolo.

Nel secondo e nel terzo capitolo descriveremo l'andamento dei furti in Italia a partire dal Dopoguerra, con una nota metodologica sugli strumenti di misurazione dei reati, per meglio comprenderne i limiti e le potenzialità nell'interpretazione dei fenomeni, e con un approfondimento specifico sui dati delle statistiche della criminalità, della delittuosità e delle condanne penali relative all'anno 2003 e delle statistiche penitenziarie dell'anno 2004.

Nel quarto capitolo daremo conto e discuteremo criticamente alcune ipotesi interpretative del forte incremento dei furti a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta che fanno riferimento in particolare al tema della perdita di effettività del sistema penale.

Nell'ultimo capitolo riaffermeremo la necessità di studiare il furto in relazione alle dinamiche socio-economiche e culturali e all'interno del più ampio concetto di penalità: in particolare tratteremo alcune tendenze trasformative della società italiana a partire dall'epoca del *boom* economico e avanzaeremo alcune ipotesi – provvisorie – circa il loro impatto sull'ammontare dei furti, sul concetto di proprietà e, più in generale, sul campo delle pratiche penali.

Ci auguriamo che queste ipotesi possono costituire dei punti di partenza per altri lavori che intendano vagliarne la consistenza.

¹¹ Georg Rusche e Otto Kirchheimer furono tra i primi a studiare la relazione tra forme punitive e situazioni sociali anche dal punto di vista storico, sostenendo che la pena è sempre in relazione con le condizioni sociali e culturali del tempo, non escluse quelle economiche legate ai rapporti di produzione. G. RUSCHE-O. KIRCHHEIMER, *Punishment and Social Structure*, Columbia University Press, New York, 1939 (trad. it. *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna, 1978).

CAPITOLO II

L'andamento dei furti in Italia

SOMMARIO: 1. L'andamento dei reati in Italia: nota metodologica. – 2. I reati in Italia dal 1930 a oggi: la «svolta» degli anni Settanta e il «salto» degli anni Novanta.

1. L'andamento dei reati in Italia: nota metodologica

In Italia coesistono due distinte fonti ufficiali da cui ricavare informazioni sull'andamento generale dei reati: la serie dei reati denunciati all'Autorità Giudiziaria dalle Forze di Polizia e la serie dei reati per i quali l'Autorità Giudiziaria ha iniziato l'azione penale.

La prima fonte, la «statistica della delittuosità», consiste nei dati numerici riassuntivi circa i reati di cui sono venuti a conoscenza Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza e che fino al 2003 venivano trasmessi mensilmente, attraverso i propri organismi periferici, all'Istituto Centrale di Statistica. I dati relativi ai delitti nell'anno 2004 così come pubblicati dall'Istat non sono esattamente confrontabili con quelli degli anni precedenti a seguito di profonde modificazioni avvenute nel sistema di rilevazione¹. In sostituzione del modello cartaceo 165 i dati vengono estratti dal sistema informativo Sdi della Banca dati interforze, e comprendono, oltre ai delitti rilevati dalla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, anche quelli del Corpo Forestale dello Stato, della Polizia Penitenziaria, della Direzione Investigativa Antimafia e di altri uffici. La statistica della delittuosità rileva una parte importante dei delitti previsti dal Codice penale, con una classificazione meno ampia di quella adottata nella seconda fonte in relazione al numero di fattispecie (in particolare sono escluse dalla rilevazione

¹ ISTAT, *Statistiche giudiziarie penali. Anno 2004*, Annuario n. 13, 2006, p. 27.

le contravvenzioni nonché i delitti denunciati all'Autorità Giudiziaria da altri pubblici ufficiali e da privati), ma con una più precisa determinazione del periodo e del luogo di commesso delitto.

La seconda fonte – la «statistica della criminalità» – esamina i fatti costituenti violazioni delle leggi penali e le persone responsabili di tali violazioni. Questa statistica si riferisce ai delitti per i quali l'Autorità Giudiziaria ha iniziato l'azione penale e consiste nei dati inviati all'Istat dagli uffici giudiziari a cadenza trimestrale (a partire dal 1984). A fini statistici l'azione penale si considera iniziata: 1) nel caso di delitti di autori noti quando si provvede a imputazione formale della persona sottoposta a indagini preliminari, ai sensi dell'art. 405 c.p.p.; 2) nel caso di delitti di autori ignoti quando si dà luogo alla rubricazione del reato nel «registro ignoti»². I dati, a partire dalla fine degli anni Novanta, sono desunti direttamente dal sistema informativo per la gestione dei procedimenti in funzione presso gli Uffici giudiziari (Re.Ge.) e pervengono su supporto informatico.

Le due serie statistiche non rappresentano, dunque, una duplicazione, ma si presentano come fonti distinte e tra loro autonome – sia per la diversa natura degli organi di rilevazione, sia per il diverso momento in cui avviene la rilevazione, sia e soprattutto per la diversa gamma di notizie rilevate. Infine, la statistica della delittuosità esiste solo dal 1955, mentre quella della criminalità risale agli ultimi decenni del XIX secolo. È dunque a quest'ultima che occorre inevitabilmente guardare per analisi storiche di lungo periodo. Per questo motivo, nelle ricostruzioni degli andamenti generali per grandi categorie di reato, in cui non è indispensabile procedere a ulteriori distinzioni analitiche delle singole fattispecie, si preferisce normalmente ricorrere ai dati della statistica della criminalità, disponibili in serie storiche più lunghe – consentendo così analisi longitudinali di ampio respiro – e con garanzie di rappresentatività più forti.

Peraltro, la periodicità più ravvicinata consente alle statistiche della delittuosità di fornire dati sulla criminalità con una tempestività maggiore rispetto a quelle costruite attraverso gli uffici giudiziari. Ciò fa preferire questa fonte quando a oggetto ci sia la descrizione o l'interpretazione delle dinamiche in atto e l'interesse prioritario al presente o alla congiuntura.

Il diverso meccanismo di raccolta e registrazione, tuttavia, si traduce spesso in differenze numeriche anche in relazione alla stes-

² *Ibidem.*

sa fattispecie di reato. In particolare, la statistica della delittuosità sembra talvolta soffrire di una qualche carenza quantitativa se raffrontata a quella compilata dagli uffici giudiziari. Ciò dipende come abbiamo visto dal fatto che i dati si riferiscono solo ai delitti rilevati nel momento della denuncia all'Autorità Giudiziaria da parte delle Forze di polizia, e non comprendono perciò tutti quei delitti denunciati all'Autorità Giudiziaria che provengono da altri organi.

Per parte sua, il meccanismo di raccolta della statistica della criminalità dipende dalle capacità di assorbimento e smaltimento del lavoro da parte degli uffici giudiziari, e ciò può produrre ritardi nella registrazione statistica e significativi scarti annuali rispetto all'altra fonte. Per tutte queste ragioni la strategia analitica più appropriata e proficua nell'analisi delle statistiche penali sembra essere quella dell'*integrazione* tra le due fonti.

Le statistiche ufficiali consentono di fornire una rappresentazione dell'andamento dei reati. E, tuttavia, il ricorso a questi dati, in generale, richiede cautele, in quanto si tratta di statistiche di più difficile interpretazione delle altre per svariati motivi.

Perché un reato diventi «ufficiale» non basta che sia stato commesso; occorre anche che esso venga «osservato» da qualcuno, reso noto alle Forze dell'ordine o a un organo del sistema penale e registrato. In questo processo anche il ruolo delle Forze di polizia può non essere sempre uguale. Quando la scoperta del reato presuppone una specifica attività investigativa della polizia, la registrazione dipende fortemente dall'efficacia dell'azione di polizia in quello specifico ambito territoriale e per quel tipo di reato, oltre che da altri fattori culturali e organizzativi. Quando il ruolo delle polizie è di raccolta di una denuncia privata e di trasmissione della stessa alla magistratura, la registrazione dipende principalmente dalla propensione alla denuncia delle vittime.

La quota di reati nascosti sul totale di quelli reali – il cosiddetto *numero oscuro* – varia a seconda del tipo di reato, soprattutto in funzione della sua gravità. Gli omicidi, per portare solo l'esempio più evidente, difficilmente sfuggono – specie se si tratta di delitti consumati – alla rilevazione da parte delle Forze di polizia e della Magistratura. Non accade lo stesso per un reato come il furto, dove forte è la tendenza da parte della vittima a valutare costi e benefici per decidere se comunicare l'evento, cioè denunciare l'accaduto alla polizia. In altri casi (per esempio nei reati di molestia e violenza sessuale), sono invece fattori di carattere culturale o il particolare

rapporto tra l'autore e la vittima (come nell'usura) a influire spesso sulla scelta di denunciare o meno il reato subito.

Queste informazioni sulla propensione alla denuncia si ricavano dalle indagini di vittimizzazione, sorte all'inizio degli anni Settanta del secolo scorso negli Stati Uniti, con l'intento di rilevare il numero oscuro dei reati e di ampliare la conoscenza sugli episodi di vittimizzazione e le loro conseguenze individuali e sociali.

Oggi, le indagini di vittimizzazione costituiscono una modalità alternativa – più che integrativa – di conoscenza del fenomeno criminale in funzione, soprattutto, di migliorare l'azione di prevenzione: in effetti, le inchieste di vittimizzazione, pur essendo importanti nella rivelazione del numero oscuro, sono portatrici di limiti difficilmente superabili, e che rendono problematico il loro contributo specifico per la sua emersione. Innanzitutto, non tutte le infrazioni del Codice penale sono rilevabili da tali inchieste: vi sono violazioni in cui il soggetto passivo si riconosce facilmente quale vittima, e ve ne sono altre che difficilmente possono essere descritte in un questionario vittimologico. Alcune infrazioni, infatti, non comportano un danno diretto e immediato a persone determinate (c.d. reati senza vittima), altre, a causa della complessità o della delicatezza delle situazioni in cui si verificano, difficilmente vengono percepite in modo netto come illegali e, anche qualora riconosciute tali, a fatica si riesce a costringerle in rigidi questionari.

Un'altra questione riguarda i casi di sovrarappresentazione dei delitti, che rischiano d'inficiare alla base ogni comparazione con i dati ufficiali³. In Italia, i dati relativi ai reati denunciati o per i quali si è iniziata l'azione penale sono gli unici a nostra disposizione che forniscono qualche spunto di riflessione sull'andamento dei reati per periodi di tempo sufficientemente lunghi: le indagini di vittimizzazione compiute dall'Istat, infatti, sono piuttosto recenti (la prima è stata compiuta solamente nel 1997/98, la seconda nel 2002).

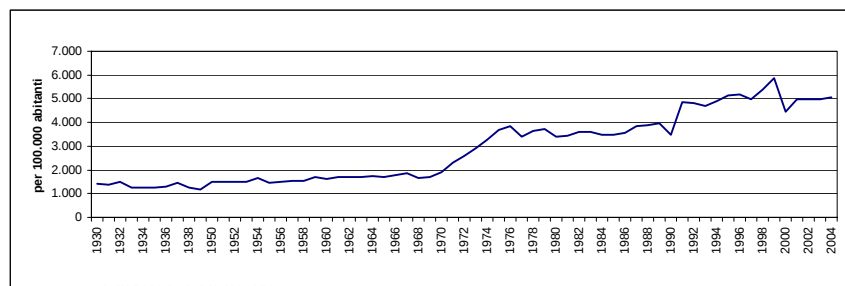
³ R. ZAUBERMAN, «Usage local des enquêtes auprès des victimes», in *Instrumentos y metodología para el conocimiento del fenómeno delinquencial, Seminario 15 y 16 de Octubre*, Barcelona, 1990, pp. 70-71. L'«effetto telescopio» costituisce una delle modalità di distorsione nella rappresentazione della criminalità dovuta al fatto che le persone intervistate tendono erroneamente a collocare in un periodo recente episodi di vittimizzazione accaduti in periodi precedenti.

2. I reati in Italia dal 1930 a oggi: la «svolta» degli anni Settanta e il «salto» degli anni Novanta

Attraverso i dati disponibili possiamo ora dare uno sguardo all'andamento dei reati in Italia nel corso del XX secolo e, in particolare, alla rilevanza dei furti.

Nella prima parte del secolo, fino al 1970 circa, il totale dei delitti denunciati per i quali l'Autorità Giudiziaria ha iniziato l'azione penale rimane più o meno costante, con una leggera tendenza all'aumento a partire dagli anni Sessanta. A partire dal 1971 si nota un'inversione di tendenza: il tasso di delitti per 100 mila abitanti supera la soglia dei 2.000 e inizia a crescere in maniera esponenziale fino al 1974-75, anni in cui si attesta per circa un quindicennio sopra ai 3.400 e sotto i 4.000. A partire dal 1991 si nota una nuova impennata: il tasso dei delitti aumenta vertiginosamente fino a toccare e superare in alcuni casi la soglia di 5.000 delitti ogni 100 mila abitanti: per tutti gli anni Novanta i delitti denunciati hanno poi un andamento oscillatorio, con picchi positivi (per esempio nel 1999) e picchi negativi (per esempio nel 2000).

Figura 1. – Delitti denunciati per i quali l'Autorità Giudiziaria ha iniziato l'azione penale. Anni 1930-39, 1950-2004.



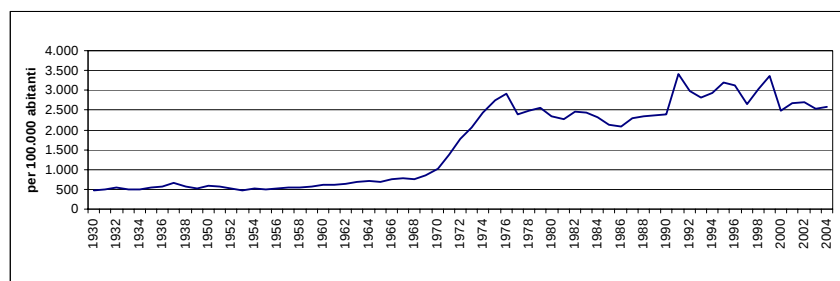
Fonte: elaborazione su dati Istat.

Com'è noto, le variazioni del numero di reati denunciati dipendono in gran parte dalle variazioni del numero di reati contro il patrimonio e, in particolare, dai furti. Si consideri che nel 2004 (anno cui si riferiscono le più recenti statistiche dell'Istat) i reati contro il patrimonio denunciati per i quali l'Autorità Giudiziaria ha iniziato

l'azione penale costituiscono il 73 per cento del totale dei delitti, mentre i soli furti costituiscono più della metà (51 per cento) del totale dei delitti, e il 69 per cento dei reati contro il patrimonio.

In effetti, l'andamento dei furti denunciati per i quali l'Autorità Giudiziaria ha iniziato l'azione penale è simile a quello del totale dei delitti: fino alla fine degli anni Sessanta il loro numero per 100 mila abitanti è in costante aumento, soprattutto negli ultimi anni. Ma l'aumento da *modesto* si fa sempre più *sostenuto* nei primi anni Settanta, fino a toccare quasi i 3000 furti ogni 100 mila abitanti nel 1976. Dall'anno successivo e per più di un decennio si assiste a una graduale e tendenziale diminuzione dei furti. Tale tendenza si arresta agli inizi degli anni Novanta, quando assistiamo a una nuova impennata, che raggiunge nel 1991 il suo picco positivo (quasi 3 milioni; 3.400 ogni 100 mila abitanti) e a cui segue una diminuzione tendenziale e incostante (si notano altri due rilevanti picchi positivi nel 1994 e nel 1999) fino al 2004, in cui si torna al valore riscontrato a metà degli anni Settanta (circa 2.500 furti ogni 100 mila abitanti).

Figura 2. – Furti denunciati per i quali l'Autorità Giudiziaria ha iniziato l'azione penale. Anni 1930-39, 1950-2004.

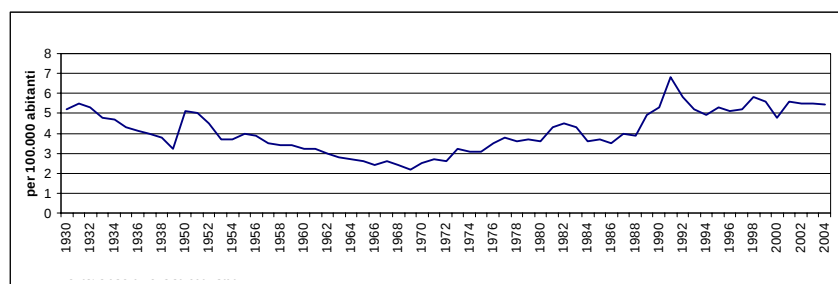


Fonte: elaborazione su dati Istat.

Non sono solo i furti ad aumentare negli anni Settanta. Dopo un lungo periodo (dal 1930 fino agli inizi degli anni Settanta) di tendenziale diminuzione del numero degli omicidi volontari, preterintenzionali e infanticidi denunciati per i quali l'Autorità Giudiziaria ha iniziato l'azione penale, agli inizi degli anni Settanta la tendenza s'inverte: gli omicidi aumentano gradualmente (anche se non mancano alcuni picchi, come quello del 1991) fino al 2004, anno in cui

si torna ai valori degli inizi degli anni Trenta (circa 5,4 omicidi volontari, preterintenzionali e infanticidi ogni 100 mila abitanti).

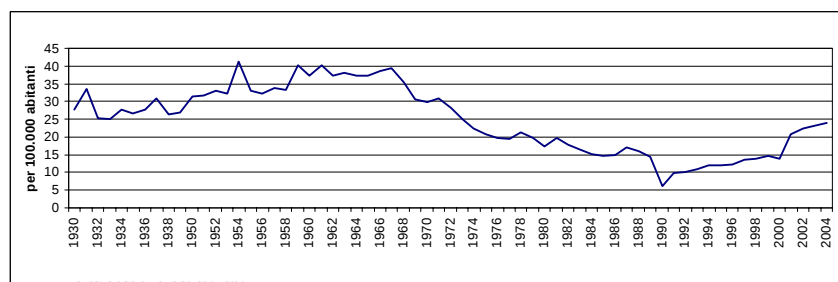
Figura 3. – Omicidi volontari, preterintenzionali e infanticidi denunciati per i quali l'Autorità Giudiziaria ha iniziato l'azione penale. Anni 1930-39, 1950-2004.



Fonte: elaborazione su dati Istat.

I delitti contro la famiglia, invece, fino alla metà degli anni Sessanta presentano un andamento tendenzialmente costante, anche se fortemente irregolare, mentre, in controtendenza rispetto all'andamento dei delitti in generale, dalla seconda metà degli anni Sessanta e fino al 1993 diminuiscono di quasi 7 volte (da 39,3 a 6,2 ogni 100 mila abitanti), per poi aumentare fortemente nel corso degli anni Novanta e fino a oggi, ma senza avvicinarsi mai ai livelli degli anni Cinquanta.

Figura 4. – Delitti contro la famiglia denunciati per i quali l'Autorità Giudiziaria ha iniziato l'azione penale. Anni 1930-39, 1950-2004.



Fonte: elaborazione su dati Istat.

In sintesi, i passaggi fondamentali della storia della criminalità registrata negli ultimi settant'anni sono fondamentalmente due:

a) la svolta (nel senso di mutamento di tendenze) a cavallo tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta, in cui i delitti aumentano – nel complesso – vistosamente: in particolare, i furti quasi quadruplicano nel giro di pochi anni; a loro volta gli omicidi (volontari, preterintenzionali e infanticidi), dopo un lungo periodo di diminuzione, iniziano gradualmente a crescere. Al contrario i delitti contro la famiglia iniziano a diminuire;

b) il salto (nel senso di un aumento considerevole del numero di delitti) degli inizi degli anni Novanta, anni in cui i delitti per un decennio si attestano su un valore medio di circa 4.920 ogni 100 mila abitanti (periodo 1990-1999), contro i 3.620 ogni 100 mila abitanti degli anni Ottanta. In particolare i furti e gli omicidi aumentano nel 1991 e si attestano su valori più elevati rispetto al decennio precedente, anche se nei primi anni del 2000 i furti registrati tornano ai livelli degli anni Settanta. Per i delitti contro la famiglia il salto degli inizi degli anni Novanta si caratterizza più come svolta, inversione di tendenza: i delitti iniziano ad aumentare dopo un lungo periodo di stabilità e di diminuzione.

Indagare le ragioni della svolta degli anni Settanta e del salto degli anni Novanta costituisce un terreno affascinante di ricerca criminologica. Naturalmente a partire da questi dati è possibile avanzare solamente delle ipotesi per la ricostruzione della storia della criminalità della seconda metà del Novecento, che in questa sede si limiterà ovviamente soltanto ai furti.

CAPITOLO III

I furti: dati e informazioni su fatti, autori e vittime

SOMMARIO: 1. I dati ufficiali. – 2. Stranieri e giustizia penale. – 3. Stranieri e giustizia penale: i dati ufficiali. – 4. I dati delle indagini di vittimizzazione.

1. I dati ufficiali

I furti denunciati dalle Forze di Polizia all'Autorità Giudiziaria nel 2004 sono in valore assoluto 1.466.582, mentre i furti per i quali l'Autorità Giudiziaria ha iniziato l'azione penale sono 1.515.081. La differenza tra i due dati forniti dall'Istat, come abbiamo già segnalato, dipende dal fatto che il primo si riferisce ai furti rilevati nel momento della segnalazione all'Autorità Giudiziaria da parte delle Forze di polizia, e non comprendono quelli denunciati all'Autorità Giudiziaria da altri pubblici ufficiali nè da privati. Esso risulta quindi non confrontabile con il dato relativo ai delitti denunciati per i quali l'Autorità Giudiziaria ha iniziato l'azione penale.

I furti costituiscono più della metà (51 per cento) del totale dei delitti per i quali l'Autorità Giudiziaria ha iniziato l'azione penale, e il 69 per cento dei reati contro il patrimonio. Dopo il furto (che nella categorizzazione Istat comprende cinque raggruppamenti di fattispecie: furto semplice, furto in abitazione e furto con strappo, furto in deposito di armi ed esplosivi, furti punibili a querela dell'offeso, sottrazione di cose comuni), la tipologia di reato contro il patrimonio più diffusa è costituita dai reati raggruppati dall'Istat nella dizione «truffa ed altre frodi» (che comprendono: truffa, truffa aggravata per il conseguimento di opere pubbliche, frode informatica, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, insolvenza fraudolenta, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, usura, usura impro-

pria, frode in emigrazione, appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito) e dai reati di danneggiamento (invasione di terreni o edifici, danneggiamento, danneggiamento di sistemi informatici o telematici, introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, usurpazione, deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, turbativa violenta del possesso di cose immobili, ingresso abusivo nel fondo altrui, uccisione e danneggiamento di animali altrui, deturpamento e imbrattamento di cose altrui). La tabella 1 mostra la consistenza dei «reati contro il patrimonio» rispetto alle altre categorie di reato; in tabella 2 è indicata la consistenza numerica e percentuale di alcuni raggruppamenti di delitti contro il patrimonio operati dall'Istat rispetto al totale dei delitti contro il patrimonio e al totale dei delitti; infine, in tabella 3 sempre con riferimento all'anno 2004, riportiamo analiticamente la consistenza numerica e percentuale di alcune singole fattispecie di reato.

Tabella 1. – Delitti denunciati per i quali l'Autorità Giudiziaria ha iniziato l'azione penale, per tipologia. Percentuale sul totale dei delitti. Anno 2004

Delitti	N.	Percentuale sul totale dei delitti
Contro la persona	306.680	10
Contro la famiglia, la moralità pubblica e il buon costume	18.180	1
Contro il patrimonio	2.180.151	73
Contro l'economia e la fede pubblica	235.095	8
Contro lo Stato, le altre istituzioni sociali e l'ordine pubblico	74.610	3
Altri delitti	153.878	5
TOTALE delitti denunciati	2.968.594	

Fonte: elaborazione su dati Istat.

Tabella 2. – Raggruppamenti di delitti contro il patrimonio denunciati per i quali l'Autorità Giudiziaria ha iniziato l'azione penale. Percentuale sul totale dei delitti contro il patrimonio e sul totale dei delitti. Anno 2004.

Delitti	N.	Percentuale sul totale dei delitti	Percentuale sul totale dei delitti contro il patrimonio
Furto	1.515.081	51	69
Rapina	55.070	2	3
Estorsione	8.024	>1	>1
Sequestro di persona	196	>1	>1
Danni a cose, animali, terreni, ecc.	300.352	10	14
Truffa e altre frodi	301.428	10	14

Fonte: elaborazione su dati Istat.

Tabella 3. – Delitti contro il patrimonio denunciati per i quali l'Autorità Giudiziaria ha iniziato l'azione penale. Percentuale sul totale dei delitti contro il patrimonio e sul totale dei delitti. Anno 2004.

Delitti	N.	Percentuale sul totale dei delitti	Percentuale sul totale dei delitti contro il patrimonio
Furto	1.419.671	48	65
Furto in abitazione e furto con strappo	94.956	3	4
Furto in deposito di armi ed esplosivi	32	>1	>1
Furti punibili a querela dell'offeso	253	>1	>1
Sottrazione di cose comuni	169	>1	>1
Rapina	49.143	2	2
Rapina tentata	5.927	>1	>1
Estorsione	3.284	>1	>1
Estorsione tentata	4.740	>1	>1
Sequestro di persona a scopo di estorsione	187	>1	>1

segue Tab. 3

Delitti	N.	Percentuale sul totale dei delitti	Percentuale sul totale dei delitti contro il patrimonio
Sequestro di persona a scopo di estorsione Tentato	9	>1	>1
Invasione di terreni o edifici	8.514	>1	>1
Danneggiamento	283.753	10	13
Danneggiamento di sistemi informatici e telematici	702	>1	>1
Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo	1.644	>1	>1
Usurpazione	164	>1	>1
Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi	524	>1	>1
Turbativa violenta del possesso di cose immobili	128	>1	>1
Ingresso abusivo nel fondo altrui	242	>1	>1
Uccisione o danneggiamento di animali altrui	2.740	>1	>1
Deturpamento e imbrattamento di cose altrui	2.228	>1	>1
Truffa	106.569	5	4
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	922	>1	>1
Frode informatica	100.709	5	3
Appropriazione indebita	10.376	>1	>1
Ricettazione	103.280	5	4
Insolvenza fraudolenta	2.377	>1	>1
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito	1.819	>1	>1
Frode nell' esercizio del commercio	1.242	>1	>1

Fonte: elaborazione su dati Istat.

I dati delle statistiche della criminalità consentono anche di osservare la percentuale di delitti di cui non si è individuato l'autore. Come vedremo nella parte relativa all'effettività del sistema penale, l'indice di chiarimento dei reati, inteso come la quota di reati di cui si conosce l'autore, costituisce un indicatore importante di efficacia dell'operato degli apparati del sistema penale. Per il momento ci limitiamo a descrivere con fini esclusivamente comparativi i dati relativi agli autori di furto rispetto al totale dei delitti contro il patrimonio e dei delitti in generale. La tabella 4 rende evidente come per la quasi totalità dei furti registrati (96 per cento), le Autorità Giudiziarie non siano in grado di risalire all'autore. Tra i reati contro il patrimonio il furto costituisce il reato con il più alto numero di autori ignoti: infatti, non si è risaliti all'autore nel 92 per cento dei casi di danneggiamento, nell'87 per cento dei casi di truffa, nell'81 per cento dei casi di rapina e nel 63 per cento dei casi di ricettazione. Solo per il reato di frode informatica la quota di delitti di cui non si conosce l'autore è più alta di quella dei furti, raggiungendo la quasi totalità dei delitti commessi: è stato individuato l'autore solo in 65 delle 55.379 frodi informatiche denunciate nel 2004.

Tabella 4. – Delitti contro il patrimonio di autore ignoto per i quali l'Autorità Giudiziaria ha iniziato l'azione penale. Percentuale per tipo di delitto. Anno 2004.

Delitti	N.	Di autore ignoto	Percentuale di delitti di autori ignoti
Furto	1.419.671	1.364.209	96
Furto in abitazione e furto con strappo	94.956	90.124	95
Furto in deposito di armi ed esplosivi	32	27	84
Furti punibili a querela dell'offeso	253	169	67
Sottrazione di cose comuni	169	60	36
TOTALE delitti contro il patrimonio	2.180.151	2.005.193	92
TOTALE delitti	2.968.594	2.397.118	81

Fonte: elaborazione su dati Istat.

Delle più di 60.000 persone denunciate per aver commesso un furto (di cui 55.407 per furto semplice e 5.654 per furto con strappo o in abitazione) quasi 11.000 sono di sesso femminile, circa 7.500 sono minorenni e, come vedremo più diffusamente nell'approfondimento sulla criminalità degli stranieri, 22.211 sono stranieri.

Dai dati del Ministero della Giustizia emerge che gli infradiciotenni denunciati alla Procura per i minorenni per furto sono 13.777 (in questo dato è compreso anche il numero degli autori ignoti, presunti minorenni). Di questi una buona parte, circa 6.500, è di nazionalità straniera. In quasi 7.000 casi il procedimento si è esaurito con l'archiviazione (soprattutto per infondatezza, improcedibilità e inimputabilità), mentre negli altri casi è stata esercitata l'azione penale. Sono pochissimi i casi (334) in cui è stata adottata una misura cautelare a carico di un minorenne autore di furto.

Le statistiche della delittuosità, che si riferiscono ai furti rilevati nel momento della segnalazione all'Autorità Giudiziaria da parte della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, consentono di approfondire l'analisi sulle tipologie di furto relativamente all'anno 2003. Le *Statistiche Giudiziarie Penali* dell'Istat che si riferiscono ai dati del 2004, rilevati a seguito dell'adozione da parte del Ministero dell'Interno del nuovo sistema informativo (Sdi), non contengono, invece, informazioni disaggregate per tipo di furto.

Nel corso del 2004 i delitti denunciati all'Autorità Giudiziaria dalle Forze di Polizia sono stati 2.417.716, di cui 1.466.582 furti.

Nel 2003 i delitti erano 2.456.887, mentre i furti 1.328.350: i furti di oggetti su autoveicoli in sosta e di autoveicoli costituiscono quasi il 20 per cento del totale dei delitti denunciati dalla Forze dell'ordine all'Autorità Giudiziaria nel 2003 e più di 1/3 del totale dei furti (vedasi tabella 5) sulla base dei dati disponibili (che non permettono di osservare nel dettaglio la generica categoria di «altri furti») costituiscono le due tipologie di furto più diffuse, seguite dai furti in appartamento e dai borseggi.

Tabella 5. – Furti semplici e aggravati denunciati all'Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza. Anno 2003.

Delitti	N.	Percentuale sul totale dei delitti	Percentuale sul totale dei furti
Abigeato	2.997	>1	>1
Borseggio	165.280	7	12
Scippo	28.878	1	2
Furto in ufficio	20.642	1	2
Furto in negozi	81.001	3	6
Furto in appartamenti	173.097	7	13
Furto su auto in sosta	249.861	10	19
Furto in ferrovia	8.047	>1	>1
Furto di opere d'arte e materiale archeologico	569	>1	>1
Furto di merci su automezzi pesanti	1.432	>1	>1
Furto di autoveicoli	221.543	9	17
Altri furti	375.003	15	28
<i>TOTALE furti semplici e aggravati</i>	<i>1.328.350</i>	<i>54</i>	<i>–</i>
<i>TOTALE DELITTI</i>	<i>2.456.887</i>	<i>–</i>	<i>–</i>

Fonte: elaborazione su dati Istat.

Nel 2004, solo poco più del 3 per cento dei furti è riconducibile a un autore materiale (47.450 furti con presunti autori noti). Ne deriva che in quasi il 97 per cento dei casi le Forze dell'ordine comunicano all'Autorità Giudiziaria i furti commessi senza l'indicazione di una o più persone sospettate di esserne gli autori.

Nel 2003 la percentuale di furti con presunti autori noti era del 4 per cento e aumentava, pur rimanendo molto bassa, nei casi di furto in negozio e nei casi di furto di opere d'arte e di materiale archeologico (vedasi tabella 6), mentre si riduceva al 2 per cento per i furti maggiormente diffusi (furti di autoveicoli, furti su auto in sosta, borseggi).

Tabella 6. – Delitti contro il patrimonio di autore ignoto denunciati all'Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza. Percentuale per tipo di delitto. Anno 2003.

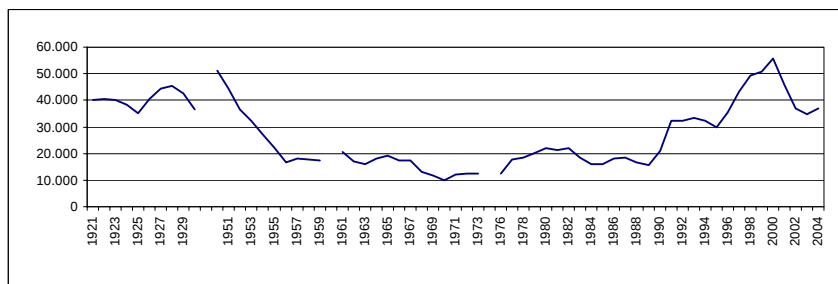
Delitti	N.	Di autore ignoto	Percentuale di delitti di autori ignoti
Abigeato	2.997	2.891	96
Borseggio	165.280	162.150	98
Scippo	28.878	27.991	97
Furto in ufficio	20.642	19.692	95
Furto in negozi	81.001	67.103	83
Furto in appartamenti	173.097	166.299	96
Furto su auto in sosta	249.861	245.106	98
Furto in ferrovia	8.047	7.728	96
Furto di opere d'arte e materiale archeologico	569	504	89
Furto di merci su automezzi pesanti	1.432	1.354	95
Furto di autoveicoli	221.543	216.758	98
Altri furti	375.003	356.009	95
<i>TOTALE furti semplici e aggravati</i>	<i>1.328.350</i>	<i>1.273.585</i>	<i>96</i>
TOTALE DELITTI	2.456.887	1.840.209	75

Fonte: elaborazione su dati Istat.

Nel 2004 ci sono stati 36.774 provvedimenti di condanna per furto, che costituiscono il 15 per cento delle condanne complessivamente inflitte e il 44 per cento delle condanne per reati contro il patrimonio. Meno di 1/5 dei condannati per furto è di sesso femminile, mentre i minorenni sono 1307.

Nel periodo che va dal secondo Dopoguerra alla fine degli anni Sessanta le condanne per furto sono sensibilmente diminuite (da più di 50.000 agli inizi degli anni Cinquanta a 9767 nel 1970); si ha un'inversione di tendenza nel corso degli anni Settanta, per poi ancora diminuire negli anni Ottanta e riprendere ad aumentare vistosamente per tutti gli anni Novanta, con una lieve flessione nel 1995, fino a toccare nel 2000 il più alto numero di condanne per furto del XX secolo (55.850). I primi quattro anni del nuovo millennio vedono una rapida diminuzione del numero di condanne per furto, avvicinandosi negli anni 2003-2004 ai valori degli inizi degli anni Novanta (figura 5).

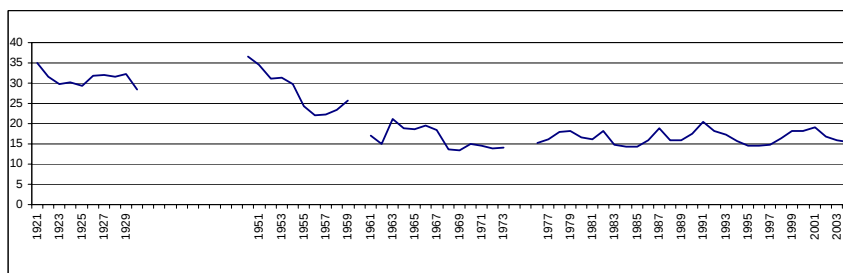
Figura 5. – Condannati per furti. Anni dal 1921 al 1930, dal 1950 al 1973 e dal 1976 al 2004.



Fonte: elaborazione su dati Istat.

Nel corso degli ultimi quarant'anni, in seguito a un periodo di diminuzione del peso delle condanne per furto sul totale delle condanne che dura fino alla fine degli anni Sessanta, la percentuale di sentenze di condanna per furto sul totale delle sentenze di condanna è tendenzialmente stabile intorno al valore medio di 16; nel 2004 le sentenze di condanna per furto costituiscono il 15 per cento del totale delle condanne.

Figura 6. – Percentuale di condannati per furti sul totale dei condannati. Anni dal 1921 al 1930, dal 1950 al 1973 e dal 1976 al 2004.

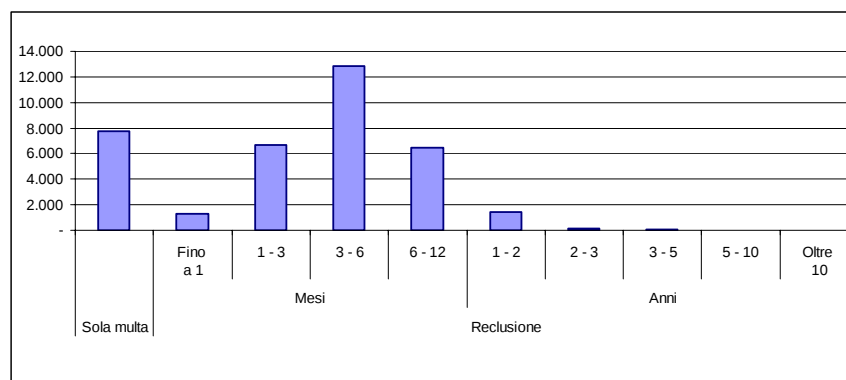


Fonte: elaborazione su dati Istat.

I condannati per furto nell'anno 2004 che risultano avere precedenti penali sono 21.327, pari al 58 per cento del totale dei condannati per furto. La recidiva specifica riguarda, però, circa 4.400 condannati.

È stata inflitta la sola multa al 21 per cento dei condannati per furto; a quasi 2 condannati su 3 è stata inflitta invece la reclusione fino a un anno (figura 7).

Figura 7. – Condannati per furti in Italia nel 2004 secondo la pena inflitta.



Fonte: elaborazione su dati Istat.

Le condanne per furto sono poche rispetto ai furti denunciati nello stesso anno (il 2,4 per cento). Questo dato è dovuto principalmente all'altissima percentuale di furti il cui autore rimane ignoto. E in effetti la percentuale di condanne per furto aumenta notevolmente se consideriamo solamente i delitti denunciati con autore noto (tabella 7). I risultati non cambierebbero molto se, considerando la durata media di un processo (per furto 24 mesi; per i delitti contro il patrimonio 33 mesi; per i delitti in generale 35 mesi), confrontassimo il numero di condanne nel 2004 con i delitti denunciati nel 2001 o nel 2002.

L'analisi in serie storica del tasso di sentenze di condanna sul totale dei delitti denunciati nello stesso anno mette in luce come fino alla metà degli anni Settanta il tasso diminuisca rapidamente (dal 18 per cento nel 1950 allo 0,8 per cento nel 1976) e dalla fine degli anni Settanta fino al 2004 abbia un andamento stabile con leggero aumento negli ultimi cinque anni. Vedremo più avanti come leggere questi dati in relazione all'effettività del sistema penale.

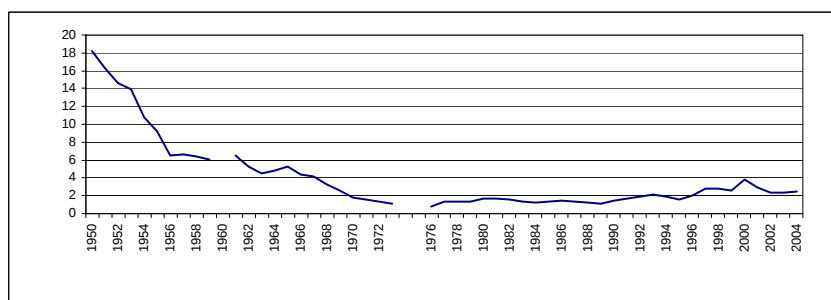
Tabella 7. – Percentuale di sentenze di condanna sui delitti denunciati per i quali l'Autorità Giudiziaria ha iniziato l'azione penale. Anno 2004.

Condannati per tipo di reato	N.	Percentuale sentenze condanna su delitti denunciati	Percentuale sentenze di condanna su delitti denunciati di autore noto
Furto	33.927	2,4	61,2
Furto in abitazione e furto con strappo	2.800	2,9	57,9
Furto in deposito di armi ed esplosivi	nessuna sentenza di condanna		
Furti punibili a querela dell'offeso	34	13,4	40,5
Sottrazione di cose comuni	13	7,7	11,9
TOTALE delitti contro il patrimonio	83.421	3,8	47,7
TOTALE delitti	239.391	8,1	41,9

Fonte: elaborazione su dati Istat.

È utile qui sottolineare come la percentuale si attesti su valori bassi nei periodi in cui le denunce per furti aumentano repentinamente: negli anni Settanta non si verifica tanto una diminuzione della capacità di condanna del sistema penale quanto semmai una difficoltà di «stare al passo» con il vertiginoso aumento dei delitti.

Figura 8. – Percentuale di condannati per furti sul totale dei furti denunciati. Anni dal 1950 al 1973 e dal 1976 al 2004.



Fonte: elaborazione su dati Istat.

Nel corso del 2004, 13.211 adulti sono entrati negli istituti penitenziari e 608 minori sono entrati in Centri di Prima Accoglienza per avere commesso un furto. Di questi, solo una minima parte (1.454 adulti) sono entrati a seguito di una sentenza di condanna o un provvedimento di internamento in Ospedale Psichiatrico Giudiziario, mentre la maggior parte (11.757 adulti) è entrata in attesa di giudizio. Al 31 dicembre 2003 erano presenti negli istituti penitenziari per adulti circa 3.207 autori di furto, il 6 per cento dei detenuti complessivi (si veda la tabella 8).

Tabella 8. – Detenuti presenti al 31 dicembre 2004 negli Istituti di Prevenzione e Pena per adulti per tipo di reato.

Detenuti per tipo di reato	N.	Percentuale sul totale dei detenuti
Contro la persona	11.920	21
<i>Omicidio volontario</i>	8.434	15
Contro la famiglia, la moralità pubblica e il buon costume	438	1
Contro il patrimonio	17.600	31
<i>Furto</i>	3.249	6
<i>Rapina</i>	7.685	14
<i>Estorsione</i>	3.012	5
<i>Ricettazione</i>	2.821	5
Contro l'economia e la fede pubblica	21.379	38
<i>Produzione, spaccio sostanze stupefacenti</i>	20.587	37
Contro lo Stato, le altre istituzioni sociali e l'ordine pubblico	2.148	4
TOTALE	56.068	–

Fonte: elaborazione su dati Istat.

2. Stranieri e giustizia penale

Il problema della criminalità degli stranieri è antico quanto l'immigrazione.

La presenza di stranieri da sempre suscita forme diverse di allarme sociale nella popolazione autoctona. Guardando alla storia della sociologia basta ricordare quanto scrive Georg Simmel sulla

figura dello straniero e sulle possibili forme di relazione tra autoctoni e stranieri. Quando il gruppo autoctono è piccolo, chiuso e fortemente coeso, lo straniero viene tenuto lontano dal gruppo ed è oggetto di ostilità. Quando il gruppo si apre verso l'esterno perché, per esempio, è necessitato dagli scambi commerciali, lo straniero diviene un intermediario con il mondo esterno, del quale fa parte. Nelle situazioni in cui i gruppi si aprono e si mescolano con l'esterno, lo straniero viene percepito come onnipresente dentro e fuori il gruppo, destinatario di istanze di integrazione e di esclusione al tempo stesso¹.

Riprendendo il lavoro di Simmel, Robert Park, in un saggio del 1928 sul *marginal man*, affianca il fenomeno delle migrazioni a quello delle rivoluzioni, sostenendo che entrambi provocano un crollo dell'ordine sociale. Nel caso delle migrazioni il sovvertimento dell'ordine avviene attraverso l'«invasione» di popolazioni e ha come esito il contatto e la fusione con la popolazione nativa; nel caso delle rivoluzioni il sovvertimento della società ha origine al suo interno. Park sostiene, infatti, che un tempo le migrazioni assumevano spesso la forma di invasioni (e dunque di rivoluzioni), mentre nel mondo contemporaneo le migrazioni di popoli si sono trasformate in mobilità individuale – caratterizzata da un'assimilazione pacifica² ma ricca di contraddizioni e preoccupazioni. Tra queste, l'allarme per un generale abbassamento della qualità della vita connesso al fenomeno migratorio si lega inscindibilmente alla considerazione dello straniero come criminale.

Ma corrisponde al vero l'opinione che gli immigrati abbiano una maggiore propensione al crimine?

Le ricerche sul tema non danno risultati univoci. Alcuni autori, partendo dal dato statistico che indica una crescente quota di reati commessi da stranieri in tutta Europa, e in particolare da quelli di seconda generazione (vale a dire i figli di coloro che sono immigrati nel Paese), ricercano le cause di una loro maggiore propensione criminale attingendo a diverse teorie criminologiche (quelle del conflitto culturale, della privazione relativa e dell'affievolimento del con-

¹ G. SIMMEL, *Soziologie*, Dunker & Humblto, Lerpig-München, 1908 (trad. it. *Sociologia*, Edizioni di Comunità, Milano, 1989). Nel linguaggio sociologico di Simmel, lo straniero non è propriamente colui che è lontano da noi e con cui non entriamo in contatto. Lo straniero è un soggetto lontano e vicino, elemento del gruppo ma in quanto tale esterno al gruppo.

² R.E. PARK, «Human Migration and the Marginal Man», in *American Journal of Sociology*, 1928, 6, pp. 881-893.

trollo sociale³), ma sostanzialmente puntano il dito contro l'assenza di politiche pubbliche di integrazione⁴.

Altri studi, al contrario, minano le fondamenta del rapporto tra criminalità e immigrazione sostenendo che l'aumento dei tassi di denunce contro stranieri sarebbero dovute non tanto a una loro maggiore propensione a commettere reati, quanto a una maggiore esposizione al controllo delle forze di polizia. In questo senso, il più alto tasso di criminalità sarebbe il risultato di un diffuso clima di ostilità e di allarme sociale, tale da determinare un atteggiamento intollerante dei cittadini autoctoni, meno disposti a sopportare le condotte illegali di cittadini stranieri (e quindi più propensi alla denuncia), una sovrarappresentazione della criminalità degli stranieri sui *mass-media*, che contribuisce ad alimentare ulteriormente il clima di intolleranza, e una diversa esposizione dei cittadini stranieri al controllo delle Forze di Polizia, che vizierebbe a monte l'oggettività della rappresentazione statistica del fenomeno⁵. Le Forze dell'ordine, per fronteggiare la criminalità degli immigrati e rispondere così alle pressioni sociali di contrasto al fenomeno, adottano un atteggiamento non semplicemente reattivo, di risposta alle denunce da parte dei cittadini attraverso le indagini preliminari, ma anche pro-attivo, volto a intervenire direttamente attraverso maggiori controlli e fermi di cittadini stranieri⁶.

Una ricerca promossa nell'ambito del «Progetto Città Sicure»

³ Cfr. M. BARBAGLI, *Immigrazione e criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1998.

⁴ Il caso della Svezia viene indicato da Peter Martens come esempio positivo: le politiche di *welfare* e d'integrazione svedesi hanno creato le premesse per il contenimento dei livelli di criminalità degli immigrati di seconda generazione. Cfr. P.L. MARTENS, «Immigrants, Crime, and the Criminal Justice in Sweden», in M. TONRY (a cura di), *Ethnicity, Crime and Immigration. Comparative and Cross-national Perspectives*, University of Chicago Press, Chicago, 1997, pp. 183-256.

⁵ Cfr. S. PALIDDA, «La conversione poliziesca delle politiche migratorie», in A. DAL LAGO (a cura di), *Lo straniero e il nemico. Materiali per l'etnografia contemporanea*, Costa & Nolan, Genova, 1997; A. DAL LAGO, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano, 1999; Dario Melossi riprendendo uno studio di Kai Erikson avanza l'ipotesi di una funzione-specchio dei discorsi pubblici sull'immigrazione degli stranieri: è un modo attraverso il quale una società ridefinisce collettivamente i confini della propria morale e di ciò che è lecito e illecito. D. MELOSSI, *Stato, controllo sociale, devianza*, Mondadori, Milano, 2002; sulla sovrarappresentazione mass-mediatica dei reati commessi da stranieri si veda M. MANERI, «Lo straniero consensuale. La devianza degli immigrati come circolarità di pratiche e discorsi», in A. DAL LAGO (a cura di), *op. cit.*, 1997, pp. 237-43.

⁶ Cfr. S. PALIDDA, *Polizia post-moderna: etnografia del nuovo controllo sociale*, Feltrinelli, Milano, 2000.

della Regione Emilia-Romagna ed effettuata su due campioni rappresentativi della popolazione autoctona e di quella immigrata ha dimostrato, per esempio, come gli stranieri che camminano per strada siano fermati per controlli da agenti della polizia nove volte più degli italiani⁷. La maggiore esposizione ai controlli di polizia, che a parità di altre condizioni aumenta la probabilità di essere individuati come autori di reato e quindi di «apparire» nelle statistiche ufficiali, è effetto non solo di scelte operative, ma anche di disposizioni di legge. In effetti, la maggiore attività di controllo da parte delle Forze di Polizia sui cittadini stranieri è dovuta alle normative vigenti in materia di immigrazione, che impongono una serie di controlli specifici per la rilevazione dell'identità. A seguito dell'entrata in vigore della legge Bossi-Fini, che prevede la sottoposizione ai rilievi segnaletici di tutti gli stranieri che richiedono un permesso di soggiorno, le Questure stanno procedendo a sottoporre a rilievi segnaletici (impronte digitali) gli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. A seguito di questi controlli sta aumentando il numero di stranieri responsabili di aver reso false generalità a Pubblico Ufficiale, quelli destinatari di ordinanze di custodia cautelare in carcere o di ordini di esecuzione da eseguire, anche per episodi risalenti a 7/8 anni addietro e per svariati reati (ma anche permessi di soggiorno da revocare e istanze da rigettare). È possibile, inoltre, attraverso questi controlli, risalire agli autori di reati che al momento della commissione hanno lasciato delle impronte sul luogo del crimine. Queste, infatti, vengono comparate sistematicamente con tutte quelle che giornalmente vengono inserite (sia relative a rilasci/rinnovi di permessi di soggiorno, sia relative a stranieri fermati aventi posizione irregolare sul Territorio). È evidente come la sottoposizione dei soli cittadini stranieri a

⁷ D. MELOSSI, «Multiculturalismo e sicurezza in Emilia-Romagna: prima parte», in *Quaderni di città sicure*, n. 15, Bologna, 1999; M.E. LUCIANI-G. SACCHINI, *La sicurezza dei cittadini in Emilia-Romagna*, F. Angeli, Milano, 2000. Questi risultati sono peraltro confermati da ricerche svolte a livello europeo e negli Stati Uniti. Si vedano in particolare gli studi dell'Home Office sulla pratica dello *stop and search* da parte della polizia britannica, che mettono in evidenza come la popolazione nera sia fermata (*stopped*) circa tre volte di più di quella bianca e come esista una maggiore propensione degli agenti a procedere a una perquisizione personale (*search*) quando si tratta di un fermato appartenente a un gruppo etnico minoritario (il 25 per cento dei fermi a danno di neri si traduceva in una perquisizione, contro il 18 per cento per gli asiatici e meno del 10 per cento per i bianchi). In particolare, nel 2003/4 i «neri» sono stati fermati e perquisiti 6,4 volte in più rispetto ai «bianchi». HOME OFFICE, *Statistics on Race and Criminal Justice System*, 2004, p. VII.

tali tecniche di controllo crei maggiori probabilità di emersione dei reati commessi da stranieri rispetto a quelli commessi da italiani.

Attraverso questi pochi cenni è evidente come un'analisi esauriente della criminalità degli stranieri non possa ridursi a una descrizione superficiale delle tendenze in atto rilevate dalle statistiche ufficiali, ma necessiti di una ri-definizione dell'area d'indagine: non più «criminalità degli stranieri», ma «stranieri e giustizia». Gli stranieri verrebbero visti non solo come autori di reato, ma anche come oggetto di discriminazione da parte del sistema penale e come vittime di reato.

3. *Stranieri e giustizia penale: i dati ufficiali*

Dopo aver preso tutte queste precauzioni, riteniamo imprescindibile fornire alcuni dati statistici relativi ai reati commessi da cittadini stranieri⁸.

I dati sono disponibili a partire dal 1988, anno in cui fu inserito nei modelli di rilevazione delle statistiche della criminalità il quesito sulla cittadinanza dell'autore del delitto.

Nel 2003 un volume dell'Istat curato da Armando Caputo⁹ ha sistematizzato le informazioni sugli stranieri presenti nelle statistiche ufficiali nel decennio 1991-2001. In questa sede presentiamo dunque questi dati con alcuni aggiornamenti all'anno 2004, non tralasciando di fornire alcuni approfondimenti sui delitti contro il patrimonio.

I dati indicano un costante aumento della quota di reati commessi da stranieri, che in percentuale passano dal 4,2 per cento nel 1991 al 17,4 per cento nel 2001. Abbiamo visto come questo dato

⁸ Tenendo in considerazione le riserve espresse circa i limiti delle statistiche ufficiali sulla delinquenza, non rappresentative della criminalità «reale» e in grado di fornire un'immagine filtrata di essa in relazione alla disponibilità a denunciare i reati da parte delle vittime, all'azione delle Forze di Polizia e alle attività degli organi di giustizia, i criminologi sono soliti comunque ritenere tali statistiche una preziosa fonte di conoscenza, in quanto forniscono informazioni sull'adattamento sociale, sull'integrazione degli stranieri e sul controllo sociale esercitato nei loro confronti. T. BANDINI-U. GATTI-B. GUALCO-D. MALFATTI-M.I. MARUGO-A. VERDE, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 264.

⁹ A. CAPUTO, *Gli stranieri e il carcere: aspetti della detenzione*, in ISTAT, *Informazioni*, n. 13, 2003.

non dimostri necessariamente un'effettiva maggiore crescita della criminalità degli stranieri rispetto a quella autoctona. In effetti, oltre ai problemi di discriminazione sopra accennati, la quota di criminalità degli stranieri andrebbe parametrata alle dimensioni della presenza di cittadini stranieri sul territorio italiano, in costante aumento. Rimane il fatto che questo dato si conosce solo attraverso stime molto variabili a causa della difficoltà di avere una precisa cognizione della consistenza della popolazione straniera irregolare¹⁰.

Uno studio approfondito che tende a parametrare la criminalità degli stranieri alla presenza di stranieri sul territorio, stimata in modo attendibile, è stato svolto da Augusto Ascolani: ripartendo gli immigrati segnalati, denunciati o indagati in base alla regolarità o irregolarità della loro presenza in Italia, si scopre che i regolarmente presenti (che per circa il 70 per cento sono «regolarizzati», e cioè entrati irregolarmente in Italia e successivamente destinatari di provvedimenti di regolarizzazione) commettono un numero di delitti di gran lunga inferiore non solo rispetto agli irregolari, ma anche rispetto ai cittadini italiani¹¹.

Relativamente all'incidenza degli stranieri denunciati, la percentuale degli stranieri condannati aumenta più velocemente (da 4,8 per cento nel 1991 a 26,6 per cento nel 2001). Gli stranieri entrati in carcere, infine, costituiscono una percentuale molto alta sul totale degli ingressi (media del periodo 1991-2001: 27,4) e in aumento di anno in anno. I dati sulle presenze negli Istituti Penitenziari confermano questa tendenza.

Da questo confronto tra i flussi di denunciati, condannati ed entrati in carcere emergono gli «svantaggi» – o, meglio, le discriminazioni – cui sono soggetti i cittadini stranieri durante l'*iter* processuale: a parità di reato commesso, la custodia cautelare in carcere viene imposta più spesso agli immigrati che ai cittadini italiani; inoltre, a parità di pena inflitta, gli stranieri godono in misura minore delle misure alternative al carcere e delle pene sostitutive rispetto agli autoctoni; infine, sarebbero presenti svantaggi oggettivi anche nella gestione dei riti processuali abbreviati, nonché nell'istituto del gra-

¹⁰ Cfr. T. BANDINI-U. GATTI-B. GUALCO-D. Malfatti-M.I. MARUGO-A. VERDE, *op. cit.*, a nota 8, p. 263.

¹¹ A. ASCOLANI, «Immigrazione e comportamenti devianti nel Trentino», in E. SAVONA-F. BIANCHI (a cura di), *Terzo rapporto sulla sicurezza nel Trentino 2000/2001*, Giunta della Provincia Autonoma di Trento, Trento, 2001, pp. 131-179.

tuito patrocinio per gli imputati stranieri¹². In un recente studio etnografico delle pratiche giudiziarie nei processi in cui sono coinvolti cittadini stranieri, condotto attraverso interviste, analisi di fascicoli e osservazione delle udienze di convalida e dell'attività dibattimentale, emerge un'applicazione quasi esclusiva della custodia cautelare nei casi che coinvolgono imputati stranieri irregolarmente presenti sul territorio italiano. La motivazione addotta è quasi sempre legata al rischio di reiterazione del reato o al pericolo di fuga derivanti dalla condizione di irregolarità. Queste condizioni ostative alla concessione della custodia cautelare normalmente sono valutate sulla base della condizione occupazionale e abitativa dell'imputato. La verifica della loro sussistenza può essere effettuata solo attraverso la presentazione di documenti che forniscano sufficienti garanzie sull'esistenza di fonti di reddito alternative alle attività criminali, e di un contesto che permetta il controllo della persona anche fuori dal carcere. È evidente come lo *status* legale di immigrato irregolare costituisca di per sé una «debolezza strutturale»: in assenza di permesso di soggiorno, infatti, non è possibile produrre alcun documento formale che attesti la condizione professionale e abitativa¹³. «La *probabilità*, dunque, di finire in carcere sottoposto a misure cautelari si può dire rappresenti una *certezza* per l'imputato straniero. Tale esito spesso prescinde dalla valutazione della condizione giuridica del-

¹² M. PASTORE, «Produzione normativa e costruzione sociale della devianza e criminalità tra gli immigrati», in *Quaderni ISMU*, 9, 1995; G. MOSCONI-C. SARZOTTI, *Antigone in carcere, Terzo rapporto sulle condizioni di detenzione*, Carocci, Roma, 2004, pp. 169-187. Anche il XVI Rapporto di Caritas-Migrantes sull'immigrazione sottolinea le ridotte, pressoché nulle, possibilità per gli stranieri – in particolare per quelli privi di permesso di soggiorno – di beneficiare delle misure alternative alla detenzione, viste le difficoltà nell'integrare i requisiti necessari (tra cui, soprattutto, un alloggio stabile, un nucleo familiare, un'attività lavorativa in corso). E anche perché per gli immigrati irregolari la stessa Corte di Cassazione riteneva che vi fosse una radicale incompatibilità tra le modalità esecutive delle misure alternative con le norme sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato. Con sent. 31 dicembre 2005, n. 44368 la Corte ha fatto proprio un orientamento più favorevole, rilevando come non ci possa essere incompatibilità tra la possibilità per uno straniero irregolare di fruire di misure alternative alla detenzione e le norme del T.U. sull'immigrazione, in quanto la funzione rieducativa della pena sancita dall'art. 27 Cost. dev'essere rispettata nei confronti di tutti coloro che sono sottoposti all'espiazione di una pena (CARITAS-MIGRANTES, *Immigrazione. Dossier statistico 2006. XVI rapporto*, Centro Studi e Ricerche Idos, Roma, 2006, p. 231).

¹³ F. QUASSOLI, «Il sapere dei magistrati: un approccio etnografico allo studio delle pratiche giudiziarie», in A. DAL LAGO-R. DE BIASI (a cura di), *Un certo sguardo. Introduzione all'etnografia sociale*, Laterza, Bari, 2002, pp. 208-209.

l'imputato. Il permesso di soggiorno, in assenza di un lavoro e di una dimora dimostrabili, è infatti insufficiente, come ricordano i magistrati intervistati, per dimostrare che l'imputato straniero non sia propenso alla fuga o sia in grado di astenersi dal reiterare il reato [...] non potendo contare su fonti di reddito alternative»¹⁴.

Considerazioni simili emergono anche successivamente, quando al momento della sentenza il giudice deve valutare la concessione dei benefici di legge (sospensione condizionale della pena, affidamento in prova). «Nei procedimenti per reati di droga in tribunale, le stesse valutazioni che hanno portato all'applicazione delle misure cautelari non consentono al giudice di fare una prognosi favorevole e quindi di sospendere l'esecuzione della pena e di prevedere alternative al carcere»¹⁵.

Nell'anno 2004 gli stranieri denunciati perché sospettati di aver commesso un reato contro il patrimonio sono stati 45.012. Meno della metà di questi è stata denunciata per furto (22.211), ovvero il 19 per cento del totale degli stranieri denunciati. I cittadini della Romania (7.631) e del Marocco (2.475) sono gli stranieri denunciati per furto con maggiore frequenza.

Anche le donne straniere denunciate perché sospettate di aver commesso un reato contro il patrimonio, come quelle italiane, sono poche: 6.480. Con riferimento al solo reato di furto, le donne straniere sono 1/5 dei denunciati stranieri perché sospettati di furto (4.054).

Nel decennio 1991-2001 la percentuale di minorenni stranieri denunciati è aumentata in media del 9 per cento. Nel 2004, i minorenni stranieri denunciati sono stati 12.053, di cui 6.440 per furto.

Gli stranieri condannati per aver commesso un reato contro il patrimonio sono 25.701, e di questi più della metà per aver commesso un furto (14.592).

I dati del Ministero della Giustizia indicano che, negli ultimi quindici anni, gli ingressi in carcere dallo stato di libertà sono aumentati da 75.786, nel 1991, a 89.887 nel 2005. All'inizio degli anni Novanta gli ingressi di italiani erano più di 70.000 (nel 1992, per esempio, erano 77.609). Nel corso degli anni Novanta questo numero è sceso progressivamente fino a stabilizzarsi, nei primi cinque anni del nuovo millennio, intorno ai 50.000. Al contrario, gli ingressi di

¹⁴ *Ibidem*, pp. 209-210.

¹⁵ *Ibidem*.

cittadini stranieri sono vertiginosamente aumentati, quasi triplicandosi. Dai 13.142 del 1991 si è arrivati ai 40.606 del 2005. In questo modo gli stranieri presenti negli Istituti di Pena sono progressivamente aumentati: nel 1991 costituivano il 15 per cento della popolazione carceraria, nel 1996 quasi il 20 per cento, nel 2001 il 29 per cento. Al 31 dicembre 2005 gli stranieri reclusi negli Istituti di Pena sono 19.836, e costituiscono il 33 per cento circa di tutti i presenti.

Questi dati hanno indotto alcuni autori a parlare di una progressiva «sostituzione» nella popolazione carceraria: gli stranieri avrebbero cioè preso il posto degli italiani provenienti dalle regioni meridionali, che a partire dal Secondo Dopoguerra sono stati per lungo tempo una presenza consistente tra i detenuti. È stato ascritto un reato contro il patrimonio a circa un italiano detenuto su tre, e a più di uno straniero detenuto su quattro. Da ultimo rileviamo come la detenzione straniera rispetto a quella italiana si caratterizzi per essere prevalentemente di custodia cautelare, rappresentando i condannati definitivi poco più del 40 per cento¹⁶.

È interessante notare come la comparazione internazionale dei livelli di detenzione indichi un incremento in molti Paesi della popolazione detenuta nel periodo 1991-2001. Gli Stati Uniti sono il Paese con il valore più alto nel mondo (685 nel 2000), superando di sei volte il tasso medio dell'Unione Europea (93), e presenta rispetto al 1990 un incremento percentuale del 49 per cento, concentrato soprattutto nella prima metà degli anni Novanta. Come in Italia, anche nei Paesi europei l'aumento dei tassi di detenzione è legato, principalmente, all'aumento di ingressi di stranieri negli Istituti di Pena.

In conclusione, i dati statistici disponibili non consentono di affermare che gli stranieri sono più propensi a commettere reati degli autoctoni. Sicuramente, le statistiche penitenziarie individuano la crescente presenza di stranieri in carcere come problema emergente delle politiche pubbliche in campo penale.

4. I dati delle indagini di vittimizzazione

I dati commentati finora, tratti per lo più dalle statistiche ufficiali, forniscono una rappresentazione del volume dei furti e degli altri reati contro il patrimonio commessi ogni anno, ma, come abbiamo

¹⁶ A. CAPUTO, *op. cit.*, a nota 9, p. 65.

più volte ricordato, ne rilevano solo la quota registrata. Per allargare i confini della rappresentazione statistica della criminalità contro il patrimonio si ritiene opportuno integrarla con l'analisi dei dati provenienti dalle indagini di vittimizzazione che l'Istat ha condotto nel 1997/98 e nel 2002¹⁷.

Questi dati sono stati organizzati a seconda dell'oggetto del reato, contro l'individuo o contro la persona, e a seconda della vittima prevalente, individuo o famiglia. Così, gli individui che dichiarano di essere stati vittime di almeno un reato¹⁸ contro la proprietà individuale (scippo, borseggio e furto di oggetti personali) negli ultimi dodici mesi sono il 4,4 per cento della popolazione. Tra questi, il furto di oggetti personali è il reato più diffuso. La differenziazione tra reato consumato e tentato indica una probabilità di riuscita del furto di oggetti personali pari al 93,9 per cento, del borseggio pari all'80,2 per cento, dello scippo pari al 67,9 per cento e della rapina pari al 56,2 per cento.

Il Lazio è la Regione in cui più persone dichiarano di aver subito un reato contro la proprietà individuale (5,8 per cento), seguita da Liguria (5,6 per cento) e Campania (5,5 per cento). Donne e giovani sono più a rischio di subire un reato. Con riferimento a reati contro il patrimonio, le donne subiscono più scippi, più borseggi, ma meno furti di oggetti personali e meno rapine, mentre i giovani compresi tra i 14 e i 24 anni sono i più a rischio di subire furti di oggetti personali, borseggi e rapine.

In ogni caso, tenendo conto della differenza tra reati consumati e

¹⁷ L'Istat ha condotto nel 2002 la seconda indagine multiscopo «Sicurezza dei cittadini» su un campione a due stadi, con stratificazione delle unità di primo stadio. Le unità di primo stadio sono gli indirizzi telefonici dell'archivio di selezione, e quindi le famiglie a essi corrispondenti. Le unità di secondo stadio sono gli individui di 14 anni o più, selezionati all'interno della famiglia. Sono stati intervistati telefonicamente 60 mila individui attraverso il sistema CATI. L'indagine raccoglie dati sul sommerso della criminalità, fa luce sulle modalità di accadimento dei reati, identifica i gruppi della popolazione più a rischio e, ricostruendo il profilo delle vittime, fornisce notizie sui fatti delittuosi subiti e sui fattori che più espongono il cittadino: età, stile di vita, zona in cui si abita. Inoltre, l'indagine fornisce informazioni sulla percezione della sicurezza nel proprio ambiente di vita, sulla soddisfazione per l'operato delle Forze di Polizia e su alcuni aspetti legati all'attività di controllo del territorio.

¹⁸ Nel corso dell'anno alcuni individui o famiglie subiscono più reati: in questo caso si parla di multivittimizzazione, che presenta livelli diversi a seconda dei reati. Per un approfondimento si veda il capitolo 4 in ISTAT, *La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione*, in *Informazioni*, n. 18, 2004.

tentati, i giovani riescono più facilmente a impedire che il reato venga consumato.

Le persone di *status* sociale più alto e con un titolo di studio elevato subiscono più frequentemente reati contro la proprietà, anche a parità di età.

Anche lo stile di vita influisce sull'esposizione al rischio criminale: le persone che escono di sera sono più facilmente vittime di reati individuali, soprattutto contro la proprietà: al diminuire della frequenza delle uscite serali diminuisce anche il rischio di vittimizzazione.

Le famiglie che hanno subito almeno un reato nei dodici mesi antecedenti al momento dell'intervista sono il 18,6 per cento. La maggior parte (14,3 per cento) ha subito almeno un reato che riguarda i veicoli, mentre il 5,8 per cento ha subito almeno un reato inerente all'abitazione. La maggior parte dei reati inerenti ai veicoli sono atti di vandalismo (7,9 per cento delle famiglie).

Le Regioni con i livelli più alti di criminalità contro le famiglie sono il Lazio (22,3 per cento), la Campania (22,1 per cento) e la Lombardia (20,3 per cento). L'ordine cambia nel caso di reati contro i veicoli, in cui la Campania (17,7 per cento) supera il Lazio (17,4 per cento), seguite dalla Lombardia (16,3 per cento), mentre se si considerano i reati contro le abitazioni, la Sardegna (7,2 per cento) supera Lazio (6,9 per cento), Umbria (6,7 per cento) e Campania (6,5 per cento).

Le famiglie sono diversamente esposte al rischio di vittimizzazione: sono più vittimizzate quelle in cui il capofamiglia è un dirigente, un imprenditore o un libero professionista. Il rischio di vittimizzazione cresce anche all'aumentare del titolo di studio del capofamiglia. Anche nel caso però in cui il capofamiglia sia disoccupato il livello di vittimizzazione è sopra la media.

Confrontando i dati del 2002 con quelli dell'indagine del 1997/98, emerge una diminuzione di tutti i reati contro le famiglie e una sostanziale stabilità dei reati contro gli individui: gli scippi diminuiscono leggermente, i borseggi aumentano di poco, mentre i furti di oggetti personali e le rapine sono stabili.

Le indagini di vittimizzazione – l'abbiamo ricordato più volte – permettono di stimare anche la quota sommersa dei reati. Infatti, oltre a chiedere ai cittadini se hanno subito uno o più reati, che già di per sé costituisce un indicatore del volume di criminalità apparente e sommersa, vengono inserite alcune domande relative alla propensione alla denuncia. Dall'indagine Istat del 2002 emerge che

il numero complessivo di reati denunciati è piuttosto basso (il 34,7 per cento), ma è anche molto variabile a seconda del tipo di reato, del suo configurarsi come tentato o consumato, della sua gravità in termini fisici ed economici e dei vantaggi che possono derivare dalla denuncia.

I reati più denunciati sono i furti di veicoli, in particolare il furto di automobile (99,3 per cento), i furti di motorini (93,2 per cento) – reati per i quali è più facile avere un risarcimento assicurativo oppure occorre tutelarsi nel caso il veicolo rubato venga utilizzato per compiere altri atti illeciti. Seguono i furti in abitazione principale (69,1 per cento) e secondaria (64 per cento). Scippo e borseggio vengono denunciati da circa la metà delle vittime. È molto alta la quota sommersa di furti di oggetti da autoveicoli (denunciati dal 38,2 per cento delle vittime), di furti di oggetti personali (denunciati dal 26,8 per cento), di furti di biciclette (denunciati dal 20,1 per cento) e di tentati furti in genere. I motivi principali per cui non si denunciano i reati è legato alla scarsa importanza dell'oggetto rubato, alla difficoltà di fornire prove e alla scarsa fiducia nella capacità/possibilità delle forze dell'ordine di intervenire. Rispetto ai dati dell'indagine del 1997/98, i livelli denunciati sono sostanzialmente stabili, tranne che per pochi reati: cresce la quota di denunce per i furti consumati di moto (da 77,2 per cento a 99,3 per cento) e gli ingressi abusivi in abitazione (principale da 20,2 per cento a 30,4 per cento; secondaria da 28,6 per cento a 42 per cento) e diminuisce per i furti di oggetti esterni all'abitazione (da 19,7 per cento a 13,3 per cento) e per i tentati furti di moto e motorini.

Circa 6 scippi su 10 sono stati commessi in strada, al parco o nei giardini pubblici. I borseggi avvengono su mezzi pubblici di trasporto o alla stazione (32 per cento dei borseggi consumati, 44,1 di quelli tentati), nei negozi o al mercato in un attimo di distrazione (24,7 per cento dei borseggi consumati), per la strada o nei giardini pubblici (30,6 per cento dei borseggi tentati). Scuola e palestra sono i luoghi in cui i giovani (fino ai 35 anni) vengono prevalentemente derubati; il posto di lavoro è il luogo invece dove si compiono di più furti di oggetti personali a danno delle persone adulte (da 35 a 54 anni).

Nella maggior parte di furti consumati nell'abitazione principale (52,1 per cento) gli autori non infrangono o forzano porte e finestre, ma approfittano della distrazione dei padroni di casa nel lasciare porta o finestre aperte. Lo scasso della porta è più frequente nel caso di furti nelle seconde case. I furti in abitazione principale vengono commessi più spesso durante il giorno, e comunque quando in

casa non c'è nessuno (69,9 per cento dei casi), mentre quelli in abitazione secondaria avvengono per lo più nelle ore notturne e quasi sempre quando a casa non vi è nessuno (90 per cento).

Se nei casi di scippo e borseggio il bene rubato è principalmente il denaro o beni connessi (portafoglio e documenti in esso contenuti), nei furti in abitazione si tratta per lo più di gioielli, orologi e pellicce (55,6 per cento), denaro (48,3 per cento), argenteria, oggetti d'arte e quadri (14,4 per cento), televisori, videoregistratori, stereo, personal computer, e altri apparecchi elettronici o elettrodomestici (13,9 per cento). L'autoradio è l'oggetto che viene più frequentemente rubato all'interno dei veicoli.

Il valore medio dei beni rubati, compreso il denaro, varia considerevolmente a seconda del fatto delittuoso subito: il reato meno redditizio è sicuramente il borseggio, con un valore medio di beni rubati di circa 205 euro, mentre risultano più remunerativi i furti di oggetti personali (307 euro), gli scippi (492 euro) e, soprattutto, le rapine con un ammontare medio complessivo dei beni rubati pari a 1.804 euro. In ogni caso, il 67,8 per cento delle persone scippate, l'81,7 per cento di quelle borseggiate e l'84,7 per cento di quelle che hanno subito un furto di oggetti personali hanno avuto un danno non superiore ai 300 euro. Nei furti nell'abitazione principale, in cui i ladri sono riusciti a portare via beni per un valore medio di 2.624 euro, circa la metà delle famiglie ha avuto una perdita non superiore ai mille euro.

Nella maggior parte dei casi le vittime non subiscono alcun danno fisico dalla commissione di reati. Riporta ferite, spesso lievi, in seguito allo scippo il 7 per cento delle vittime. Per la rapina tale percentuale sale all'8,4 per cento.

Le indagini di vittimizzazione Istat forniscono anche alcune indicazioni sull'autore di reato per quei delitti che avvengono attraverso un'interazione con la vittima. I dati del 2002 indicano che spesso scippi e rapine sono stati commessi da due persone nel caso di delitto consumato (rispettivamente 44 per cento e 42,7 per cento), da una persona nel caso di delitto tentato (rispettivamente 40,8 per cento e 36,7 per cento). Nella quasi totalità dei casi gli autori sono stati di sesso maschile e di un'età compresa tra i 14 e i 40 anni, in linea con quanto emerge dalle statistiche della criminalità. Infine, la quasi totalità di scippi e rapine è stata compiuta da estranei.

CAPITOLO IV

In cerca di spiegazioni: l'effettività del sistema penale

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'effettività del sistema penale e gli strumenti per misurarla. – 3. L'effettività all'interno del paradigma realistico del diritto penale. – 4. La nozione di «effettività». – 5. Alcune modalità di valutazione dell'effettività del sistema penale. – 6. Il problema dell'individuazione degli scopi nella valutazione dell'effettività degli apparati di polizia. – 7. I limiti delle ricerche sull'effettività. – 8. L'effettività del sistema penale italiano. – 9. L'effettività del sistema penale italiano in prospettiva storica. Un breve *excursus*.

1. *Premessa*

A partire dal Dopoguerra gli studiosi del diritto penale hanno evidenziato come la normativa a tutela del patrimonio fosse inadeguata rispetto alle esigenze di tutela che emergevano dalle indicazioni costituzionali, e fosse ispirata da criteri di tipo repressivo-deterrente, anche in ragione dell'ipervalutazione del bene “patrimonio” all'epoca della redazione del Codice Rocco¹. Detto altrimenti, da questi studi emerge la severità delle sanzioni del Codice Rocco in materia di reati contro il patrimonio e, in particolare, nei confronti del furto, a partire dalla considerazione che una maggiore severità delle pene, in astratto e nella loro applicazione concreta, avrebbe contribuito ad aumentare l'efficacia deterrente del diritto penale.

Cosa è accaduto, dunque, negli anni Sessanta e Settanta?

È possibile ipotizzare che l'incremento del numero dei furti sia l'esito di mutamenti legislativi, dell'organizzazione giudiziaria o del-

¹ S. MOCCIA, «Struttura e limiti della tutela penale in materia di patrimonio», in L. VIOLANTE (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 12. La criminalità*, Einaudi, Torino, 1997, pp. 161-165.

le prassi operative che hanno indebolito la funzione deterrente esercitata dal diritto penale?

In altri termini, l'incremento dei furti può essere letto come il prodotto di un'ineffettività del sistema penale nella sua funzione di prevenzione (generale e specifica) della criminalità?

2. *L'effettività del sistema penale e gli strumenti per misurarla*

I quesiti appena posti rimandano al tema – cruciale – dell'effettività in materia penale.

Nel 1990 Carlo Enrico Paliero sottolineava la sorprendente assenza di elaborazioni diffuse sull'argomento, sia nella dogmatica giuridico-penale, sia nella trattatistica criminologica.

A distanza di più di quindici anni, la situazione in Italia non sembra essere sensibilmente mutata: anche se di effettività si parla sempre più spesso, gli studi approfonditi sul tema sono sempre rari². Anche per questo motivo, lo studio di Paliero rimane a nostro giudizio il punto di riferimento insuperato per ragionare sulla questione dell'effettività *reale*, e cioè empiricamente fondata, del diritto penale, che inizia a porsi come problema politico-criminale già con l'avvento del paradigma utilitaristico di matrice illuministica, della concezione «moderna» della pena come pena «utile».

Il saggio *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria, pubblicato a Milano nel 1764 e rapidamente diffusosi in tutta Europa, costituisce la più nota formulazione dell'illuminismo giuridico. La *Weltanschauung* volta a superare le teorie medievali della pena e le pratiche penali fondate sull'arbitrarietà e sul ricorso alla tortura, alla deportazione e alla pena capitale condusse Beccaria a individuare nell'*utilità* il criterio per ri-leggere il sistema delle pene, garantendo e-guaglianza giuridica e umanizzazione, da un lato, ed efficacia deter-

² Tra questi, va segnalato senz'altro lo studio di Enzo Musco sull'ineffettività di alcune specifiche fattispecie penali (tra cui, peculato, ommissioni di atto d'ufficio, corruzione), e le ricadute dell'adozione di misure di condono fiscale ed edilizio, sull'ineffettività del sistema penale, compiuto all'interno di una più ampia descrizione della situazione di crisi in cui versa il sistema penale italiano, nei suoi tre essenziali aspetti della creazione della norma penale, della sua interpretazione-applicazione e dei suoi effetti. Cfr. E. MUSCO, *L'illusione penalistica*, Giuffrè, Milano, 2004.

rente dall'altro. Le pene devono essere utili rispetto allo scopo di prevenzione del diritto penale: il fine delle pene non dev'essere altro che quello di impedire al reo di arrecare ulteriori danni ai suoi concittadini e di dissuadere gli altri dal tenere comportamenti analoghi.

«Quelle pene dunque e quel metodo di infliggere deve essere prescelto che, serbata la proporzione, farà un'impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo³. [...] Perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, deve essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a' delitti, dettata dalle leggi»⁴.

Prontezza, proporzionalità, infallibilità (certezza) e dolcezza sono le quattro dimensioni ideali della pena e ciascuna dimensione, nelle parole di Beccaria, viene legittimata proprio in quanto *utile* rispetto allo scopo preventivo:

«[...] se il piacere e il dolore sono i motori degli esseri sensibili, se tra i motivi che spingono gli uomini anche alle più sublimi operazioni furono destinati dall'invisibile legislatore il premio e la pena, dalla inesatta distribuzione di queste ne nascerà quella tanto meno osservata contraddizione, quanto più comune, che le pene puniscano i delitti che hanno fatto nascere. Se una pena uguale è destinata a due delitti che disegualmente offendono la società, gli uomini non troveranno un più forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio [...]»⁵. Uno dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà ma l'infallibilità di esse ... la certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito con la speranza dell'impunità: perché i mali, anche minimi, quando sono certi, spaventano sempre gli animi umani [...]»⁶.

Dunque, a partire dalle pagine di Beccaria, le esigenze di umanizzazione delle pratiche sanzionatorie si rendono compatibili con quelle di maggiore efficacia preventiva del sistema penale intorno al concetto di *utilità* fondato, com'è noto, sull'idea di «scambio van-

³ C. BECCARIA, *op. cit.*, a nota 5, cap. I, p. 54.

⁴ *Ibidem*, pp. 114-5.

⁵ *Ibidem*, pp. 44-6.

⁶ *Ibidem*, p. 78.

taggioso»⁷: ciascuno rinuncia a una porzione di libertà per ottenere una condizione di maggiore sicurezza garantita dal sovrano; la pena costituisce lo strumento per garantire la libertà di tutti attraverso la negazione della libertà di qualcuno. Per usare ancora le parole di Beccaria, la pena è un freno al riemergere delle istanze egoistiche dell'uomo, «un motivo sensibile sufficiente a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell'antico caos delle leggi della società»⁸.

La pena è dunque il mezzo attraverso cui l'utilità dello scambio tra libertà e sicurezza viene affermata. La *pena giusta* non è altro che l'espressione dell'equilibrio tra libertà e sicurezza, e garantisce il massimo di efficacia preventiva (e, dunque di sicurezza) con il minimo sacrificio dei diritti individuali⁹.

Ci siamo soffermati sulla visione illuministica della pena che sta alla base della moderna concezione del sistema penale per dimostrare come l'effettività, concepita come la intende Paliero, quale «idoneità del mezzo-pena a inibire comportamenti socialmente disfunzionali realizzando un utile sociale apprezzabilmente superiore al danno sociale che produce»¹⁰, sia nella sua matrice originaria un principio fondante il sistema penale moderno, e non una recente acquisizione del pensiero politico-criminale.

Nel corso degli anni l'effettività si è riempita di diversi significati (spesso in una commistione dei vecchi con i nuovi) in relazione all'emergere di nuovi paradigmi criminologici e politico-criminali. Purtuttavia essa ha sempre costituito – e costituisce ancora oggi – la risorsa simbolica di legittimazione del sistema penale: i processi di criminalizzazione, in astratto (formazione della legislazione in materia penale), e in concreto (pratiche delle istituzioni penali)¹¹, si legittimano come strumenti di coercizione della libertà individuale solo sulla base del riconoscimento di un'effettività del mezzo-pena nel garantire maggiore sicurezza.

⁷ Per un approfondimento delle basi filosofiche su cui poggia il concetto di «scambio vantaggioso» si veda T. HOBBS, *Leviathan*, 1660 (trad. it., *Leviatano*, Laterza, Bari, 1989).

⁸ C. BECCARIA, *op. cit.*, a nota 5, cap. I, p. 37.

⁹ Cfr. L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Bari, 1989.

¹⁰ C.E. PALIERO, «Il principio di effettività del diritto penale», in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, aprile-giugno 1990, p. 447.

¹¹ Per un approfondimento sui concetti di criminalizzazione in astratto e criminalizzazione in concreto si veda G. FORTI, *op. cit.*, a nota 7, pp. 54-55.

3. L'effettività all'interno del paradigma realistico del diritto penale

Vorremmo ricordare, anche in questa sede, che, nel suo saggio sull'effettività, Paliero distingue due paradigmi generali di diritto penale:

- il paradigma assiologico-educativo-idealistico, «in cui il diritto penale si eticizza, si assolutizza, vuol essere educativo, tende pertanto a massimizzare il suo intervento e la sua estensione, si ispira a un'«etica dell'intenzione»»¹²;
- il paradigma teleologico-garantista-realistico, «in cui il diritto penale si laicizza, si relativizza, vuol essere esclusivamente garantista, tende conseguentemente a minimizzare il suo intervento e – attraverso la decriminalizzazione – la sua estensione, si ispira alla «Folgenorientierung»»¹³.

Paliero sottolinea come all'interno del paradigma idealistico, in cui il diritto penale riveste una funzione fortemente etica, educativa, promozionale di comportamenti e stili di vita, la norma penale tenda ad auto-legittimarsi in quanto *norma* e quindi a sottrarsi a critiche esterne di effettività, mentre, al contrario, il paradigma realistico esprima un funzionalismo empirico aperto a controlli e verifiche esterne.

La differenza tra i due paradigmi, a nostro avviso, non riguarda tanto l'assenza/presenza del tema dell'effettività come risorsa simbolica legittimante il sistema penale, bensì il suo carattere astratto/concreto. A ben vedere, infatti, anche nel paradigma idealistico il sistema penale si legittima per una maggiore capacità di contrastare la criminalità: si considera la proposizione di norme penali dal contenuto fortemente etico e con una funzione educativa l'unico sicuro argine al dilagare di comportamenti criminali. In questo paradigma, tuttavia, il giudizio di effettività non si colloca esternamente alla norma penale, ma viene *assunto*, sottraendo a ogni verifica empirica la norma stessa.

È innegabile, tuttavia, che il tema dell'effettività viene reso esplicito ed entra a pieno titolo nel dibattito sulla pena con l'affermarsi del paradigma realistico. In particolare:

1. l'affermarsi del pensiero giuridico positivista porta alla consi-

¹² C.E. PALIERO, *op. cit.*, a nota 10, p. 454.

¹³ *Ibidem*, pp. 454-455.

derazione del diritto non come emanazione di una legge naturale ma come mero fatto storico. Come osserva Norberto Bobbio «contro questa posizione [giusnaturalismo] sta il principio positivistico per eccellenza della fondazione del diritto non su altro diritto (il che comporterebbe un processo all'infinito) ma sul fatto, cioè il principio di effettività»¹⁴;

2. una forte spinta a parlare di effettività della legislazione penale, per lo meno a livello teorico, proviene anche dal dettame costituzionale e dai numerosi tentativi di riforma del Codice Rocco che, abbandonando l'indirizzo tecnico-formale, mirano alla costruzione di un diritto penale teleologicamente orientato, valutabile in termini di efficacia nel tutelare i beni giuridici e prevenire la commissione dei reati¹⁵.

Alla luce dei principi costituzionali «la scarsa effettività è un "lusso" che la pena non può "permettersi", giacché l'ineffettività di una scelta criminalizzatrice non è la sola espressione di disfunzionalità, ma è anche *costituzionalmente illegittima* in quanto contraria, sia al canone "*in dubio pro libertate*" sia agli stessi principi di eguaglianza e solidarietà sociale (artt. 13, 25, 3 e 2 Cost.).

La criminalizzazione (in concreto) sporadica e decimatoria che l'ineffettività produce:

a) da un lato *delegittima*, screditandolo, l'intero sistema della giustizia penale: il giudizio penale diviene infatti *produttore e veicolo di ingiustizia* sostanziale;

b) dall'altro lato *discrimina*, perché il prezzo della "lotteria di Babilonia" in cui l'irrogazione della pena si trasforma viene principalmente pagato dagli *outsider*, o quanto meno da chi è in qualche misura *socialmente svantaggiato*: la ricerca sulla selezione ha ampiamente dimostrato che quanto più una norma è ineffettiva, tanto più è iperselettiva; quanto più è selettiva, tanto più, tra le sue "vittime" (i "capri espiatori") risultano iperrappresentati gli appartenenti alle classi svantaggiate»¹⁶.

3. Infine, più recentemente, la crisi dell'ideologia dell'assistenzialismo in campo penale, nell'ambito della più generale crisi del

¹⁴ N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Edizioni di Comunità, Milano, 1965, p. 132.

¹⁵ C.E. PALIERO, *op. cit.*, a nota 10, p. 471.

¹⁶ *Ibidem*, pp. 471-2.

Welfare State, ha posto in primo piano l'esigenza di contenere la spesa pubblica e, dunque, di valutare l'effettività delle politiche criminali (legislazione penale compresa) non solo in termini di efficacia (idoneità al raggiungimento dell'obiettivo di ridurre la criminalità) ma anche in termini di efficienza (adeguatezza nell'uso delle risorse in funzione dell'obiettivo).

4. La nozione di «effettività»

È opportuno, a questo punto, quale premessa indispensabile all'elaborazione di strumenti operativi di valutazione dell'effettività del sistema penale italiano, soffermarsi sulla nozione di effettività, per chiarirne il contenuto semantico e indicarne i confini rispetto ad altri termini affini, quali *efficienza*, *efficacia*, *effettualità*.

Riprendiamo, ancora una volta, il lavoro di ricostruzione teorica compiuto da Paliero, rileggendolo anche alla luce della più recente letteratura criminologica sulla ricerca valutativa.

In *Teoria generale del diritto*, Hans Kelsen individua l'effettività come il criterio su cui poggia il giudizio di validità dell'intero ordinamento («ogni norma perde la sua validità quando l'ordinamento giuridico al quale essa appartiene perde, nel suo complesso, la sua effettività»), mentre l'efficacia è il criterio su cui poggia il giudizio di validità della singola norma, intesa come *sanzionabilità* («l'essere la norma dotata di una sanzione, la cui applicazione “realizza” la norma»)¹⁷. Nell'ottica di Kelsen, l'effettività dell'ordinamento è indipendente da un giudizio di efficacia della norma, come dimostra il caso descritto di seguito:

«Una regola giuridica vieta il furto, prescrivendo che ogni ladro debba venir punito dal giudice. Questa regola giuridica è particolarmente “valida” per coloro che effettivamente rubano, e così facendo “violano” la regola. Ciò equivale a dire che la regola è valida anche in quei casi in cui manca di “efficacia”. È precisamente in questi casi che essa deve essere “applicata” dal giudice [...]. Ma la regola ritiene la sua validità anche se il ladro riuscisse a scappare e il giudice non fosse quindi in grado di punirlo ed applicare così la regola giuridica. In questo caso particolare, perciò, la regola è valida per il giudice anche se è priva di efficacia. [...]. Un ordinamento giuridico non perde [...] la sua validità per il fatto

¹⁷ *Ibidem*, p. 484.

che una singola norma giuridica perde la sua efficacia, cioè se non viene applicata o del tutto o in singoli casi: si considera valido un ordinamento giuridico quando le sue norme sono efficaci nelle loro grandi linee [...] Anche una singola norma giuridica non perde la sua validità quando non è efficace soltanto in singoli casi, cioè non la si applica o non la si obbedisce, pur dovendola applicare ed obbedire [...]; non si considera valida la norma che non sia *mai* stata applicata o obbedita»¹⁸.

A Kelsen interessa primariamente descrivere le condizioni di validità delle norme di un ordinamento, individuandone principalmente due: il fatto che le norme siano state create in modo costituzionale e il fatto che l'ordinamento giuridico complessivo sia effettivo. Perché un ordinamento giuridico sia, nel suo complesso, effettivo occorre che:

1. le sue norme siano *sommariamente efficaci* («si considera valido un ordinamento giuridico quando le sue norme sono efficaci nelle loro grandi linee»);

2. le sue norme abbiano un *livello minimo di validità*, siano cioè state applicate o obbedite almeno una volta («non si considera valida la norma che non sia *mai* stata applicata o obbedita»).

Queste condizioni di effettività di un ordinamento giuridico non aprono molti spazi a una loro valutazione *empirica*: in Kelsen l'effettività dell'ordinamento dipende (solamente) dal fatto che talvolta alcune sanzioni vengano inflitte (efficacia sommaria delle norme di cui al punto 1) purché tutte le norme siano state applicate o obbedite almeno una volta (validità minima delle norme di cui al punto 2), senza alcuna considerazione circa lo «scopo» (e il suo raggiungimento) delle singole norme e dell'ordinamento complessivo. L'effettività viene studiata all'interno del discorso sulla validità dell'ordinamento (dimensione endogena dell'effettività) e non si apre alla considerazione delle finalità esterne dell'ordinamento (dimensione esogena dell'effettività).

A ogni modo, la distinzione che Kelsen introduce tra «efficacia» della singola norma ed «effettività/validità» dell'ordinamento complessivo riveste un'utilità anche nell'ambito di una considerazione dell'effettività in termini *esogeni*, come vedremo oltre.

Per intercettare una nozione di effettività che tenga conto dello scopo della norma occorre riprendere il dibattito socio-giuridico. In

¹⁸ H. KELSEN, *Teoria generale del diritto*, citato in C.E. PALIERO, *op. cit.*, a nota 10, p. 484.

particolare, come evidenza Paliero¹⁹, il modello messo a punto da Theodor Geiger di validità delle leggi sembra mutuabile per il campo d'indagine criminalistico. In Geiger la validità di una norma non consegue *ipso facto* dalla sua appartenenza all'ordinamento positivo, bensì deriva soltanto dalla sua spontanea osservanza da parte dei destinatari, congiunta alla reale applicazione delle sanzioni nei casi di inosservanza. La validità sociologica, dunque, viene intesa in termini probabilistici come «*chance* di efficacia giuridica». Sotto questo profilo, l'efficacia è un giudizio rivolto al passato, valutando situazioni normative già chiuse, mentre la validità è rivolta al futuro, tendendo a pronosticare situazioni normative ancora da determinarsi in base alla probabilità dell'osservanza e/o alla probabilità della sanzione. A partire da questa apertura del concetto di effettività delle norme alla considerazione non solo della *effettualità* della sanzione (cioè dal fatto che la sanzione venga realmente comminata) ma, soprattutto, della *conformità* al comportamento prescritto, è possibile individuare una nozione specifica di effettività in campo penale. Proviamo a intraprendere questa strada:

1. *l'effettività* può essere un termine onnicomprensivo di diversi *tipi* di effettività, condensabili nella seguente tripartizione:

- *effettualità*, a indicare opzioni di effettività avulse dallo scopo, endogene;
- *efficacia*, a indicare opzioni di effettività relazionate allo scopo (agli scopi) della norma e dell'ordinamento;
- *efficienza*, a indicare opzioni di effettività che tengano conto dei mezzi e delle risorse messe in campo per il raggiungimento dello scopo (degli scopi).

2. L'orientamento teleologico impone di attrarre sempre nel fuoco dell'indagine sull'effettività lo scopo (gli scopi) della norma: la valutazione dell'effettività dovrà privilegiare la valutazione di efficacia e di efficienza della legislazione.

3. La norma penale è una norma comportamentale a cui, come sottolinea Paliero,

«spesso sono strumentali norme di organizzazione, per lo più di carattere procedimentale, indirizzate agli organismi statali, [...] incaricati di

¹⁹ C.E. PALIERO, *op. cit.*, a nota 10, p. 496.

applicare e implementare le c.d. norme “primarie” (indirizzate alla generalità o a singole categorie di consociati). La moderna sociologia del diritto ha altresì chiarito che un autonomo ruolo è sempre più frequentemente assunto dalle “infrastrutture” giuridiche, cioè dalle *agenzie in sé* e dalle *norme*, formalizzate o prasseologiche, che governano la loro *organizzazione interna*»²⁰.

Di conseguenza distinguiamo tre piani dell’effettività, entro cui si possono rilevare diversi *tipi* di effettività:

- a) *effettività della norma*, che riguarda:
 - l’effettivo ricorso alla norma da parte delle agenzie del controllo (*effettualità*);
 - la capacità delle norme penali di ottenere l’osservanza dei consociati, di orientarne le condotte, senza che sorgano significative conseguenze non previste o non desiderate (*efficacia*);
 - l’efficienza della norma, in termini di costo sociale per lo Stato, la collettività e l’individuo dell’unità marginale di osservanza della norma penale ottenuta attraverso la fissazione di una norma penale (*efficienza*);
- b) *effettività della sanzione*, che riguarda:
 - l’effettiva applicazione della pena in caso di violazione della norma penale (*effettualità*);
 - la capacità della sanzione di ottenere l’osservanza della norma da parte di colui che l’ha violata, senza che sorgano significative conseguenze non previste o non desiderate (*efficacia*);
 - l’efficienza della pena in termini di costi-benefici, vale a dire di costo per lo Stato, la collettività e l’individuo dell’unità marginale di osservanza della norma penale ottenuta attraverso l’esecuzione della pena (*efficienza*);
- c) *effettività degli apparati*, che riguarda:
 - l’effettivo perseguimento della condotta contraria alle prescrizioni normative (*effettualità*);
 - la capacità delle attività delle agenzie del controllo penale di garantire l’osservanza dei comportamenti prescritti dalle norme, senza che sorgano significative conseguenze non previste o non desiderate (*efficacia*);
 - l’efficienza degli apparati in termini di costi-benefici, vale a

²⁰ *Ibidem*, p. 506.

dire di costo sociale per lo Stato, la collettività e l'individuo dell'unità marginale di osservanza della norma penale ottenuta attraverso le attività delle agenzie del controllo penale (*efficienza*).

L'effettività del sistema penale dipende in via principale – dunque – dall'effettività congiunta di norme, sanzioni e apparati. In effetti, una carenza di effettività degli apparati (si pensi a una loro inadeguatezza nel contrastare un certo tipo di criminalità per mancanza di preparazione professionale o di strumenti tecnologici adeguati)²¹ determina una carenza di effettività della sanzione (che non potrà essere inflitta agli autori) e della norma stessa (che non potrà esplicare la sua funzione deterrente). Viceversa, una carenza di effettività della norma (si pensi a una definizione non chiara della condotta da reprimere) determina un'ineffettività dell'apparato (non in grado di garantire l'osservanza della norma) e quindi anche della sanzione. Inoltre, all'effettività di una delle agenzie deve corrispondere un'adeguata effettività delle altre agenzie: in effetti, l'aumento di effettività della polizia, valutabile in termini di diminuzione della quota di reati con autore ignoto sul totale dei reati denunciati, riversa sulla magistratura un carico di lavoro che quest'ultima dev'essere in grado di affrontare in tempi ragionevoli. In caso contrario l'accresciuta effettività della polizia rischierebbe di essere neutralizzata.

Nella tradizione anglosassone i metodi utilizzati per valutare l'effettività sono diversi a seconda del *tipo* di effettività considerata. In particolare si parla di:

1. monitoraggio dei risultati (*monitoring*), che si propone di misurare i risultati di ciascuna attività. Nella tradizione anglosassone il risultato (*result*) si riferisce all'effettivo compimento delle attività, divergendo quindi dall'*output*, che costituisce l'effetto delle attività compiute in relazione all'obiettivo prefissato. Riprendendo alcuni esempi già citati, si ha un'attività di monitoraggio laddove s'intenda rilevare la frequenza di applicazione della pena in caso di violazione di una norma, mentre si ha un'attività di valutazione di efficacia

²¹ Per un approfondimento sull'innovazione tecnologica nel sistema penale si veda G. DI FEDERICO-G.F. LANZARA-A. MESTITZ, *Verbalizzazione degli atti processuali, tecnologie video e gestione dell'innovazione nell'amministrazione della giustizia*, CNR, Roma, 1993. Per un'analisi delle conseguenze dello sfruttamento a fini criminali delle nuove tecnologie si vedano gli atti della *International Conference on Crime and Technology* organizzata dall'ISPAC nel novembre 2003, pubblicati in E.U. SAVONA (a cura di), *Crime and Technology. New Frontiers For Regulation, Law Enforcement and Research*, Springer, Dordrecht, 2004.

laddove s'intenda verificare l'effetto (*output*) della pena sul comportamento recidivo dell'autore. In questo senso il monitoraggio è un'attività di verifica dell'effettualità;

2. valutazione di efficacia (*effectiveness evaluation*), che si propone di verificare se le attività svolte hanno portato agli effetti (*output*) attesi (e cioè aderenti agli obiettivi prefissati);

3. valutazione di impatto (*impact evaluation*), che intende valutare tutti gli effetti prodotti dalle attività svolte, sia quelli relazionati agli obiettivi prefissati sia quelli non considerati *a priori*, in una valutazione globale degli *output* dell'intervento;

4. analisi costi-benefici (*cost-benefit analysis*) o costi-efficacia (*cost-effectiveness analysis*), che sono valutazioni di efficienza. La prima si propone di comparare opzioni di politiche alternative sulla base dei costi di *input* relativi all'ammontare totale di benefici generati dalla politica: la scelta sarà orientata verso quella soluzione in grado di generare il beneficio netto più elevato. La seconda si propone di comparare opzioni di politiche alternative mettendo in relazione il costo di *input* necessario per ogni unità di *output* prodotto: la scelta sarà orientata verso quella soluzione in grado di offrire il massimo *output* per un dato costo stabilito.

5. Alcune modalità di valutazione dell'effettività del sistema penale

Considerando i piani e i tipi di effettività, da una parte, e i metodi di valutazione, dall'altra, possiamo tentare una classificazione delle principali modalità di valutazione dell'effettività considerate nella letteratura criminologica:

a) per valutare l'*effettività della norma*, soprattutto in termini di *efficacia*, si valuta generalmente la «cifra della frequenza» del comportamento criminale, tenendo conto anche del «numero oscuro» dei reati, cioè di quella quota di reati che sono stati commessi ma che non emergono dalle statistiche ufficiali della criminalità. In questa ricostruzione della frequenza dei reati risultano di grande utilità le indagini di vittimizzazione e i *self report studies*, che integrano l'immagine ufficiale della criminalità con ciò che viene riportato dalle vittime, nel primo caso, e dagli stessi autori, nel secondo caso.

Inoltre, va analizzato l'atteggiamento dei consociati nei confronti delle norme, attraverso interviste o sondaggi di opinione, quale indicatore della capacità della norma di orientare le condotte.

Infine, occorre considerare l'impatto complessivo della norma penale sul sistema sociale, per verificare che gli *effetti collaterali* della norma siano compatibili con il suo scopo. In questo ambito può essere ricondotto anche il c.d. *Crime Proofing*²²: è una recentissima tecnica di analisi della legislazione volta a individuare e valutare le opportunità criminali esistenti o future *causate* dalla stessa legislazione (non solo penale);

b) la valutazione dell'*effettività della sanzione* costituisce il terreno più sviluppato della ricerca sull'effettività. Sinteticamente possiamo classificare le modalità di valutazione in relazione ai tipi di effettività.

- In termini di *effettualità*, vale a dire di effettiva applicazione della pena in caso di violazione della norma penale, si considera il tasso di sentenze di condanne sul totale delle notizie di reato o, forse meglio, sul totale dei reati commessi.

- In termini di *efficacia*, vale a dire di capacità della sanzione di ottenere l'osservanza della norma da parte di colui che l'ha violata, occorre considerare i tassi di recidiva, cioè la quota di reati commessi da persone già condannate in generale (recidiva generica) o per lo stesso tipo di reato (recidiva specifica) sul totale delle persone condannate. Inoltre, proprio rispetto all'effettività della sanzione, la valutazione d'impatto acquista una sua concretezza, potendosi osservare gli effetti indesiderati dell'infrazione di una sanzione penale, ormai tipizzati nel dibattito criminologico: problemi di discriminazione, problemi economici (es. perdita di reddito per la famiglia del recluso), problemi di esclusione dal mercato del lavoro, problemi di criminalizzazione secondaria in genere.

- In termini di *efficienza*, le varie opzioni sanzionatorie (pena detentiva, *diversion*, *probation*, riparazione, ecc.) vengono valutate in termini di costi (economici e sociali) e di benefici (per lo più in termini di diminuzione della recidiva) per ricavare una gerarchia delle soluzioni migliori. Non solo: le opzioni valutate in termini di costi-benefici possono riguardare anche pratiche non penali nel ca-

²² A. DI NICOLA-A. MC CALLISTER, *State of the art in the field of existing experiences related to crime proofing, also in other fields than those of legislation and products*, European Commission, DG Research, VI Framework Programme, 2004.

so in cui si voglia verificare l'economicità del ricorso alla sanzione penale in sé;

c) anche l'*effettività* degli apparati, strumentale all'*effettività* della sanzione e della norma penale, va valutata principalmente tenendo conto della loro efficacia ed efficienza, in controtendenza rispetto alla prassi amministrativa che tende a sancire l'*effettività* di un apparato sulla base della sua *effettualità*. È il caso delle campagne informative delle forze di polizia che mirano a rassicurare i cittadini circa l'efficacia dell'attività di contrasto alla produzione e traffico di sostanze stupefacenti attraverso la descrizione delle operazioni di polizia svolte e delle quantità di droga sequestrate. Più in generale, lo stesso Ministero dell'Interno, nel Rapporto sulla sicurezza del 2005, dimostra l'incremento di efficacia preventiva delle azioni governative semplicemente sulla base dell'aumento del numero degli arresti, che risulta più propriamente indicatore di *effettualità*, nulla dicendo sul raggiungimento dello scopo preventivo²³.

6. *Il problema dell'individuazione degli scopi nella valutazione dell'effettività degli apparati di polizia*²⁴

In termini di *efficacia* e di *efficienza* degli apparati, va considerato il problema della corretta individuazione degli obiettivi o scopi a cui tende l'apparato. Nelle società occidentali, la nascita della polizia moderna, intesa quale corpo separato della comunità al quale viene affidata la funzione di regolare e proteggere l'ordine sociale, è strettamente legata all'affermarsi degli Stati nazionali. Alcuni storici evidenziano come la creazione di polizie di Stato sia servita innanzitutto alle classi dominanti per ottenere informazioni sui potenziali oppositori, e per gestire i problemi di disordine nelle strade²⁵. Così,

²³ MINISTERO DELL'INTERNO, *Rapporto sulla sicurezza 2005*, p. 11.

²⁴ Questo paragrafo è tratto da R. CORNELLI, «Le forze di polizia: situazione attuale e prospettive di riforma», in M. BARBAGLI (a cura di), *Rapporto sulla criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 557-573.

²⁵ O. MARENIN, «Parking Tickets and Class Repression: the Concept of Policing in Critical Theories of Criminal Justice», in *Contemporary Crises*, 6, 1982, pp. 241-266, ristampato in R. REINER (a cura di), *Policing*, 1996, The International Library of Criminology, Criminal Justice & Penology, Dartmouth Publishing Company Limited, Aldershot, pp. 207-232.

le primarie funzioni della polizia furono la repressione del dissenso politico e la soppressione delle agitazioni di massa. Recenti ricerche²⁶ dimostrano come nelle democrazie occidentali contemporanee, l'utilizzo delle forze di polizia nella repressione delle proteste di piazza o nella gestione delle dimostrazioni di massa sia ancora un aspetto importante della risposta statuale al dissenso politico. Tuttavia, nel XX secolo si è assistito a un mutamento importante. Sotto la spinta dell'espansione dell'area della partecipazione politica e della democrazia, le forze di polizia assunsero sempre più la responsabilità non solo di proteggere lo Stato dai nemici interni, ma anche di garantire la sicurezza dei cittadini. In realtà, buona parte dell'attività di polizia continuò a essere orientata alla gestione dell'ordine pubblico: nell'ambito di una più ampia riduzione delle classi lavoratrici in classi pericolose, garantire la sicurezza della vita e dei beni dei cittadini coincise spesso con la soppressione del dissenso politico. Ciò che importa sottolineare è non tanto il mutamento delle pratiche di polizia, quanto il mutamento dei presupposti della sua legittimazione: non più «braccio armato» delle classi dominanti al governo, ma istituzione democratica a cui la collettività delega il compito di rendere la società più sicura²⁷. Così, da agenzie di mantenimento dell'ordine le forze di polizia si sono sempre più legittimate, agli occhi dei cittadini, quali agenzie di controllo della criminalità.

Le ricerche svolte a partire dagli anni Cinquanta negli Stati Uniti hanno mostrato che l'immagine della polizia come agenzia di prevenzione della criminalità, di deterrenza e di investigazione criminale, radicata nella società americana e rinforzata dai *media*, è inappropriata, e non corrisponde a ciò che effettivamente essa fa²⁸. Nonostante, quindi, la legittimazione delle forze di polizia contemporanee si fondi sulla loro capacità di prevenire episodi criminali, la loro attività è in realtà centrata sul raggiungimento di molteplici o-

²⁶ D. DELLA PORTA-H. REITER, *Policing Protest. The Control Of Mass Demonstration In Western Democracies*, University of Minnesota Press., Minneapolis, 1998.

²⁷ D.H. BAYLEY, *Police For The Future*, Oxford University Press, New York, 1994, p. 9.

²⁸ G.L. KELLING, «Police Field Services and Crime: the Presumed Effects of a Capacity», in *Crime and Delinquency*, 2, 1978, pp. 173-184, ristampato in R. REINER (a cura di), *Policing*, The International Library of Criminology, Criminal Justice & Penology, Dartmouth Publishing Company Limited, Aldershot, 1996, pp. 267-278.

biettivi. Herman Goldstein²⁹, analizzando l'attività della polizia americana, ha individuato i seguenti obiettivi:

1. prevenire e controllare le condotte che minacciano la vita e la proprietà delle persone;
2. aiutare le vittime della criminalità e proteggere le persone in pericolo di un danno fisico;
3. proteggere le garanzie costituzionali, come il diritto di parola e di assemblea;
4. facilitare il movimento di veicoli e persone;
5. assistere coloro che non sono in grado di badare a se stessi, inclusi gli alcolisti, i tossicodipendenti, i malati psichiatrici, i disabili fisicamente, gli anziani e i giovani;
6. risolvere i conflitti tra individui, gruppi o tra cittadini e istituzioni;
7. identificare i problemi che rischiano di danneggiare gli individui, la polizia e le istituzioni;
8. creare e mantenere un sentimento di sicurezza nella comunità.

La stessa normativa italiana prevede che gli agenti di polizia si occupino non solo di prevenire la commissione di reati o arrestarne gli autori. Così, l'art. 24 della legge n. 121 del 1981 sul Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, prevede che la Polizia di Stato:

1. tuteli l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini;
2. vigili sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità;
3. tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica;
4. provveda alla prevenzione e alla repressione dei reati;
5. presti soccorso in caso di calamità e infortuni.

Più in generale, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773 del 1931) stabilisce all'art. 1 le funzioni dell'autorità di Pubblica Sicurezza:

1. garantire l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini, la loro incolumità e la tutela della proprietà;

²⁹ H. GOLDSTEIN, «Improving Policing: a Problem Oriented Approach», in *Crime and Delinquency*, 25, 1979, pp. 236-258, ristampato in R. REINER, (a cura di), *The International Library of Criminology, Criminal Justice & Penology*, Dartmouth Publishing Company Limited, Aldershot, 1996, pp. 183-206.

2. curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Province e dei Comuni, nonché delle ordinanze delle autorità;
3. prestare soccorso nel caso di pubblici e privati dissidi;
4. provvedere alla bonaria composizione dei dissidi privati, per mezzo dei suoi ufficiali e a richiesta delle parti³⁰.

Numerosi studi mostrano che i problemi non legati a fenomeni criminali occupano il lavoro degli agenti molto più che i problemi legati alla prevenzione o repressione della criminalità. Ricerche compiute negli anni Settanta negli Stati Uniti hanno rilevato che la maggior parte delle richieste d'intervento rivolte alla polizia riguardano domande di aiuto o di varie forme di supporto per problemi personali e interpersonali³¹.

Nuove strategie emergenti da qualche anno anche in Italia sembrano prendere atto dell'ampiezza del lavoro delle Forze di Polizia, della sua irriducibilità alla sola attività di prevenzione della criminalità e della necessità che la loro legittimazione sociale non si fondi esclusivamente sulla loro funzione di controllo e repressione della criminalità. Il tema della «sicurezza», come percezione d'insicurezza e come strategie di assicurazione, entra a far parte delle finalità che ispirano le loro attività.

Alla luce di queste considerazioni, la valutazione dell'effettività degli apparati penali trova numerosi ostacoli dovuti all'ampiezza delle funzioni svolte socialmente dalle Forze di Polizia. Nelle valutazioni della loro efficacia/efficienza occorre sempre tenere a mente

³⁰ L'Arma dei Carabinieri, oltre ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e di polizia giudiziaria, assolve anche una serie di compiti prettamente militari, previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 78 del 2000, che comprendono la partecipazione alle operazioni militari, l'esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica Militare, e di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare, la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari.

³¹ Cfr. M. PUNCH-T. NAYLOR, «The Police: A Social Service», in *New Society*, 17, 1973, pp. 358-361, ristampato in R. REINER (a cura di), *Policing*, The International Library of Criminology, Criminal Justice & Penology, Dartmouth Publishing Company Limited, Aldershot, 1996, pp. 151-154; S.D. MASTROFSKI, «Policing For People», in *Ideas in American Policing*, Police Foundation, 3, 1999; E. CUMMING-I. CUMMING-L. EDELL, «Policeman as Philosopher, Guide and Friend», in *Social Problem*, 12, 1965, pp. 276-286, ristampato in R. REINER (a cura di), *Policing*, The International Library of Criminology, Criminal Justice & Penology, Dartmouth Publishing Company Limited, Aldershot, 1996, pp. 139-150.

che una quota importante del personale che vi è impiegato svolge compiti e attività diverse dal contrasto a fenomeni criminali. Questi ostacoli, tuttavia, non sono insuperabili, come dimostra la consistenza degli studi di valutazione nell'ambito della letteratura anglosassone. In questi studi si tende solitamente a distinguere le diverse funzioni della polizia e, per la funzione di prevenzione della criminalità, vengono utilizzati con maggior frequenza i seguenti indicatori di effettività:

- l'intensità di perseguimento, soprattutto in termini di numero di arresti o di quantità di operazioni svolte;
- la capacità di chiarimento dei reati, operazionalizzabile in due modi: quota di reati «conosciuti» dalle forze di polizia sul totale dei reati commessi; quota di reati di cui si conosce l'autore sul totale dei reati registrati o commessi;
- la capacità di rassicurazione dei cittadini misurata attraverso indagini *ad hoc*;
- la valutazione dell'efficienza, soprattutto in termini di costi-efficacia: valutazione di quale pratica o modalità organizzativa, a parità di costo, è più efficace in funzione del raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Per concludere la panoramica delle modalità di valutazione dell'effettività del sistema penale occorre tenere conto di due ulteriori aspetti:

a) la valutazione del c.d. effetto *displacement*. La valutazione dell'impatto dell'effettività, soprattutto se svolta su singole categorie di reato o su ambiti specifici, deve necessariamente tenere conto degli eventuali spostamenti spaziali (è possibile che una maggiore effettività dell'apparato di una città determini un incremento di reati nella città vicina) o di preferenza degli obiettivi scelti (è possibile che un'efficace azione di contrasto dei furti in abitazione determini un incremento di altri tipi di furti);

b) l'analisi delle interazioni tra sistema penale e altri sistemi di controllo è fondamentale non solo per valutare l'effettività del sistema penale rispetto ad altre istanze di controllo informale, ma anche per valutare complessivamente il sistema di controllo della criminalità, in cui spesso il diritto penale esercita un effetto di rinforzo sugli altri sistemi di controllo sociale. Infatti, «[...] il successo del controllo formale è spesso dovuto al fatto che esso opera da stimolo sul controllo informale: in questo senso non può disconoscersi una

funzione ordinatrice del diritto penale nell'ambito di tutto il controllo sociale»³².

7. I limiti delle ricerche sull'effettività

La ricostruzione delle principali modalità di valutazione dell'effettività del sistema penale, raggruppate nel quadro sinottico della tabella 9, dimostra la vastità del lavoro di ricerca che occorre compiere per verificare se un sistema penale sia in grado di funzionare nel prevenire la criminalità in generale (o, più specificamente, singole categorie di reati) e nel garantire la sicurezza dei cittadini.

Rimarchiamo il fatto che per intraprendere questo lavoro di ricerca occorre, primariamente, avere la disponibilità di un apparato complesso di dati e informazioni sul funzionamento del sistema penale e sugli effetti che produce. Oltre ai limiti delle statistiche ufficiali e delle indagini di vittimizzazione, di cui abbiamo già detto, segnaliamo per l'Italia la scarsità di studi e ricerche, anche su territori e in ambiti specifici, da cui poter ricavare dati e informazioni: mancano quasi del tutto *self-report studies*, studi sulla deterrenza, sulla severità e sulla certezza della pena, inchieste sulla percezione sociale della giustizia penale e della pena, testi di analisi economica della criminalità.

Nonostante queste lacune, i risultati degli studi anglosassoni sull'effettività forniscono alcune indicazioni importanti, sia pure parziali, per svolgere alcune riflessioni anche in Italia che saranno necessariamente embrionali sull'effettività del sistema penale. Nel prossimo paragrafo forniremo alcuni spunti, a partire dai dati disponibili, per iniziare a riflettere su un tema così importante per le politiche penali.

³² C.E. PALIERO, *op. cit.*, a nota 10, p. 506.

Tabella 9. – Principali strumenti di misurazione dell'effettività del sistema penale.

1. della NORMA	a) Frequenza «reale» del comportamento criminale. b) Atteggiamento dei cittadini nei confronti della norma (percezione dell'efficacia del sistema penale). c) Fenomeni sociali correlati (aumento delle opportunità criminali non previste indotte dalla norma).
2. della SANZIONE	a) Tasso di sentenze di condanna/di incarcerazione sul totale delle notizie di reato/totale dei reati commessi. b) Tassi di recidiva, cioè la quota di reati commessi da persone già condannate in generale (recidiva generica) o per lo stesso tipo di reato (recidiva specifica) sul totale delle persone condannate. c) Impatto della sanzione sulla vita complessiva della persona: valutazione dei problemi di discriminazione, economici, di esclusione dal mercato del lavoro, di criminalizzazione secondaria in genere. d) Costi (economici e sociali) e benefici (per lo più in termini di diminuzione della recidiva) delle varie opzioni sanzionatorie (pena detentiva, <i>diversion</i>, <i>probation</i>, riparazione, ecc.) anche rispetto a pratiche extra-penali.
3. degli APPARATI	a) Intensità di perseguimento: frequenza delle operazioni di polizia svolte, degli arresti, quantità di merci rubate e ritrovate, di droghe sequestrate, ecc. b) Indice di «chiarimento dei reati» (1): quota di reati «conosciuti» dalle forze di polizia sul totale dei reati commessi. c) Indice di «chiarimento dei reati» (2): quota di reati di cui si conosce l'autore sul totale dei reati registrati o commessi. d) Indice di rassicurazione dei cittadini. e) Costi (economici e sociali) – efficacia (nel prevenire la criminalità) delle diverse pratiche o modalità organizzative delle polizie.

8. L'effettività del sistema penale italiano

La pena può adempiere ai suoi compiti solo se viene applicata come reazione ai comportamenti di una minoranza, poiché sarebbe insensato e disfunzionale sanzionare la maggioranza. È questo il motivo principale che ha sostenuto alcune scelte di depenalizzazione, come nel caso delle infrazioni del Codice della strada³³, ritenute

³³ La depenalizzazione in materia di Codice della strada è avvenuta con l'approvazione della legge 3 maggio 1967, n. 317, recante «Modificazioni al si-

anacronistiche in considerazione dell'uso generalizzato dell'autoveicolo e nonostante l'elevata qualità dei beni giuridici esposti a rischio (vita, integrità fisica). La frequenza dei comportamenti contrari alle prescrizioni della norma penale costituisce un primo indicatore del grado di condivisione sui valori espressi dalla norma da parte della generalità dei cittadini e, quindi, dell'effettività della norma nella sua funzione di orientamento dei comportamenti individuali (cfr. punto 1a in tabella 1).

L'elevato numero di furti commessi ogni anno da più di un trentennio e il loro caratterizzarsi come fenomeno criminale di massa³⁴, segnala inevitabilmente un problema di effettività della norma. Nel periodo 1973-2003, in Italia i furti denunciati per i quali l'Autorità Giudiziaria ha iniziato l'azione penale sono stati in media poco meno di 1 milione e mezzo all'anno (1.487.856). Nell'anno 2003, i furti registrati sono stati 1.466.823. A questa cifra va aggiunta quella quota di furti che, per diversi motivi, non emerge nelle statistiche della criminalità e che, sulla base di una stima basata sulle recenti indagini italiane di vittimizzazione, costituisce circa la metà dei furti complessivamente commessi: si può dire dunque che in Italia ogni anno vengano commessi circa 3 milioni di furti.

Per comprendere il carattere diffuso dei furti nella nostra società, si consideri come termine di riferimento il fatto che tutte le infrazioni al Codice della strada accertate dalla Polizia stradale nel corso del 2003 sono state 2.346.044.

D'altra parte, i dati dell'indagine di vittimizzazione Istat del 2002 relativi alla percentuale di popolazione che ha subito un furto attenuano l'interpretazione di questo reato come fenomeno di massa, per lo meno sul versante di chi ha subito il reato. Infatti, le vittime di furti in abitazione sono stimate essere l'1,8 per cento della popolazione, le vittime di furti di automobili il 2,8 per cento, di moto e motorini il 2 per cento, le vittime di furti consumati di parti di veicoli e di oggetti al loro interno il 2,9 per cento, le vittime di furto di oggetti esterni all'abitazione l'1 per cento. Occorre considerare inoltre che tra le vittime di reato una buona parte ha subito più di un reato (fenomeno della multivittimizzazione³⁵): tra i furti di oggetti

stema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali».

³⁴ Giovanni Fiandaca ed Enzo Musco utilizzano l'espressione «criminalità di massa» con specifico riferimento alla criminalità contro il patrimonio. G. FIAN-DACA-E. MUSCO, *Diritto Penale. Parte Speciale. Volume II, tomo secondo. I delitti contro il patrimonio*, IV ed., Zanichelli, Bologna, 2005, p. 1.

³⁵ Per approfondire il tema della multivittimizzazione si veda D. NELKEN-S.

esterni all'abitazione principale, quasi 1 su 4 vengono commessi a danno di chi ha già subito un reato analogo.

Sempre al fine di attenuare il carattere di massa dei furti, e nonostante la difficoltà di reperire dati sugli autori di reato – dovuta principalmente all'elevatissima quota di furti con autore ignoto –, occorre considerare che una buona parte di autori di furto ha presumibilmente commesso lo stesso reato due o più volte anche nell'arco dello stesso anno. Nell'anno 2003, il 65% degli autori di furto rinviati a giudizio aveva precedenti penali.

Alla luce di queste considerazioni non si può non rilevare che, *ic-tu oculi*, la norma penale, nel caso del furto, non riesce a esercitare la funzione di orientamento di comportamenti individuali, visto l'elevato numero di condotte a essa contrarie.

Proviamo ad approfondire questo aspetto dell'ineffettività.

Come abbiamo visto in tabella 9 (punto 1b), tra gli indicatori di effettività si considera anche l'atteggiamento dei cittadini nei confronti della norma penale e degli apparati preposti ad applicarla. La criminalità, considerata nel suo complesso, è innanzitutto un problema di non osservanza delle leggi. Numerosi studi, soprattutto quelli aventi per oggetto la *legitimacy* del sistema penale³⁶, indicano che le persone sono più disponibili a orientare i propri comportamenti secondo quanto prescritto dalle norme quando considerano «legittimo» il sistema penale; da questi studi emerge inoltre come il giudizio di legittimità del sistema dipenda principalmente dalla percezione di correttezza delle procedure e dall'imparzialità di giudici e pubblici ufficiali.

In Italia, non sono molte le ricerche sull'opinione dei cittadini sul sistema di giustizia penale. Alcune informazioni possono trarsi da una ricerca condotta dal Censis nel 2003³⁷, che indicava come il livello di fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia fosse molto basso: solo il 9,7 per cento degli italiani si diceva convinto che la giustizia fosse bene amministrata. In particolare, l'indagine Censis rilevava come questa opinione negativa degli italiani intervistati fosse principalmente legata alla considerazione delle qualità personali dei magistrati, dell'utilizzo delle aule giudiziarie a fini personali e politici e del fatto che la giustizia non sia uguale per tut-

DOGLIOSI, «La vittimizzazione multipla: una prima analisi e alcune riflessioni», in *Quaderni di Città Sicure*, n. 18, novembre-dicembre 1999, pp. 227-259.

³⁶ T. TYLER, *Why People Obey The Law*, Yale University Press, New Haven, 1990.

³⁷ CENSIS, *I fattori di sicurezza personale*, Rapporto di Ricerca, 2003.

ti, ma che abbia un occhio di riguardo per alcune categorie sociali e per certe tipologie di reato. In tal senso, il basso grado di *legitimacy* del sistema penale italiano costituisce un segnale di scarsa autorevolezza e, quindi, tenendo a mente i risultati degli studi sull'argomento, di scarsa effettività della norma penale nell'orientare i comportamenti individuali.

L'effettività del sistema penale dipende, come si è detto, non solo dall'effettività della norma penale astrattamente intesa, ma anche dall'effettività della sanzione penale e dagli apparati predisposti a far applicare la legge. Tra gli indicatori di effettività della sanzione penale il più utilizzato, in assenza di ricerche specifiche sulla recidiva e sui costi-benefici della sanzione penale, è costituito dal tasso di sentenze di condanne o di incarcerazioni sul totale dei reati commessi (cfr. in tabella 1 punto 2b). La scelta di questo indicatore muove dall'idea secondo cui quanto più alla commissione di un reato seguono la sentenza di condanna e l'applicazione della sanzione in essa prevista, tanto più il diritto penale è in grado di esplicare la sua funzione deterrente. Numerose ricerche anglosassoni rilevano come l'attività di *sentencing*³⁸, importante per garantire l'ordine sociale, abbia un effetto in realtà modesto sulla riduzione dei livelli di criminalità – in generale (tassi di criminalità), e nello specifico (recidiva del singolo autore). Nel 1999, in un importante studio di carattere internazionale si rileva come «in anni recenti ci sia stata relativamente poca ricerca sulla deterrenza e sulla neutralizzazione, e come la maggior parte delle rassegne autorevoli di entrambi i temi concluda che, nonostante alcuni effetti sui livelli di criminalità ci siano, questi sono probabilmente modesti. Allo stesso modo concludeva il più famoso studio compiuto su questi temi, il rapporto della *National Academy of Sciences Panel on Research on Deterrence and Incapacitative Effects* del 1978. Conclusioni simili sono state raggiunte nelle successive decadi anche dalla *National Academy of Sciences Panels on Criminal Careers*, dall'*Understanding and Control of Violence* nonché da una recente rassegna di ricerche sull'effetto di deterrenza commissionato dall'Home Office di Inghilterra e Galles»³⁹.

³⁸ Per un esame approfondito della riforma del *Sentencing* negli Stati Uniti, in un'ottica comparatistica, si veda G. MANNOZZI, *Razionalità e giustizia nella commisurazione della pena: il just desert model e la riforma del sentencing nordamericano*, Cedam, Padova, 1996.

³⁹ M. TONRY-J. PETERSILIA, «Prisons Research at the Beginning of the 21st Century», in *Prisons. Crime and Justice: A Review Of Research*, vol. 26, University of Chicago Press, Chicago, 1999.

Tenendo a mente queste riserve generali sull'idoneità stessa dello strumento penale nel ridurre la frequenza di commissione dei reati – che saranno riprese più avanti per meglio definire il ruolo e le funzioni del sistema penale nella società moderna – notiamo come in Italia a fronte di 2.968.594 reati denunciati nel 2004 le sentenze di condanna siano state solo 239.391 circa, un numero esiguo pari all'8 per cento del totale dei reati registrati⁴⁰. Anche considerando che in media le sentenze di condanna di primo grado vengono inflitte a distanza di 35 mesi dalla denuncia del fatto di reato (se si tratta di furti la distanza si accorcia a 24 mesi)⁴¹ la percentuale non varia molto.

La percentuale si abbassa ulteriormente se osserviamo specificamente il reato di furto: le sentenze di condanna del 2004 costituiscono solo il 2,4 per cento dei furti denunciati nello stesso anno.

Si registrano percentuali ancora inferiori se consideriamo i dati sulle incarcerazioni. Nel 2004 gli ingressi dallo stato di libertà negli istituti penitenziari per adulti sono stati 82.275 (di cui 32.349 stranieri), di cui 70.728 per custodia cautelare, 11.272 per l'esecuzione della pena e 275 per l'esecuzione di una misura di sicurezza. Gli ingressi costituiscono il 3 per cento del totale dei delitti denunciati nel 2004, mentre gli ingressi per furto (12.485) costituiscono solamente lo 0,9 per cento dei furti denunciati nello stesso anno.

La terza area di effettività da prendere in considerazione è quella degli apparati. Buona parte della letteratura criminologica si è concentrata principalmente sull'operato delle forze di polizia, indicate come *gatekeeper* del sistema penale: dalla loro effettività dipende in gran parte (anche se non esclusivamente) l'effettività del sistema penale. Abbiamo già evidenziato la difficoltà di valutare i risultati delle loro attività di prevenzione della criminalità, a causa, principalmente, delle diverse funzioni cui assolvono, e della forte dipendenza del successo del controllo formale operato dalle istituzioni dal radicamento di quello spontaneo operato dai cittadini. Soprattutto a partire dagli anni Settanta, numerose ricerche anglosassoni⁴² hanno osservato l'operato del-

⁴⁰ Ci si riferisce in questo caso ai reati denunciati per i quali l'Autorità Giudiziaria ha iniziato l'azione penale.

⁴¹ Elaborazione di dati Istat.

⁴² D.H. BAYLEY, *op. cit.*, a nota 27; G.L. KELLING, *op. cit.*, a nota 28; C. NUTTALL-P. GOLDBLATT-C. LEWIS, *Reducing Offending: an Assessment of Research Evidence on Ways of Dealing with Offending Behaviour*, Home Office Research Study 187, Home Office, London, 1999; L.W. SHERMAN, «The Police», in J.Q. WILSON-J. PETERSILIA (a cura di), *Crime*, Institute of Contemporary Studies Press, San Francisco, 1995.

le forze di polizia, arrivando a mettere in dubbio le effettive capacità della polizia nel prevenire la criminalità. David H. Bayley è forse il più importante studioso contemporaneo delle polizie di tutto il mondo: negli ultimi anni ha svolto ricerche sistematiche in Australia, Gran Bretagna, Canada, Giappone, Stati Uniti. Ecco ciò che ha scritto in un suo libro del 1994, *Police for the future*:

«La polizia non previene la criminalità. Questo è uno dei più grandi segreti della vita moderna. Eppure la polizia pretende di essere la migliore difesa della società contro il crimine e continuamente sostiene che se avesse più risorse, specialmente di personale, sarebbe in grado di proteggere le comunità contro il crimine. Questo è un mito»⁴³.

La moderna strategia organizzativa delle forze di polizia si basa principalmente su due pilastri: aumento del numero di agenti e aumento delle risorse per l'investigazione criminale. Anche in Italia, la spesa pubblica in questo settore viene utilizzata per lo più per aumentare il numero degli agenti (l'aumento dal 1981 al 1996 è stato di circa 39 punti percentuali) e per migliorare le tecnologie utili alla ricerca degli autori di reato. Nessuna di queste politiche sembra però essere decisiva per la riduzione dei tassi di criminalità. Infatti:

1. uno studio finanziato dall'*Home Office* britannico (istituzione simile al nostro Ministero dell'Interno) con l'obiettivo di fare il punto sullo stato della ricerca riguardante l'efficacia di differenti strategie di polizia nel ridurre la criminalità ha indicato che: a) le variazioni del tasso di criminalità non sono in relazione con le variazioni del numero di agenti di forze dell'ordine; b) pattugliare in modo costante il territorio non ha effetti decisivi sui livelli di criminalità; c) aumentare il potere di arresto della polizia è risultato efficace, in alcuni contesti territoriali, solo per la riduzione delle violenze domestiche, ma controproducente per i reati commessi da giovani⁴⁴;

2. ripetute analisi compiute negli Stati Uniti hanno dimostrato che non c'è connessione tra numero di poliziotti e tassi di criminalità⁴⁵: a) gli studi comparativi tra diverse giurisdizioni con condizioni

⁴³ D.H. BAYLEY, *op. cit.*, a nota 27, p. 3.

⁴⁴ C. NUTTALL-P. GOLDBLATT-C. LEWIS, *op. cit.*, a nota 42, pp. 65-69.

⁴⁵ C. LOFTIN-D. MCDOWALL, «The Police, Crime, and Economic Theory: an Assessment», in *American Sociological Review*, vol. 47, 1982, pp. 393-401, ristampato in D.H. BAYLEY (a cura di), *What Works in Policing*, Oxford University

sociali simili, volti a determinare se le differenze dei tassi di criminalità dipendono dal diverso numero di poliziotti impiegati, indicano che l'andamento della criminalità ufficiale è indipendente dalla quantità di polizia esistente. Come riferisce Bayley, tra le città con popolazione superiore al milione di abitanti, Dallas ha il più alto tasso di criminalità, mentre Kansas City il più basso, eppure entrambe hanno circa lo stesso numero di poliziotti per abitante⁴⁶; b) la mancanza di connessione tra numero di poliziotti e tasso di criminalità emerge anche nell'analisi di alcuni *trend*. Per esempio, tra il 1970 e il 1990 il numero di poliziotti a tempo pieno negli Stati Uniti è cresciuto di 70.7 punti percentuali; ciononostante, i reati sono cresciuti di 78.8 punti percentuali, e i crimini violenti di 147 punti percentuali⁴⁷.

Questi risultati, tuttavia, presentano un'incertezza di fondo, legata alla cifra oscura e alla sua dipendenza dalla propensione dei cittadini alla denuncia. Come più volte abbiamo ricordato, i dati utilizzati in questi studi non rilevano solitamente tutti i reati commessi in un certo territorio, ma solo quella parte di reati di cui le forze dell'ordine hanno avuto notizia, soprattutto perché denunciati da chi li ha subiti. È possibile, dunque, ipotizzare che l'incremento dei tassi di criminalità registrata, lungi dal dimostrare l'ineffettività dell'aumento di organico impiegato nelle forze di polizia, sia invece l'effetto stesso di questo aumento. In questo senso, l'aumento del numero di agenti di polizia porterebbe a una maggiore efficacia nel controllo del territorio e a una maggiore disponibilità degli agenti nei confronti dei cittadini, che si tradurrebbe in un aumento delle denunce registrate nelle statistiche ufficiali. Lo stesso Ministero dell'Interno italiano⁴⁸ utilizza i dati sulle denunce, da una parte, come indicatori dell'andamento della criminalità (più denunce = più criminalità), dall'altra come indicatori dell'efficacia dell'attività di polizia (più persone denunciate = maggiore efficacia dell'attività di polizia).

In assenza di altri indicatori disponibili e di dati sulle variazioni della propensione alla denuncia dei cittadini in un periodo di tempo

Press, New York, 1998, pp. 10-25; D.H. BAYLEY, *op. cit.*, a nota 27, pp. 3-5; L.W. SHERMAN, *op. cit.*, a nota 42, p. 328.

⁴⁶ D.H. BAYLEY, *op. cit.*, a nota 27, p. 3.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 4.

⁴⁸ MINISTERO DELL'INTERNO, *Rapporto del Ministero dell'Interno sullo stato della sicurezza in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 453.

sufficientemente lungo – che consentirebbero di chiarire almeno in parte questa incertezza –, nel proseguire la nostra analisi assumeremo come stabile la propensione alla denuncia, e considereremo i dati sulle denunce come indicatori della criminalità reale, sul modello degli studi anglosassoni citati.

In Italia, come in altri Paesi, il costante aumento del numero di agenti delle Forze dell'Ordine sembra non aver avuto un impatto significativo sulla riduzione della criminalità. Nell'ultimo mezzo secolo, dopo un aumento del 17% delle Guardie di Pubblica Sicurezza (come allora si chiamava la Polizia di Stato) nel triennio 1945-48, dal 1950 alla fine degli anni Sessanta l'aumento degli effettivi delle Forze dell'Ordine è stato assai modesto (0,4% all'anno)⁴⁹. Nel quindicennio 1960-1975 gli agenti delle forze dell'ordine sono aumentati di circa 20 mila unità, passando da 191.863 a 210.137⁵⁰. Dal 1981 al 2001 l'organico delle forze di polizia in Italia – annoverando, in questo caso, anche gli agenti di Polizia Penitenziaria – è aumentato di circa il 60%, arrivando a 311.049 unità.

Tab. 10. – Organico delle Forze di Polizia in Italia nel 2001 (valori assoluti, tassi per 100 mila abitanti e variazione percentuale rispetto al 1981).

Forze di polizia	V.A.	Per 100 mila abitanti	Variazione % (81-01)
Arma dei Carabinieri	100.810	174,63	–
Polizia di Stato	103.371	179,06	–
Guardia di Finanza	64.127	111,08	–
Polizia Penitenziaria	42.741	74,04	–
Totale	311.049	538,82	59,7

Fonte: Ministero dell'Interno, Relazione annuale al Parlamento ex art. 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, Roma, 2001.

Si tratta di un impegno di spesa cospicuo: la spesa per gli apparati della sicurezza pubblica e della repressione giudiziaria ha rappresentato l'unico impegno di bilancio che non ha subito alcuna ri-

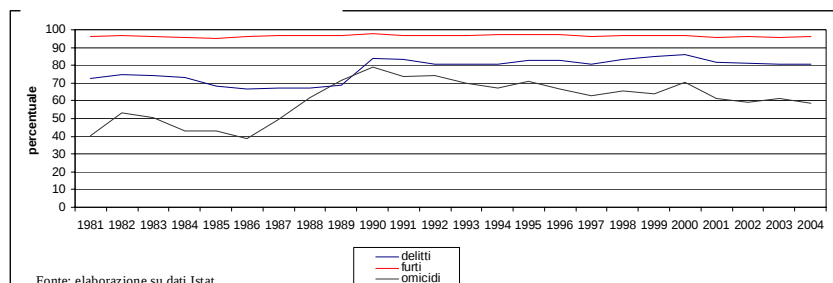
⁴⁹ *Ibidem*, p. 576.

⁵⁰ M. BARBAGLI-L. SARTORI, «L'attività delle forze di polizia», in M. BARBAGLI (a cura di), *Rapporto sulla criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 577.

duzione, ma che anzi è aumentato costantemente negli anni. Ma a questo dato non è corrisposta (e non corrisponde) necessariamente una maggiore efficacia nel controllo della criminalità, considerata la più alta percentuale di autori di reato che restano ignoti in Italia rispetto agli altri Paesi⁵¹.

In effetti, nel periodo compreso tra il 1981 e il 2001, i delitti denunciati sono più che raddoppiati⁵²; inoltre, il tasso dei delitti di cui è stato individuato l'autore – indice di chiarimento dei reati⁵³ – è diminuito per i delitti in generale e per gli omicidi, mentre è rimasto basso (meno del 5 per cento) per i furti (si veda figura 9). Per la verità, la quota dei delitti «chiariti» dipende da numerosi fattori, oltre che dall'attività delle forze dell'ordine. Tra questi, la quantità e qualità delle informazioni fornite alle Forze dell'Ordine dalle vittime, dai testimoni e dai cittadini in genere hanno un ruolo di primo piano⁵⁴. L'indice di chiarimento dei reati, dunque, non sarebbe un indicatore preciso dell'effettività degli apparati di polizia e, tuttavia, fornisce un primo elemento di riflessione sull'effettività dell'intero sistema penale italiano.

Figura 9. – Delitti, furti e omicidi denunciati dalle Forze dell'Ordine all'Autorità Giudiziaria in Italia dal 1981 al 2004: incidenza percentuale dei delitti di autore ignoto.



Fonte: elaborazione su dati Istat.

⁵¹ E.U. SAVONA, «La questione sicurezza», in *Primo rapporto sul processo di liberalizzazione della società italiana*, a cura di Società Libera, Milano, 2001, pp. 57-8.

⁵² Si veda la figura 1 nel capitolo II, par. 2.

⁵³ Nella letteratura anglosassone si parla di *cleared-up offences*, reati per i quali è stata sporta denuncia nei confronti di una persona sospettata di averlo commesso.

⁵⁴ M. BARBAGLI-L. SARTORI, *op. cit.*, a nota 50, p. 605.

Le Forze di Polizia italiane, nell'ambito della funzione di prevenzione della criminalità, esercitano per lo più un'attività di deterrenza, cioè di dissuasione dalla commissione di reati. L'arresto di chi ha già commesso un reato serve a mostrare agli altri potenziali autori di reato e a tutti i cittadini che un corpo di leggi esiste e che queste leggi vanno rispettate. Anche la presenza di polizia sulle strade (il pattugliamento) ha una funzione deterrente: serve a mostrare che lo Stato è presente ed è in grado di reagire nei casi di violazione dell'ordine sociale. L'attività di prevenzione della criminalità consiste quindi, in entrambi i casi, in un ammonimento a non commettere reati, reso evidente attraverso l'esemplarità (l'arresto di chi ha compiuto un reato) e la visibilità (la presenza sul territorio). Si ritiene, così, che aumentare le capacità investigative e il numero di agenti sul territorio siano strategie sufficienti per prevenire la commissione di reati.

I dati sopra riportati relativi alla situazione italiana, se letti tenendo conto dei risultati della ricerca internazionale sull'effetto deterrente dell'azione di polizia, gettano un primo fascio di luce sull'effettività del sistema penale italiano. Da una parte, l'incremento di personale di polizia non ha effetti rilevanti sull'ammontare complessivo dei reati e, nel contempo, non porta a un miglioramento della capacità investigativa, in particolare nei casi di omicidio. Dall'altra parte, l'incremento degli arresti, che si lega all'organizzazione di risorse e mezzi necessaria alla scoperta dell'autore del reato, sembra avere un effetto modesto sui livelli di criminalità.

In sintesi, dalla lettura di questi indicatori si trae una prima indicazione – in linea con quanto emerge dalla ricerca internazionale sul tema – di come nel suo complesso il sistema penale presenti alcune difficoltà nell'attività di contrasto della criminalità: la frequenza con cui si commettono furti in Italia, la scarsa fiducia dei cittadini nel sistema penale, il tasso di recidiva molto alto, il tasso di sentenze di condanna sul totale dei reati denunciati, l'aumento dei tassi di delitti «non chiariti» rilevano l'esistenza di un «grave» problema di effettività del sistema penale. Riteniamo che si tratti di un problema fisiologico, vale a dire legato, da una parte, all'impossibilità di mantenere la promessa moderna della sicurezza per tutti, dall'altra a un sempre crescente investimento nella risorsa penale per la regolazione della vita sociale e il controllo dei comportamenti indesiderati, che porta inevitabilmente a un'espansione dell'area penale e a una sua difficoltà di risposta alle esigenze di sicurezza delle persone.

Questo rimane, dunque, un problema ineludibile per chiunque intenda riformare il sistema in tutto o in parte.

9. *L'effettività del sistema penale italiano in prospettiva storica. Un breve excursus*

L'approfondimento sul tema dell'effettività del sistema penale consente ora di riprendere il quesito espresso all'inizio di questo capitolo, vale a dire se l'aumento dei furti a partire dagli anni Settanta dipenda da una minore effettività del sistema penale italiano, riformulandolo come segue: è stata a partire dagli anni Sessanta una progressiva perdita di effettività del sistema penale a determinare l'incremento, prima graduale e poi repentino, del numero di reati?

I dati disponibili – difficilmente reperibili per gli anni da considerare (Sessanta e Settanta) – non permettono di fornire una risposta esaustiva e definitiva a tale quesito, ma solo qualche indicazione plausibile. Consideriamo in prospettiva storica i diversi piani dell'effettività: l'effettività della norma, della sanzione e degli apparati.

Sarebbe tautologico, nel tentativo di individuare alcuni fattori legati all'aumento dei furti, rilevare che in quegli anni si è verificato un calo di effettività della norma, rilevabile dall'aumento del numero di condotte a essa non conformi. Risulta più utile, invece, osservare che nel corso degli anni Sessanta non intervenne nessuna modifica legislativa di rilievo in materia penale. Infatti, gli anni Sessanta non sono ancora quelli dell'*esplosione* della legislazione penale: per il diritto penale sono anni di *bonaccia*, che preannunciano però la ormai prossima bufera, che produrrà una poderosa legislazione penale in anni in cui il tasso di criminalità, e in particolare quello dei furti, era già aumentato sensibilmente⁵⁵. Dal Dopoguerra fino a metà degli anni Settanta nessuna legge è intervenuta per ampliare le fattispecie di furto o variare la severità delle pene previste per quel tipo di condotta. L'eventuale diminuzione di effettività della norma penale non va cercata allora in mutamenti legislativi che ne avrebbero indebolito l'efficacia deterrente: i furti agli inizi degli anni Settanta sono aumentati vistosamente nonostante la normativa non abbia subito variazioni. Inoltre, la riforma penale del 1974 – introdotta, com'è noto, con il D.L. n. 99, convertito nella legge n. 220 – ha inciso in via principale sulla possibilità di effettuare il giudizio di valenza anche per circostanze per le quali la legge determina la misura della pena indipendentemente da quella ordinaria del reato.

⁵⁵ F. PALAZZO, «La politica criminale nell'Italia Repubblicana», in L. VIOLANTE (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 12. La criminalità*, Einaudi, Torino, 1997, pp. 851-890.

Nei fatti, tale riforma, che ha ampliato la discrezionalità del giudice consentendogli di ridurre il *quantum* di pena da applicare al caso concreto, è intervenuta quando la curva dei furti si era già impennata: è difficile sostenere che la legge abbia portato a un'attenuazione della repressione penale, causa a sua volta di un aggravamento delle condizioni di sicurezza.

Come abbiamo già indicato, è piuttosto diffusa (anche se scarsamente fondata) l'opinione secondo cui le variazioni della criminalità dipendano in gran parte dalla capacità di «assicurare alla giustizia» gli autori di reato. Charles Murray⁵⁶, per esempio, ha sostenuto che vi è una relazione inversa tra numero di reati ed effettività dell'incarcerazione: quanto più è probabile che l'autore di un reato venga scoperto, arrestato, condannato e messo in carcere, tanto più basso sarà il numero di reati. Al contrario, al diminuire del rischio di incarcerazione aumenterebbe il numero di delitti. Come prove a favore della sua tesi, Murray ha riportato l'andamento dei tassi di incarcerazione e di reati denunciati nel corso di mezzo secolo negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Altri teorici della deterrenza hanno ripreso l'utilizzo di dati statistici per dimostrare che la frequenza dei crimini varia in modo inverso all'effettiva severità della punizione.

Per meglio valutare se, a partire dagli anni Sessanta, si è verificato un calo di efficacia deterrente della pena dovuto a una diminuzione delle incarcerazioni che ha influito sull'ammontare di furti commessi, proviamo ad azzardare una breve analisi in prospettiva storica dei dati italiani.

Negli anni subito dopo l'Unità d'Italia, sia le presenze che gli ingressi in carcere erano molto alti. Il tumulto di quegli anni, con l'annessione al Piemonte delle province meridionali e poi di quelle pontificie, contribuì probabilmente, insieme con il conseguente fenomeno del brigantaggio, a produrre alti tassi di detenzione. A partire dal 1880 anche in Italia, come in altri Paesi europei, si manifesta una tendenza di lungo periodo caratterizzata dal declino sia delle presenze che degli ingressi in carcere. Durante il regime fascista si assiste a una battuta d'arresto di questo *trend* e a un tendenziale aumento dei tassi di detenzione che, a partire dal 1948, riprendono a diminuire considerevolmente in concomitanza con la stabilizza-

⁵⁶ C. MURRAY, *Does Prison Work?*, Institute for Economic Affairs, London, 1997, citato in M. BARBAGLI, *Perché la criminalità negli Stati Uniti è diminuita?*, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 25.

zione politica e sociale e il *boom* economico degli anni Sessanta, raggiungendo il picco negativo del 1970. Per tutto il decennio successivo, così come in tutti i Paesi Occidentali⁵⁷, le tendenze decarcerizzanti si esauriscono, e i tassi di detenzione crescono leggermente (con un picco anomalo nel 1975), per poi riprendere a diminuire leggermente nel corso degli anni Ottanta. Riprendono a crescere, questa volta vistosamente, agli inizi degli anni Novanta. Fino al 1990 l'Italia era tra i Paesi europei con i minori tassi di carcerizzazione e repressione penale. Nell'arco del decennio successivo, probabilmente per l'affacciarsi nel dibattito sociale e politico dell'allarme sicurezza e della relativa domanda di penalità, il recupero dell'Italia è stato rapidissimo: con 100 detenuti ogni 100.000 abitanti (dato superiore a Francia e Germania ma non alla Gran Bretagna), l'Italia si avvicina ai Paesi a più elevato indice di carcerizzazione⁵⁸. Un andamento simile si ravvisa per il tasso di condanne⁵⁹, soprattutto quelle che si riferiscono ai reati di furto. Dal secondo Dopoguerra alla fine degli anni Sessanta, le condanne per furto sono in rapida diminuzione (mentre quelle per la totalità dei delitti rimangono stabili); negli anni Settanta aumentano, per poi diminuire ancora negli anni Ottanta, e riprendere ad aumentare vistosamente per tutti gli anni Novanta, fino a toccare nel 2000 il più alto numero di condanne per furto e per la totalità dei delitti del XX secolo.

Interpretando questi andamenti all'interno della visuale suggerita

⁵⁷ M. PAVARINI, «La criminalità punita. Processi di carcerizzazione nell'Italia del XX secolo», in L. VIOLANTE (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 12. La criminalità*, Einaudi, Torino, 1997, pp. 983-1031.

⁵⁸ Contestualmente, anche l'area penale esterna – vale a dire l'applicazione delle misure alternative alla detenzione – si dilata notevolmente, caratterizzandosi non tanto come modalità alternativa o sostitutiva rispetto alla detenzione, ma piuttosto come area di esecuzione penale complementare: le misure diverse dal carcere operano «come “integratori di sistema”, che intervengono insieme o dopo o a fianco o in luogo, ma sempre correlati con una pena detentiva. L'unica radicale alternativa alla detenzione è la sanzione pecuniaria, che però – non soltanto in Italia – non riesce a coprire l'area dell'illecito penale alla quale si ritiene appropriata la detenzione e che, in particolare nel nostro sistema, resta tuttora, nei fatti, marginalissima» (G. TAMBURINO, «Misure alternative e pene sostitutive – Le prassi», in CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena. In ricordo di Adolfo Beria di Argentine*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 59). Cfr. anche M. PAVARINI, *op. cit.*, a nota 57.

⁵⁹ Cfr. D. MELOSSI, «Andamento economico, incarcerazione, omicidi e allarme sociale in Italia: 1863-1994», in L. VIOLANTE (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 12. La criminalità*, Einaudi, Torino, 1997, 37-64.

da Murray, dovremmo affermare che il periodo che va dal Dopoguerra agli anni Sessanta – periodo in cui le condanne per furto diminuiscono e, conseguentemente, diminuiscono gli ingressi in carcere –, si caratterizzerebbe per un progressivo indebolimento della forza dissuasiva dello strumento penale, che determinerebbe un duplice effetto nel decennio successivo: l'aumento dei delitti e, contestualmente, la ripresa del vigore deterrente dello strumento penale (aumento di condanne e di incarcerazioni), che a sua volta porterebbe, nel corso degli anni Ottanta, a una stabilizzazione dell'andamento dei furti. Anche l'aumento di furti avvenuto negli anni Novanta potrebbe trovare risposta nella ridotta efficacia deterrente del sistema penale verificatosi negli anni Ottanta, mentre le tendenze alla diminuzione dei reati dei primi anni del nuovo Millennio sarebbe la conseguenza di una nuova spinta repressiva degli anni Novanta.

Questa spiegazione, che ripercorre e dà sostegno al senso comune che vede nello strumento penale l'unica soluzione certa ai problemi di criminalità, presenta per la verità alcuni punti oscuri e rischia di deviare l'attenzione dalla complessità del fenomeno criminale.

La constatazione secondo cui la stragrande maggioranza dei furti è di autore ignoto pone già in seria difficoltà la tenuta esplicativa della teoria della deterrenza. A ciò si aggiunga quella quota di furti che non viene denunciata e che, dunque, sfugge totalmente alla conoscenza del sistema penale. Se il compimento del gesto criminale si basasse principalmente su una valutazione dei costi-benefici, a ben vedere, pochi di noi avrebbero dubbi sull'*utilità* di rubare, vista la scarsa probabilità di subire le conseguenze penali del gesto.

Ma gli elementi dubbi non si fermano qui. Murray, analizzando i dati di Stati Uniti e Regno Unito, sostiene che una diminuzione del tasso di criminalità è in gran parte riconducibile a un aumento del tasso di incarcerazione, e viceversa: in entrambi i Paesi il rischio di incarcerazione per gli autori dei reati di strada è diminuito per molti anni (dal 1954 fino all'inizio degli anni Novanta in Gran Bretagna, dal 1961 al 1974 negli Stati Uniti). In quegli stessi anni in cui diminuiva l'incarcerazione aumentava il numero di reati. Anche senza considerare il corpo di ricerche anglosassoni che dimostrano il modesto effetto della funzione deterrente delle incarcerazioni sulla riduzione dei tassi di criminalità⁶⁰, in Italia le variazioni dei tassi di incarcerazione e di criminalità non sono avvenute con le stesse mo-

⁶⁰ Si fa riferimento a risultati di ricerche già citate precedentemente.

dalità descritte da Murray per il mondo anglosassone: le variazioni in aumento e in diminuzione dei tassi dei delitti denunciati, delle condanne e delle incarcerazioni sono quasi del tutto contestuali: gli anni Settanta e gli anni Novanta sono periodi in cui quasi all'unisono aumenta la criminalità registrata e la risposta penale e repressiva, mentre gli anni Ottanta e i primi anni del Duemila sono periodi di stabilizzazione o leggera riduzione sia della criminalità che della risposta penale. In Italia, quindi, la relazione tra tassi di incarcerazione e tassi di criminalità denunciata appare diretta e non inversa, aprendo a tutt'altri scenari interpretativi.

Si può avanzare l'ipotesi che se, da una parte, la spinta repressiva, misurata attraverso il tasso di incarcerazione, aumenta negli anni Settanta, l'effettività del sistema penale, d'altra parte, diminuisce: lo dimostrano i dati sull'aumento della quota di delitti con autore ignoto⁶¹ e sulla diminuzione delle percentuali di sentenze di condanna sul totale dei delitti denunciati⁶². L'aumento dei reati sarebbe dunque l'effetto di una ridotta capacità del sistema penale di contrastare il fenomeno criminale. Ma anche in questo caso l'ipotesi contraria appare più sostenibile: il forte aumento dei delitti e dei furti a partire negli anni Sessanta e Settanta ha riversato sul sistema penale un carico di lavoro tale da limitarne l'effettività. Rimane dunque aperta la ricerca di una spiegazione all'aumento della criminalità in quegli anni.

Mantenendo, invece, la direzione della relazione espressa da Murray, secondo cui l'andamento del tasso di criminalità è in gran parte riconducibile all'andamento del tasso di incarcerazione, e vista la concomitanza dei due fenomeni in Italia nel corso degli anni Settanta, si potrebbe ipotizzare che la spinta repressiva, ben lungi dal costituire un freno alla commissione di reati (in particolare furti e omicidi), contribuisce all'emersione di una maggiore quantità di comportamenti illegali che sarebbero altrimenti rimasti nascosti, secondo l'equazione «*più repressione uguale più reati registrati*».

Alla luce di questa ipotesi, negli anni Settanta e Novanta non si sarebbe assistito a un «reale» aumento di criminalità, ma solo a una maggiore capacità⁶³ o determinazione delle istituzioni della Giusti-

⁶¹ Si veda figura 9.

⁶² Si veda figura 8.

⁶³ Per il concetto di *capacity* si rimanda ad A. CERETTI-R. CORNELLI, «Nuove configurazioni del controllo sociale tra sistema penale e psichiatria», in *Criminalia*, I, 1, 2006, pp. 323-350.

zia Penale nel fare emergere reati prima «nascosti», e cioè un'estensione dell'area del controllo formale sui comportamenti illegali.

Una criminologa americana, Katherine Beckett⁶⁴, nella sua analisi critica del concetto di *High Crime Societies* di David Garland⁶⁵, ha messo a confronto i dati registrati nelle statistiche ufficiali statunitensi – che, com'è noto, dipendono dalla propensione alla denuncia delle persone oltre che dalle scelte di criminalizzazione adottate, *de jure* o *de facto*, dalle agenzie di controllo – con i dati delle indagini di vittimizzazione – che si basano sulla volontà e la memoria delle persone nel riportare fatti di reato subito e che hanno il vantaggio di rilevare una certa quota di reati sommersi. Se i dati registrati indicano un aumento dei tassi di criminalità a partire dagli anni Sessanta e fino ai primi anni Novanta, i dati delle indagini di vittimizzazione, sostiene Beckett, dimostrano invece una sostanziale stabilità della criminalità reale, che rimane tendenzialmente allo stesso livello fino agli anni del declino del 1992-93: l'aumento della criminalità registrata a partire dagli anni Settanta sarebbe dovuta, quindi, a un aumento della propensione alla denuncia o a una maggiore efficienza delle agenzie di controllo nell'arrestare o ricevere le denunce. Come sottolinea un'analista di tendenze criminali americane, Robert M. O'Brien:

«il periodo di 20 anni dal 1973 al 1992 non è un periodo di tassi di criminalità violenta sempre in aumento. È invece un periodo in cui aumenta la produttività della polizia in termini di registrazione dei crimini che accadono»⁶⁶.

È possibile, quindi, che anche in Italia a partire dagli anni Settanta e fino ai nostri giorni il numero dei reati non sia aumentato ma sia aumentata, invece, la propensione alla denuncia dei cittadini e la capacità d'indagine o di registrazione dei reati da parte delle Forze di Polizia?

L'assenza in Italia di una serie storica di dati raccolti tramite in-

⁶⁴ K. BECKETT, «Crime and Control in the Culture of Late Modernity», in *Law and Society Review*, vol. 35, n. 4, 2001, pp. 899-930.

⁶⁵ D. GARLAND, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Late Modernity*, Oxford University Press, Oxford, 2001 (trad. it. *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Il Saggiatore, Milano, 2004). Riprenderemo più avanti il concetto di *High Crime Society*.

⁶⁶ R.M. O'BRIEN, «Police Productivity and Crime Rates: 1973-1992», in *Criminology*, vol. 34, n. 2, 1996, citato in K. BECKETT, *op. cit.*, a nota 64, p. 916.

chieste di vittimizzazione⁶⁷ rende difficoltosa la verifica empirica dell'ipotesi dell'ampliamento dell'area del controllo formale. È però ipotizzabile che alcuni cambiamenti nell'organizzazione delle Forze di Polizia tra gli anni Sessanta e Settanta abbiano portato a un aumento del controllo (e quindi della criminalità registrata) sui comportamenti illegali. Il semplice dato del costante aumento del personale delle Forze di Polizia dal 1948 a oggi⁶⁸ indica, con tutta probabilità, una progressiva maggiore disponibilità di personale per il controllo del territorio e per la registrazione di reati.

Questo livello di analisi, tuttavia, non consente di comprendere la complessità della «svolta» nell'andamento della criminalità negli anni Settanta. Anche riuscendo a dimostrare che la criminalità *reale* non ha subito variazioni (e dato il forte aumento della criminalità *registrata*, ciò è fortemente dubbio) e che ciò che è aumentato è il controllo sui comportamenti illegali derivato da mutamenti organizzativi e gestionali del sistema penale, non ci si potrebbe in ogni caso esimere dal domandarsi quali mutamenti – culturali, economici, sociali – sono intervenuti tali da modificare (e, in un gioco di continui rimandi, essere modificati da) le pratiche istituzionali di controllo.

Il discorso criminologico deve necessariamente ampliare il proprio orizzonte.

Attraverso l'analisi dei dati disponibili abbiamo espresso alcune perplessità sull'esistenza di una relazione di causa-effetto tra effettività del sistema penale e andamento dei reati, in particolare dei furti. Sottolineiamo ora come i limiti di queste spiegazioni non si esauriscono nel mancato riscontro a livello empirico delle relazioni causali ipotizzate, bensì riguardano i loro stessi presupposti epistemologici, tra cui la pretesa di trovare relazioni lineari per dinamiche complesse.

Non solo, quindi, è infondato sostenere, sulla base dei dati disponibili, che l'aumento dei reati sia l'effetto di legislazioni penali più morbide e/o di un sistema penale meno repressivo o efficace: è la stessa centralità del sistema penale che, a nostro avviso, va ridi-

⁶⁷ Si ricorda, infatti, che la prima indagine italiana di vittimizzazione è molto recente, del 1997-98, e che l'Italia ha partecipato all'indagine internazionale di vittimizzazione (ICVS) solo nel 1989.

⁶⁸ M. BARBAGLI-L. SARTORI, *op. cit.*, a nota 50, p. 577. Si veda anche l'aumento del numero delle identificazioni per controllo, quasi raddoppiato dal 1985 al 2002 (*ibidem*, pp. 590-91), e l'aumento del 35 per cento di agenti di polizie private, dal 1981 al 1996 (R. CORNELLI, *op. cit.*, a nota 24, p. 563).

mentionata al fine di una comprensione più ampia del furto quale fenomeno sociale.

Nel prossimo capitolo intendiamo approfondire proprio questo aspetto della ricerca criminologica, per offrire l'adozione di un *altro sguardo* in grado di restituire complessità all'interpretazione delle dinamiche dei furti nella società contemporanea.

CAPITOLO V

Furto e sistema proprietario

SOMMARIO: 1. La complessità del campo delle pratiche penali. – 2. Miracolo economico e rivoluzione sociale. – 3. La via consumistica al benessere. – 4. Mutamenti sociali. – 5. Trasformazione culturale. – 6. L'affermazione del pensiero anti-capitalista e la conflittualità degli anni Settanta. – 7. L'impatto delle trasformazioni sociali sul furto e sulla proprietà. – 7.A) L'impatto delle trasformazioni sociali sul furto. – 7.B) Proprietà e società tardo-moderne: l'affermazione del «sistema proprietario». – 8. La difesa della proprietà nell'Italia contemporanea.

1. La complessità del campo delle pratiche penali

Come scrive uno di noi¹ nella *Presentazione* all'edizione italiana del libro *Pena e società moderna* di Garland, la penalità, o «campo delle pratiche penali», è una rete complessa, in cui s'intrecciano istituzioni (tribunali, carceri, ospedali psichiatrici giudiziari, servizi sociali, case di lavoro, case di rieducazione, riformatori giudiziari, ecc.) e varie forme di relazioni supportate da agenzie, ideologie, pratiche discorsive, tra cui vanno annoverate anche quelle criminologiche, sociologiche e psichiatrico-forensi. Ciascuna istituzione che rientra nel campo delle pratiche penali è fondata e regolata sulla base di precise relazioni interne, ma al tempo stesso è in costante rapporto con un insieme di pratiche sociali e istituzionali – la politica, l'economia, ecc. – che sembrano stare al suo esterno. Molti studiosi hanno di fatto affrontato il problema di tale relazione come se si trovasse di fronte a due ambiti separati, di cui il secondo esterno al primo. È un tipo di approccio che ha ispirato storie sociali della pena che parlano di una *pressione*, o *influenza*, di una sfera sull'altra. È possibile, invece, pensare alla penalità come a una precisa a-

¹ A. CERETTI, «Presentazione», in D. GARLAND, *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, Il Saggiatore, Milano, 1999, pp. 9-25.

rea istituzionale attraversata da una serie di rapporti sociali tra loro differenti. Le relazioni politiche, ideologiche, economiche non si limitano a «influenzare», «modellare» o a «fare pressione» sulla penality, bensì operano attraverso di essa e sono materialmente iscritte nelle sue pratiche².

La natura, la forma e il contenuto del campo delle pratiche penali non è dunque determinato sotto ogni profilo dal «problema della delinquenza» e dalle risposte politiche, sociali, istituzionali che il fatto delittuoso invoca. Si può affermare, invece, in senso più generale, che la penality definisce e racchiude la criminalità in quanto *indica* – attraverso la norma penale – i comportamenti che sono considerati reato, *identifica* – attraverso l'attività giurisdizionale – i comportamenti che rispondono a queste categorie, e *produce* una conoscenza sociale riguardo al significato ufficiale e alle caratteristiche della criminalità – intesa come fatto morale, medico-legale, psichiatrico-forense.

Anche la criminalità, dunque, va osservata e interpretata *all'interno* del campo delle pratiche penali.

Il furto, in quanto comportamento individuale di sottrazione di beni altrui, costituisce un *evento*, qualcosa che accade, ma esso viene compreso e produce significato in quanto istituto penale che *indica* i comportamenti indesiderati. Mentre indica, l'istituzione penale contribuisce a stabilire dei principi politico-morali e a formare il nostro universo simbolico.

Le relazioni tra penality e criminalità non vanno affrontate dunque come se ci si trovasse di fronte ad ambiti separati, l'uno esterno all'altro (e in rapporto di causa-effetto), ma come a un'unica sfera, un'area in cui la molteplicità delle possibili relazioni di causa-effetto, che s'intrecciano inestricabilmente, trovano una possibilità di comprensione nelle attribuzioni di significato che le istituzioni operano. In tal senso, la presenza massiccia del «furto» nella nostra società può essere considerata un indicatore delle sensibilità e delle «mentalità» prodotte dalla società e proiettate nella stessa, che attraversano il campo penale e si depositano nelle istituzioni dando loro forma e pensiero.

Il furto ha assunto, negli ultimi quarant'anni, una centralità inedita, nel suo aspetto fenomenico, nelle preoccupazioni sociali e politiche e nelle pratiche penali. Lo studio criminologico sul furto non può costringersi all'interno dei confini classici della ricerca empirica

² *Ibidem*, p. 21.

unifattoriale o multifattoriale, ma deve tentare di spiegare questa centralità adottando uno sguardo ampio che lo situi all'interno delle dinamiche socio-economiche, istituzionali e culturali e lo consideri fondamentale per la comprensione dell'era tardo-moderna.

Alla luce di tutto ciò, nei prossimi paragrafi (dal par. 2 al par. 6) intendiamo descrivere – senza alcuna pretesa di esaustività – alcuni tratti essenziali dei contesti socio-economici, istituzionali e culturali entro cui l'Italia, a partire dalla fine degli anni Cinquanta del XX secolo, ha iniziato a caratterizzarsi come società del benessere, da un lato, e *High Crime Society*, dall'altro.

Da questi scenari cercheremo di trarre alcune indicazioni sulla centralità del «furto» nelle società tardo-moderne o, più precisamente, del bene che attraverso l'istituzione del furto si vuole tutelare, la «proprietà» (parr. 7 e 8).

2. *Miracolo economico e rivoluzione sociale*

L'aumento dei furti e, più in generale, di tutti i delitti denunciati, graduale nel corso degli anni Sessanta e repentino dal 1970 al 1976, si colloca in Italia in un periodo di intensa trasformazione economica, sociale, culturale e istituzionale. Paul Ginsborg parla di una vera e propria «rivoluzione sociale»:

«negli anni tra il 1958 e il 1963 si assistette all'inizio di una rivoluzione sociale [...]. In meno di due decenni l'Italia cessò di essere un paese con forti componenti contadine, divenendo una delle nazioni più industrializzate dell'Occidente. Il paesaggio rurale e urbano, così come le dimore dei suoi abitanti e i loro modi di vita, cambiarono radicalmente»³.

Alla fine degli anni Cinquanta l'Italia, come le altre società occidentali, entra in una fase che, col senno di poi, viene ritenuta del tutto eccezionale, forse unica. *L'Età dell'oro*, come la definisce Eric J. Hobsbawm⁴, caratterizza tanto gli Stati Uniti quanto l'Europa occidentale, ma se per i primi quell'epoca non fu così rivoluzionaria, essendo in continuità con l'espansione economica degli anni della

³ P. GINSBORG, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988*, Einaudi, Torino, 1989, p. 286.

⁴ *Ibidem*, p. 303.

Seconda Guerra mondiale, con gli anni Sessanta l'Europa occidentale fece un balzo in avanti e, nel giro di qualche anno, uniformandosi al modello di sviluppo statunitense, divenne una società opulenta, nei fatti e nelle percezioni. Nei fatti: la produzione mondiale di manufatti quadruplicò dai primi anni Cinquanta fino ai primi anni Settanta, e il commercio mondiale di manufatti crebbe di dieci volte. E nelle percezioni, soprattutto degli economisti: si iniziò a dare per certa la condizione di straordinaria prosperità anche per il futuro⁵.

Il *boom* economico, in Italia, si caratterizzò per una produzione legata all'industria metalmeccanica e petrolchimica, orientata all'esportazione di quei prodotti che erano richiesti nei vari Paesi industriali più avanzati che possedevano un reddito pro-capite più elevato. Così, in Italia vi fu una straordinaria crescita dell'industria elettrodomestica: se nel 1951 l'Italia produceva 18.500 frigoriferi, nel 1967 si raggiunsero le 3.200.000 unità; sempre nel 1967 l'Italia era diventata il maggiore Paese produttore di lavatrici e lavastoviglie in Europa. La produzione automobilistica, dominata dalla Fiat, fu per molti versi il settore propulsivo dell'economia. Vi fu anche una forte espansione della produzione di macchine da scrivere, che nel giro di pochi anni (1957-1961) aumentò più di quattro volte. Nel 1961 gli occupati nell'industria avevano raggiunto il 38 per cento della popolazione lavoratrice, i lavoratori del terziario erano il 32 per cento, mentre l'occupazione dell'agricoltura era scesa notevolmente, e costituiva il 30 per cento della forza-lavoro, contro il 42,2 per cento del 1951⁶.

Questa rapida crescita economica alimentava, nel mentre si realizzava, profondi mutamenti strutturali: tra questi la corsa al benessere incentrata sulla *proprietà di beni di consumo privati*, l'ampliarsi dello squilibrio tra Nord e Sud e la trasformazione delle città.

3. La via consumistica al benessere

La crescita della produzione innescò anche in Italia, sia pure più lentamente che in altri Paesi europei, la formazione di un'economia di

⁵ E.J. HOBSBAWM, *Age of Extremis. The Short Twentieth Century 1914-1991*, Pantheon Books, 1997 (trad. it. *Il secolo breve. L'epoca più violenta della storia dell'umanità*, BUR, Milano, 2000, p. 307).

⁶ P. GINSBORG, *op. cit.*, a nota 3, p. 291.

consumo di massa, fondata sulla ricerca del benessere. Rispetto agli anni bui del Dopoguerra, in molte famiglie si respirò un'aria nuova: se nel periodo 1951-1961 le spese per i consumi primari, pur scendendo in percentuale rispetto al periodo post-bellico, ammontano ancora a più del 75 per cento del *budget* familiare e, tra queste, quella per l'alimentazione è ancora il 65 per cento del totale dei consumi privati, nel decennio successivo i consumi primari scendono sotto il 50 per cento della spesa complessiva delle famiglie italiane. Con gli anni diminuiscono ulteriormente le spese per l'alimentazione: dal 35,8 per cento del 1973 al 28 per cento del 1985, e ancora al 22,7 per cento nel 1993: nell'arco di un trentennio si è compiuta una drastica modificazione delle spese della famiglia italiana, iniziata in modo massiccio proprio a partire dagli anni Sessanta⁷. Ma una crescita orientata principalmente all'esportazione, come fu quella italiana del *boom* economico, comportò un'enfasi sui beni di consumo privati, spesso su quelli di lusso, senza un corrispettivo sviluppo dei consumi pubblici.

«Scuole, ospedali, case, trasporti, tutti i beni di prima necessità, restarono parecchio indietro rispetto alla rapida crescita della produzione di beni di consumo privati [...]. Il modello di sviluppo sottinteso al "boom" (o che al "boom" fu permesso di assumere) implicò una corsa al benessere tutta incentrata su scelte e strategie individuali e familiari, ignorando invece le necessarie risposte pubbliche ai bisogni collettivi quotidiani»⁸.

E i principali settori in cui s'investì il denaro familiare furono la casa e i mezzi di trasporto privati (principalmente le automobili). A partire dagli anni Sessanta il ruolo della casa subisce una trasformazione: da casa-rifugio a *status symbol*⁹: vede l'ingresso dei primi elettrodomestici per la preparazione del cibo e per lo svago (televisioni e Hi-Fi, poi affiancati in anni più recenti da videoregistratori, video-giochi, pc, lettori dvd, in un processo di continuo ampliamento dell'offerta d'intrattenimento domestico attraverso una sempre più capillare offerta di prodotti elettronici portatili); si separa in spazi funzionali (cucina, soggiorno o *living room*, bagno non più esterno all'abitazione e zona notte).

⁷ M. LIVOLSI, «Consumi e vita quotidiana», in M. FIRPO-N. TRANFAGLIA-P.G. ZUMINO (a cura di), *Guida all'Italia contemporanea 1861-1997*, vol. IV, 1999, pp. 94-95.

⁸ P. GINSBORG, *op. cit.*, a nota 3, p. 292.

⁹ M. LIVOLSI, *op. cit.*, a nota 7, p. 96.

«[...] la casa diventa sempre più luogo di investimento di risorse (in base ai dati Istat del 1993, si spende per l'abitazione nel suo complesso quasi un terzo dell'intero *budget* familiare) e di riprogettazione in base ai nuovi bisogni e stili di vita che si vanno affermando»¹⁰.

Più in generale, gli oggetti subiscono una trasformazione simbolica. Se negli anni Cinquanta i beni di consumo sono ancora valutati per la loro funzionalità, il *boom* economico mette in circolazione un'enorme quantità di prodotti che si differenziano e si rinnovano (modificando a volte semplicemente forma e colore, rimanendo inalterate funzione e utilità) per incontrare i gusti e gli stili di vita e, più spesso, per contribuire a modificarli. In questo senso, è a partire dagli anni Sessanta che gli oggetti assumono la connotazione di *status symbol*: perdono progressivamente la loro materialità o funzionalità e acquistano una funzione di indicatore di prestigio e, più propriamente, di simboli, cioè di promesse di significati possibili¹¹.

Il miracolo italiano, inoltre, fu un fenomeno essenzialmente settentrionale: al Nord vi era una forte concentrazione di capitali e capacità professionali. L'industrializzazione nella c.d. Terza Italia (principalmente Emilia-Romagna e Toscana) ebbe caratteristiche diverse rispetto a quella in Lombardia e Piemonte, con una diffusione delle piccole e medie fabbriche, spesso sotto i 20 addetti, con movimenti migratori spesso interni alle regioni (dalle campagne alle città) e con una crescita che raggiunse il suo culmine più tardi, negli anni Settanta. Ma il miracolo, per compiersi, ebbe necessità di attrarre la popolazione attiva del meridione: tra il 1951 e il 1971, la distribuzione geografica della popolazione subì uno sconvolgimento. Tra il 1871 e il 1991 la distribuzione della popolazione italiana per grandi aree geografiche non muta: Centro, Nord e Sud conservano intatto il loro peso relativo. Ma la massima alterazione di questa proporzione, a favore del Centro-Nord, si ha negli anni intorno al 1921, a seguito della forte emigrazione verso l'estero, e negli anni intorno al 1971, in corrispondenza delle migrazioni interne¹². In tutto, tra il 1955 e il 1971 più di nove milioni di italiani furono coinvolti in migrazioni interregionali, ed erano soprattutto persone giovani

¹⁰ *Ibidem*, p. 97.

¹¹ *Ibidem*, p. 100.

¹² E. SORI, «Demografia e movimenti di popolazione», in M. FIRPO-N. TRANFAGLIA-P.G. ZUMINO (a cura di), *Guida all'Italia contemporanea 1861-1997*, vol. IV, 1999, p. 4.

provenienti per la maggior parte da comuni rurali del Sud, e diretti verso Roma e l'Italia del Nord¹³.

4. *Mutamenti sociali*

Il mutamento sociale più rilevante e che costituisce un punto di non ritorno nella storia recente è la morte della classe contadina. All'inizio degli anni Ottanta nessun Paese a occidente della Cortina di ferro aveva più del 10 per cento della popolazione impegnato in agricoltura, a eccezione dell'Irlanda e dei Paesi Iberici¹⁴. In Italia lo svuotamento delle campagne si affiancò e intersecò ai movimenti migratori interni da Sud verso Nord, e questo flusso improvviso di persone ebbe effetti di trasformazione profonda delle città e delle cinture metropolitane. Le città settentrionali erano assolutamente impreparate per un afflusso così massiccio, e le famiglie immigrate erano pertanto costrette a vivere, proprio negli anni del miracolo, in condizioni estremamente precarie. Alla precarietà dell'abitazione si sommavano precarietà delle condizioni di lavoro (fino al 1960 il reclutamento di personale veniva gestito da cooperative, soprattutto nella città di Torino, poi dichiarate fuori legge) e della tutela sanitaria – del tutto inadeguata anche nel Nord perfino alle esigenze degli abitanti negli anni precedenti alle migrazioni interne. Nel corso degli anni Sessanta, le condizioni di vita degli immigrati migliorarono notevolmente soprattutto per effetto della costruzione di «palazzoni» e quartieri operai nelle zone periferiche delle grandi città del Nord, che se non altro permisero alla maggior parte delle famiglie di avere un'abitazione con un bagno e il riscaldamento. Lo sviluppo urbanistico si realizzò, tuttavia, in modo spontaneo, disordinato e senza controlli, provocando mutamenti a volte catastrofici dei paesaggi urbani e rurali. Il ritardo nell'approvazione della riforma urbanistica, che avvenne in modo parziale solo nel 1967 – con la sua entrata in vigore l'anno successivo, quando ormai le tendenze tra-

¹³ La popolazione di Milano, la «capitale del miracolo», crebbe in modo consistente. Alcune zone periferiche videro aumentare la propria popolazione di ben cinque volte. A San Donato Milanese gli abitanti crebbero da 2.667 nel 1951 a 15.422 nel 1966. Milano città crebbe di circa 400.000 unità in quindici anni. Cfr. J. FOOT, *Milano dopo il miracolo. Biografia di una città*, Feltrinelli, Milano, 2001, p. 58.

¹⁴ E. HOBSBAWM, *op. cit.*, a nota 5, p. 342.

sformative dell'assetto urbano erano difficilmente reversibili – fu la manifestazione più evidente del trionfo dell'approccio minimalista alle riforme sociali da parte dei Governi che si susseguirono, che di fatto lasciò massima libertà all'iniziativa privata, sia nel settore edilizio che in ogni altro settore del miracolo (tranne quello radiotelevisivo).

Il paesaggio urbano, estraneo e a tratti spaventoso per chi era abituato a vivere in campagna, divenne perlopiù irriconoscibile da parte di chi ci aveva vissuto fino a quel momento:

«[...] la strada o il cortile di Torino non sono la strada o il cortile di Lucera o di Piazza Armerina, e gli scompensi, le insufficienze, i problemi che derivano da queste carenze familiari e ambientali non sono semplici. [...]. La comunità, se pur esiste, non ha le risorse straordinarie della comunità rurale»¹⁵.

Al disorientamento spaziale corrispose un disorientamento relazionale. Se da una parte la modernizzazione portava a una maggiore prosperità materiale, che significava possibilità di vivere decentemente, di stare al caldo, di mangiare bene, di allevare i figli senza rischi di malformazioni o denutrizioni, dall'altra parte la rincorsa al benessere aveva stimolato un interesse sempre più esclusivo per i prodotti di consumo e un più spiccato individualismo. La dinamica del miracolo economico contribuì, in altre parole, ad accentuare l'atomizzazione della società civile: nuclei familiari monoreddito, composti da sempre meno persone, vivono in piccoli e confortevoli appartamenti, ma sempre più isolati, inseriti in palazzoni e quartieri anonimi in cui gli spazi per la vita comunitaria sono ridotti. E l'ampia diffusione di prodotti di consumo (elettrodomestici, televisori, automobili) accentua l'isolamento delle persone dal contesto di vita sociale e la privatizzazione del tempo libero. Nel 1962, solo otto anni dopo le prime trasmissioni televisive, i proprietari di televisioni in alcuni nuovi quartieri periferici di Milano erano già più del 90 per cento; dai risultati di alcune ricerche compiute in quegli anni emerge come la stragrande maggioranza di coloro che possedevano un televisore lo utilizzavano spesso, più della metà quotidianamente¹⁶. «La televisione aveva sostituito, o minacciava di sostituire, quasi tutte le

¹⁵ G. FOFI, *L'immigrazione meridionale a Torino*, Feltrinelli, Milano, 1975, p. 231.

¹⁶ J. FOOT, *op. cit.*, a nota 13, p. 43.

altre attività classiche del tempo libero (radio, cinema, bar) per quasi tutti gli abitanti sia dei quartieri nuovi sia di quelli vecchi»¹⁷.

5. *Trasformazione culturale*

«In modi diversi, e a differenti livelli, i cambiamenti occorsi tra il 1954 e il 1962 diedero alla formazione dell'Italia contemporanea un contributo non meno importante di quello del decennio precedente. Se i lineamenti politici e culturali della ricostruzione vennero fissati negli anni del primo dopoguerra, il decennio seguente vide una profonda trasformazione nei modelli di vita economica e sociale. Da una condizione di povertà e semplicità in cui il mezzo di trasporto più diffuso era la bicicletta, e un buon paio di scarpe era, relativamente parlando, un lusso, il Paese passò a una situazione in cui televisori e automobili divennero elementi consueti della vita quotidiana. Costumi, atteggiamenti, e un intero modo di vita espressione di un'esperienza che era il distillato di tradizioni profondamente radicate si dissolsero, dando spazio al trionfo di nuove prospettive, aspirazioni e simboli materiali. [...]. Non può esserci dubbio sul fatto che in questa fase antichi equilibri della società italiana vennero spezzati, e altri profondamente modificati [...]. La caratteristica dominante di questo periodo fu la modernizzazione culturale secondo i miti e i modelli del capitalismo consumistico»¹⁸.

Nelle parole di Stephen Gundle si coglie che il processo di trasformazione di cui stiamo parlando ha toccato ogni aspetto della vita quotidiana, e principalmente la vita e l'utilizzo del tempo libero.

A partire dal 1951 si assiste a una riduzione del numero medio di componenti della famiglia, all'interno di una più generale tendenza alla diminuzione della dimensione media della famiglia italiana che si registra negli ultimi 130 anni (da 4,7 nel 1861 a 2,8 nel 1991). Questa diminuzione dipende innanzitutto dalla forte diminuzione del numero medio dei figli conviventi, effetto per lo più della caduta della fecondità che interessa l'Italia dagli anni Ottanta del XIX secolo con poche eccezioni (tra queste rileva il periodo degli anni Ses-

¹⁷ *Ibidem*, p. 44.

¹⁸ S. GUNDLE, *Between Hollywood and Moscow. The Italian Communists and the Challenge of Mass Culture 1943-1991*, Durhan, London, 2000 (trad. it. *I comunisti italiani tra Hollywood e Mosca*, Giunti, Firenze, 1995, pp. 150-2).

santa in cui si ha un'impennata della natalità), ma anche dalla scomparsa di terze persone non legate alla famiglia da vincoli parentali, presenti nel prototipo molto comune di famiglia otto-novecentesca. Con la riduzione della dimensione della famiglia si è parallelamente assistito alla crescente proporzione della popolazione che vive in una famiglia classica, coniugale e mononucleare; altrettanto in crescita sono le famiglie costituite da un solo membro, le coppie senza figli e il genitore con figli senza coniuge, ma non vedovo. A partire dagli anni Sessanta, in altri termini, si registra una forte accelerazione dei processi di parcellizzazione della famiglia e di proliferazione del numero di famiglie¹⁹.

Cosa è accaduto in quegli anni? Innanzitutto si assiste a un passaggio, graduale fino al *boom economico* e repentino negli anni Sessanta, dalla famiglia parentale alla coppia coniugale. Le migrazioni interne hanno accelerato la dinamica di frantumazione del nucleo parentale allargato: ragazzi e giovani famiglie si spostavano al Nord e nelle grandi città, lasciando spesso le famiglie di origine «al paese»; in queste famiglie, la discendenza numerosa non era più un investimento di tipo previdenziale per una vecchiaia assistita dei genitori, bensì un costo per i bilanci familiari; tanto più che la preoccupazione per l'accudimento dei figli in famiglie in cui la donna, più libera e disponibile a inserirsi nel mercato del lavoro (anche in mansioni qualificate e con aspirazioni di carriera) costituiva un disincentivo a procreare. Inoltre, in tutta Europa, in pochi anni si assiste a una vera e propria rivoluzione nel modo d'intendere la condotta sessuale, il rapporto di coppia e la procreazione: fatti prima inaccettabili perché contrari alla legge, alla religione e alla morale corrente, trovano dopo qualche anno addirittura riconoscimenti legislativi. In Italia, in pochi anni viene legalizzato il divorzio (1970), viene profondamente riformato il diritto di famiglia (1975) e viene depenalizzata l'interruzione volontaria di gravidanza (1978). Dentro le famiglie iniziarono a sgretolarsi i vecchi modelli autoritari, tra uomini e donne, ma ancor più rapidamente tra genitori e figli. La gioventù divenne un attore sociale indipendente. Il facile accesso al mondo del lavoro rese agevole il raggiungimento dell'indipendenza economica al di fuori del nucleo familiare di origine, rendendo autonomi nelle scelte di vita e nel potere d'acquisto milioni di giovani. La nascita di una cultura giovanile fu entusiasticamente riconosciuta e sostenuta dalle industrie produttrici di beni di consumo: si pensi semplicemente all'esplosione dell'indu-

¹⁹ E. SORI, *op. cit.*, a nota 12, p. 15.

stria discografica, la cui produzione era destinata quasi interamente ai giovani. I giovani interpretarono meglio dei propri genitori la spinta all'innovazione in ogni ambito, dalle fabbriche alle Università, dalla sfera domestica alla vita pubblica:

«La cultura giovanile divenne la matrice di quella più ampia rivoluzione culturale che, modificando i costumi, il modo di trascorrere il tempo libero e la grafica pubblicitaria, creò sempre più quella particolare atmosfera nella quale era immersa la vita di uomini e donne che abitavano nelle città»²⁰.

La cultura giovanile era in gran parte una cultura antinomica, avversa a ogni tipo di regola, sia in merito alle condotte personali, sia in merito alle tradizionali forme di azione collettiva. Il celebre slogan «*sex and drugs and rock'n'roll*» era una dichiarazione di rottura con il passato, ma anche uno stile di vita per molti giovani. A partire dagli anni Settanta, l'eroina e altre droghe pesanti cominciarono a diffondersi rapidamente nelle aree urbane, legandosi sempre più, nel corso degli anni Settanta e nel periodo di recessione, alle disillusioni di una generazione sottoccupata.

Le iniziative pubbliche (creazioni di centri sociali in locali appositamente occupati), la produzione di carattere culturale (radio libere, riviste, ciclostilati) e le azioni di carattere conflittuale (occupazione di scuole, Università, «espropri proletari» di negozi, cinema e altri divertimenti garantiti), soprattutto messe in atto dalla c.d. *generazione del '77*, non esprimevano solo la precisa volontà di ribellarsi agli adulti e di prendere le distanze dal movimento che caratterizzava il decennio precedente, ma soprattutto l'ansia di proporre una cultura antagonista. Gli obiettivi erano focalizzati sul presente; si sceglieva di misurarsi con il «sistema» a partire dalla propria *marginalità*: gli «espropri» (di generi di lusso e non di necessità, come si sottolineava con forza), le occupazioni di locali per la creazione di *luoghi* in cui dar vita da subito a progetti culturali *autonomi*, il rigetto del proprio destino lavorativo (gli appartenenti al «movimento» erano per la maggior parte figli della classe operaia che frequentavano scuole di carattere professionale) sono tutti elementi che mostrano il desiderio di trovare *risposte immediate* ai propri *bisogni* legati, come si diceva allora, a una *nuova qualità della vita*²¹.

²⁰ E.J. HOBSBAWM, *op. cit.*, a nota 5, p. 388.

²¹ Su questi punti cfr. A.R. CALABRÒ, «I giovani tra conformismo e devianza.

Il *desiderio* dei giovani era di «stare insieme» e di divertirsi, di creare «strutture alternative», piuttosto che sfidare quelle del potere. Nella sola Milano, alla fine del 1977 circa 50 edifici venivano occupati e trasformati in «centri sociali», dove circa 7.000 giovani si ritrovavano per svolgere attività, che andavano dai concerti ai corsi di fotografia, dalle lezioni di yoga ai consultori per tossicodipendenti²².

Negli anni Ottanta, i giovani si trovarono collocati in un contesto mutato, di fronte al quale si erano trasformate pure le strategie di azione collettiva. Come sottolinea uno di noi²³, il fattore più importante, in tal senso, è stata la *diversificazione interna* della *marginalità*. A partire dalla seconda metà degli anni Settanta, infatti, si iniziò a parlare di *marginalità* in modo affatto diverso rispetto a ciò che accadeva anni addietro, quando la si definiva una condizione di *esclusione* da alcuni diritti che, secondo una definizione accettata da tutti i gruppi della società, erano ritenuti «legittimi» nell'insieme dei ruoli che competevano loro²⁴. La *sfera marginale* cominciò a presentarsi come un'area sociale di difficile collocazione strutturale, che investiva figure assai diversificate, fino a raggiungere i ceti tradizionalmente garantiti. Le nuove forme di marginalità sociale non si circoscrivevano più al solo modello produttivo²⁵: accanto alle quote visibili che caratterizzavano ancora in senso «forte» la condizione di marginalità sociale, la partecipazione di larghe fasce di popolazione

I giovani spettacolari, una particolare espressione della cultura giovanile», in AA.VV., *Bande. Un modo di dire. Rockabilly, Mods, Punks*, Unicopli, Milano, 1986, pp. 269-271.

²² Si trattava comunque di minoranze, ma il cui forte peso culturale derivava non tanto dal numero degli adepti quanto dalla capacità di monopolizzare la comunicazione culturale dell'epoca. Cfr. F. ALBERONI, «Prefazione», in AA.VV., *Giovani oggi. Indagine Iard sulla condizione giovanile in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 14.

²³ A. CERETTI, *Come pensa il Tribunale per i Minorenni. Una ricerca sul giudicato penale a Milano dal 1934 al 1990*, F. Angeli, Milano, 1996.

²⁴ G. GERMANI, «Sette prospettive teoriche sulla "marginalità"», in A. BIANCHI-F. GRANATO-D. ZINGARELLI (a cura di), *Marginalità e lotte dei marginali*, F. Angeli, Milano, 1979, p. 25.

²⁵ Per l'analisi del concetto di marginalità si fa riferimento ai seguenti autori: F. BARBANO, «Bisogni della "marginalità" e produzione dei servizi sociali: emergenze e conclusioni della ricerca», in F. BARBANO (a cura di), *Le frontiere della città*, F. Angeli, Milano, 1982, p. 15; F. BARBANO, «Marginalità versus complessità», in *Studi di sociologia*, 4, 1983, p. 336; A. CERETTI, «Devianza e marginalità: due categorie a confronto», in *Marginalità e società*, 7, 1988, p. 69; O. DE LEONARDIS, «Statuto e figure della pericolosità sociale tra psichiatria riformata e sistema sociale: note sociologiche» in *Dei delitti e delle pene*, 2, 1985, p. 337.

ai diversi canali distributivi creava una categoria di soggetti «semi-marginali», che si rivelarono portatori di istanze e bisogni più articolati di quelli puramente materiali. Il venir meno di centralità strutturali (classe operaia, fabbrica) e la conseguente comparsa di una fase di *mobilità culturale* dei bisogni imponeva una nuova domanda di «senso», una ricerca di consapevolezza del proprio *status* di marginale che stravolgeva l'*ordine dei bisogni* e la tradizionale percezione di sradicamento, subalternità e passività, promuoveva l'*identità* (individuale/collettiva) stessa a bisogno, comportava una sorta di unificazione tra bisogni materiali (di condizione economica) e non materiali (vitali, rivolti al miglioramento di se stessi e della società), suggeriva nuove domande ai servizi sociali e riproblematizzava il concetto di «livello di vita» – tradizionalmente legato al punto di vista economico –, includendo al suo interno anche contenuti culturali e simbolici che provenivano da ambiti esterni alla centralità²⁶.

In questo contesto, la *condizione giovanile* andava ri-qualificandosi: mancando un codice di riferimento, capace di gerarchizzare le aspirazioni e di incanalare la valanga di valori, informazioni, proposte che arrivavano un po' da ogni luogo (*media*, famiglia, scuola, ecc.), i giovani si ponevano con più difficoltà nella condizione di acquisire nuovi modelli capaci di gettare un ponte verso ruoli adulti definitivi. Il problema diventava quello di *vivere il presente*, che nel caso specifico significava dare vita a nuove forme di comportamenti, a nuove modalità espressive. La gerarchia delle «cose rilevanti» nell'esistenza dei ragazzi vedeva ai primi posti lo svago e il tempo libero, cioè la generale e diffusa esigenza di organizzare in modo autonomo il tempo disponibile dopo l'assolvimento degli impegni di studio e lavoro. La ricerca dell'*identità* si risolveva soprattutto nel *vestire nuovi panni*, il che, fuor di metafora, significava proprio usare l'*abito* e il *corpo* nel modo più appariscente possibile. I punti di aggregazione erano diventati i bar e le discoteche, certe piazze, che divennero, prima di ogni altra cosa, i luoghi privilegiati in cui mostrarsi e dare libero sfogo alla spettacolarizzazione di sé. Per *punks*, *mods*, *rockers*, *rockabilly*, *new dandy*, *ska*, *paninari*, il travestimento – sulla falsariga di quanto avveniva per le bande giovanili americane e inglesi degli anni Cinquanta e Sessanta – divenne il mezzo maggiormente fruibile e immediato per manifestare agli altri la propria

²⁶ F. BARBANO-A.M. BONO-P. CHIUNI-G. PEROSINO-A. ROLLI (a cura di), *Le 150 ore dell'emarginazione*, F. Angeli, Milano, 1982, p. 275; F. BARBANO, *op. cit.*, a nota 24.

esistenza, la propria *identità*, per quanto fragile e transitoria potesse essere. L'abbandono di ogni forma di progettualità politica assumeva un significato variegato²⁷; da un lato, esso voleva dire accettazione e conformazione a una situazione di stasi sociale, nonché rimozione delle diseguaglianze più vistose; dall'altro, conferimento delle aspettative di *identità* dal sistema politico ad altri ambiti del sociale.

Il filo conduttore dei mutamenti profondi che hanno investito la famiglia e la condizione giovanile può essere colto, come suggerisce ancora Hobsbawm²⁸, nel trionfo dell'individuo sulla società e nell'allentamento dei tradizionali vincoli solidaristici familiari e comunitari. L'ormai celebre espressione del primo ministro inglese Margaret Thatcher secondo cui «la società non esiste; esistono solo gli individui» condensa efficacemente il processo culturale, economico, sociale e politico che ha informato il progetto di modernizzazione di gran parte dei Paesi Occidentali, fornendogli una legittimazione politico-ideologica.

Alle istituzioni tradizionali, in crisi, si affiancavano nuove istituzioni:

«La grande ondata di prosperità che si abbattè sulle popolazioni delle aree favorite del mondo, rafforzata da sistemi pubblici di sicurezza sociale sempre più estesi e generosi, parve rimuovere le macerie della disintegrazione sociale»²⁹.

Ma la promessa moderna di costruzione di reti di solidarietà fondate non più su vincoli familiari e comunitari, bensì sulla presa in carico istituzionale, si rivelò ben presto costosa e faticosa da mantenere.

²⁷ La situazione è ovviamente molto più complessa delle semplici schematizzazioni che qui, per ovvie ragioni, si è costretti a fare. Per un approfondimento si veda A. MELUCCI, *Altri codici, aree di movimento nella metropoli*, Il Mulino, Bologna, 1984.

²⁸ E.J. HOBSBAWM, *op. cit.*, a nota 5, p. 396.

²⁹ *Ibidem*, p. 399.

6. *L'affermazione del pensiero anti-capitalista e la conflittualità degli anni Settanta*

Sono suggestive le parole di Albert O. Hirschman³⁰ secondo cui:

«[...] in Occidente, ogni volta che il progresso economico ha ampliato la disponibilità di consumo per alcuni strati della società, sono venuti in primo piano forti sentimenti di delusione o di ostilità verso la nuova ricchezza materiale. Assieme all'apprezzamento, all'infatuazione e anche alla dedizione, il benessere sembra produrre il suo contraccolpo, quasi senza riguardo per quali tipi di beni sono introdotti e diffusi sul mercato».

In Italia, nel periodo di maggiore crescita economica e di fiducia nella possibilità di uno sviluppo sociale armonioso, inizia a emergere un'insofferenza diffusa per i rapidi mutamenti sociali, non accompagnati e mitigati da adeguate riforme, che si manifesta già nei primi anni Sessanta nella ripresa della conflittualità delle fabbriche del Nord, e che a fine degli anni Sessanta esplode anche nelle Università. Non è questa la sede per affrontare le ragioni di tale conflittualità. Ciò che importa rilevare è che i disagi e le critiche verso il modello di sviluppo italiano, che in quegli anni trovavano ampio spazio di riflessione sia nella dottrina della Chiesa cattolica di Giovanni XXIII, che nei progetti politici di una parte consistente del Partito Comunista – ma anche della parte più radicale del Partito Socialista –, iniziarono a diventare visibili nelle fabbriche, nelle Università, nelle scuole superiori e nelle piazze. Il pensiero anticapitalista si affermò in ambienti diversi e a partire da basi teoriche differenti, facilitando il dialogo tra mondi prima non comunicanti (cattolici e marxisti) e ponendosi come piattaforma comune per quella che è stata definita la più grande stagione di azione collettiva della storia della Repubblica.

La fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta si caratterizzano come epoca di straordinario fermento sociale, le cui basi vanno cercate nelle aspettative frustrate di integrazione e di riforme sociali. La rivolta studentesca, la ripresa delle lotte operaie, l'emergere di azioni collettive per i diritti sociali, come il diritto alla casa, la nascita di gruppi rivoluzionari e, poco dopo, terroristici, aprono una stagione di forte conflittualità sociale e, prima ancora, cultura-

³⁰ P. GINSBORG, *op. cit.*, a nota 3, p. 576.

le. Sono soprattutto il movimento studentesco e, poi, i gruppi antagonisti e rivoluzionari a cercare di compiere una rivoluzione culturale, sfidando i valori dominanti e le istituzioni della società. Questa rivolta anti-autoritaria rispetto al capitalismo, all'individualismo, alla repressione sessuale e all'eccessivo consumismo, entrava in contraddizione con le tendenze di fondo non reversibili della società italiana: l'individualismo e il rafforzamento del ruolo della famiglia. La frattura, spesso interna allo stesso movimento, tra la spinta anti-capitalistica, anti-individualistica e anti-consumistica e la progressiva e inarrestabile affermazione di modelli e stili di vita caratteristici di una società capitalistica, individualista e consumistica, si acutizza con la crisi economica del 1973.

La prima crisi petrolifera del 1973/74 ha inaugurato nei Paesi Occidentali una nuova stagione politica ed economica, nel segno dell'incertezza³¹. Dopo anni di straordinaria espansione, la crescita subisce un drastico rallentamento, e inizia a vacillare l'equazione keynesiana tra crescita economica ed equità sociale. Le crescenti difficoltà economiche iniziano a minare la credibilità dello stato sociale, inteso quale efficace regolatore dello sviluppo. Nei Paesi che più hanno investito in protezione sociale iniziano a manifestarsi perplessità circa la sostenibilità di quelle forme di protezione che non siano di ostacolo al lavoro e allo sviluppo economico. Prima ancora che si potesse realizzare nei fatti, l'idea di stato sociale veniva già superata da istanze di deregolamentazione del lavoro, dei salari e delle protezioni sociali, nella prospettiva neo-liberista di una nuova centralità del mercato nella regolazione dello sviluppo economico e sociale.

Per molti anni, la spesa pubblica ha continuato ad aumentare, anche in Italia, e numerose conquiste sindacali hanno fatto sperare in un lento ma progressivo allargamento delle protezioni sociali. Ciononostante, lo stato sociale, inteso quale formula di armonia e di pace, è diventato esso stesso fonte di nuove contraddizioni e di divisioni politiche tra quanti intendono conservare le protezioni acquisite e quanti propongono, invece, drastici smantellamenti³².

La recessione economica – e la sua manifestazione più immediatamente visibile: l'aumento dei prezzi – acui la frustrazione delle a-

³¹ F. GIROTTI, *Welfare State. Storia, modelli, critica*, Carocci, Roma, 1998, p. 323.

³² C. OFFE, *Strukturprobleme des Kapitalistischen Staates. Aufsätze zur Politischen Soziologie*, Frankfurt am Main, 1975 (trad. it. *Lo stato nel capitalismo maturo*, Etas Libri, Milano, 1979).

spettative di riforma e di benessere e, innestandosi su un clima di attivismo collettivo, portò anche a forme di protesta spontanea e estreme, quali l'autoriduzione.

Nell'agosto del 1974, un gruppo di operai pendolari della Fiat Rivalta si rifiutò di pagare gli aumenti tariffari praticati dalle compagnie private che gestivano le linee di autobus utilizzate per recarsi al lavoro, e si organizzò per pagare solo la vecchia tariffa; i sindacati di categoria organizzarono il pagamento delle bollette Enel alla vecchia tariffa, promettendo che a nessuno sarebbe stata interrotta l'erogazione di corrente. Anche se nel giro di un anno queste forme di protesta scomparirono quasi del tutto, ebbero un'eco straordinaria e si radicarono nella coscienza di molte persone. Le forme di autoriduzione, per la verità, continuarono anche negli anni successivi – soprattutto, come abbiamo già indicato, a partire dalle iniziative sviluppatesi sull'onda del «movimento del '77» – ma si trattò di forme di autoriduzione «minori», non più per le bollette della famiglia, ma per i concerti pop³³.

7. L'impatto delle trasformazioni sociali sul furto e sulla proprietà

Nei precedenti paragrafi abbiamo descritto alcuni tratti essenziali dei contesti socio-economici, istituzionali e culturali, che a partire dal Secondo Dopoguerra hanno contribuito a caratterizzare l'Italia come società del benessere. Abbiamo osservato come le trasformazioni sociali avvenute negli ultimi quarant'anni abbiano inciso profondamente sugli stili di vita e sull'organizzazione della società italiana.

Alla luce di queste osservazioni intendiamo, di seguito, conside-

³³ Com'è noto, il «movimento del '77» differiva radicalmente da quello del «'68» per la disillusione verso la politica e il suo caratterizzarsi da subito in due tendenze, spesso intrecciate: quella creativa e spontanea e quella autonoma e militarista. I giovani del '77 erano inclini a creare strutture alternative di produzione culturale, anche – come abbiamo indicato nel testo – attraverso l'occupazione di edifici abbandonati e il loro riuso come centri sociali. La maggior parte, tuttavia, di fronte ai primi insuccessi (tra cui il convegno di Bologna di settembre 1977) e alla «chiamata alle armi contro il sistema» dell'ala più estrema, ingrossò le fila del riflusso nella vita privata e dell'abbandono dell'azione collettiva. L'ala militarista del movimento, invece, confluì ben presto nella lotta clandestina organizzata delle Brigate Rosse.

rare i legami tra queste trasformazioni e un'altra caratteristica della società italiana delle ultime decadi, già discussa nel capitolo III: il forte incremento dei tassi di criminalità – tale da rendere adeguato anche per l'Italia il termine *High Crime Society*, usato da Garland per Stati Uniti e Gran Bretagna³⁴.

Sosterremo l'ipotesi che le trasformazioni sociali hanno non solo avviato processi di ampliamento delle opportunità criminali, di allentamento dei controlli sociali, e di incremento della conflittualità sociale che hanno avuto ricadute sulla diffusione della criminalità, in particolare dei furti; le stesse hanno anche innescato processi di attribuzione di una centralità inedita alla «proprietà», diventata «perno del sistema sociale» – che in quanto perno, da una parte viene sempre più «desiderata», dall'altra richiede sempre maggiori protezioni.

Di seguito, dunque, valuteremo l'impatto delle trasformazioni sociali

A) sul furto;

B) sulla proprietà.

Nel paragrafo successivo (V.8) daremo infine un rapido cenno delle politiche poste in essere nel corso degli ultimi decenni per difendere la proprietà dal furto.

7.A) L'impatto delle trasformazioni sociali sul furto

Le trasformazioni sociali, culturali e istituzionali, tratteggiate nei paragrafi precedenti, hanno avuto un impatto rilevante sui tassi di criminalità, contribuendo a strutturare anche la società italiana co-

³⁴ Per una prima valutazione sulla possibilità di estendere le riflessioni di Garland al contesto italiano si veda D. GARLAND, «Pena, controllo sociale e modernità», in A. CERETTI (a cura di), *Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland. Atti del Convegno in onore di David Garland*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 13-32.

Gabrio Forti si sofferma sulle corrispondenze tra la ricostruzione di Garland e la realtà italiana in G. FORTI, «Il governo dell'ambivalenza tardo-moderna: riflessioni politico-criminali su *La cultura del controllo* di David Garland», in A. CERETTI (a cura di), *Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland. Atti del Convegno in onore di David Garland*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 135-80. In particolare l'Autore ritiene che le linee di corrispondenza con la ricostruzione garlandiana siano ravvisabili soprattutto nell'analoga coesistenza di una strategia «adattativa» («che enfatizza la prevenzione e la *partnership*») e di una «non adattativa» («che punta invece sul rafforzamento del controllo e della pena repressiva»). *Ibidem*, p. 142.

me *High Crime Society*, con qualche anno di ritardo rispetto ad altri Paesi occidentali³⁵. L'impatto, soprattutto sui furti, può essere descritto in termini di aumento di opportunità criminali, diminuzione dei controlli situazionali e sociali, aumento della conflittualità sociale e affermazione di una cultura anti-nomica.

La corsa al benessere incentrata principalmente sulla proprietà di beni di consumo privati e la contestuale crescita vertiginosa della produzione industriale determina la formazione di un'economia di consumo di massa. Aumenta la quantità di beni mobili in circolazione e di individui proprietari di beni, sempre più «portatili» e dunque sempre più «asportabili». Aumenta, in particolare, il numero di veicoli, che assumono da subito un doppio connotato: mezzi di trasporto necessari agli spostamenti quotidiani in aree metropolitane sempre più vaste, ma anche simboli del raggiungimento di un benessere economico diffuso. Come abbiamo già evidenziato, i beni subiscono una trasformazione simbolica, perdendo progressivamente la loro materialità o funzionalità e acquistando sempre più la connotazione di *status symbol*. Diventano sempre più attrattivi non per la loro funzione strumentale ma per la qualità o lo *status* che attribuiscono all'individuo che li detiene. L'incremento della quantità, della portabilità, del valore economico e dell'attrattività dei beni in circolazione ha comportato un aumento delle *opportunità* di commettere furti³⁶.

Uno studio del 1996 sulla *stagionalità* della criminalità a Milano, condotto da Frankling E. Zimring, Adolfo Ceretti e Luisa Broli³⁷, ha indicato come la relazione tra opportunità e ammontare della criminalità non sia sempre scontata e debba essere descritta in ciascun contesto considerandone, in modo particolare, gli aspetti culturali che informano i comportamenti degli individui, anche autori di reato. A Milano, la forte diminuzione di reati commessi nell'agosto 1992 è l'esito più del comportamento culturale italiano di «andare

³⁵ A. CERETTI, «La cultura del controllo. Un saggio sul pensiero di David Garland», in A. CERETTI (a cura di), *Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland. Atti del Convegno in onore di David Garland*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 33-64.

³⁶ Cfr. M. BARBAGLI, *L'occasione e l'uomo ladro. Furti e rapine in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 257.

³⁷ F.E. ZIMRING-A. CERETTI-L. BROLI, «Crime Takes a Holiday in Milan», in *Crime & Delinquency*, vol. 42, n. 2, April 1996, pp. 269-278. Questo studio è stato svolto con riferimento a cinque tipologie di reati – furto, borseggio, scippo, rapina e omicidio – denunciati nel mese di agosto del 1992, in un'ottica comparativa con la città di San Francisco.

in ferie in agosto», che assimila autori di reato e vittime, che della variazione semplice delle opportunità criminali. Queste, infatti, diminuiscono con riferimento ad alcune tipologie di reato, come scippo e borseggio – si riduce, infatti, la quantità di popolazione presente –, mentre aumentano se si considerano, per esempio, i reati di furto nelle abitazioni – solitamente vuote nel periodo estivo.

Purtuttavia, adottando uno sguardo più sistemico, il caso delle automobili è emblematico per i suoi risvolti criminogenetici³⁸: presenti ovunque, sempre più accessoriate di strumenti elettronici di alto valore economico, spesso lasciate prive di custodia per molte ore del giorno, le automobili e gli oggetti in esse contenuti sono uno dei principali bersagli dei reati contro la proprietà, ma anche uno strumento insostituibile di supporto alla commissione di reati³⁹. L'analisi dei fascicoli giudiziari⁴⁰ della Sezione Autonoma Misure di

³⁸ D. GARLAND, *op. cit.*, a nota 65, p. 170.

³⁹ Cfr. i dati delle indagini di vittimizzazione Istat, citati all'inizio del saggio.

⁴⁰ L'analisi dei fascicoli giudiziari costituisce un'importante fonte d'informazione per meglio comprendere le dinamiche della criminalità. In questo paragrafo verranno descritte alcune vicende giudiziarie tratte dall'esame dei decreti della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano.

Il metodo utilizzato è quello dell'analisi qualitativa del contenuto dei decreti, a fini esclusivamente esplorativi. Tale tipo d'analisi, lungi dal produrre informazioni e dati in grado di validare le ipotesi avanzate nel testo, contribuisce semplicemente ad arricchire e sostenere il processo di costruzione delle stesse ipotesi, che altrove dovranno trovare spazio di verifica.

Il particolare lavoro della Sezione Autonoma, che dispone l'applicazione o meno della misura di prevenzione in relazione al giudizio di pericolosità sociale desunta dall'intera personalità del soggetto, consente di ricavare numerose informazioni sulla storia giudiziaria delle persone proposte per la misura di prevenzione. Infatti, trattandosi di un giudizio di natura sintomatica, che può essere formulato anche solo sulla base delle situazioni che giustifichino sospetti e presunzioni – purché fondati su elementi specifici, quali i precedenti penali e giudiziari, le denunce di polizia, la frequentazione di pregiudicati –, i decreti permettono di ricostruire i tratti salienti dell'attività illecita delle persone proposte per l'applicazione di una misura di prevenzione. Va tuttavia precisato che i casi trattati nella Sezione Autonoma, proprio per le considerazioni appena svolte, non possono essere considerati rappresentativi di tendenze generali riguardanti la criminalità: l'applicazione di una misura di prevenzione è richiesta in considerazione della pericolosità del soggetto solitamente connessa alla particolare gravità delle attività criminali, e alla reiterazione delle condotte poste in essere.

In questa sede, è doveroso ringraziare l'allora Presidente del Tribunale di Milano, dott. Giuseppe Tarantola, per l'autorizzazione alla consultazione dei decreti e dei relativi fascicoli giudiziari della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione. Un ringraziamento particolare è rivolto anche al dott. Alberto Nosenzo, magistrato in servizio presso la medesima Sezione, nonché collaboratore della Cattedra di Criminologia della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di

Prevenzione del Tribunale di Milano ha portato alla luce alcune vicende giudiziarie sintomatiche del ruolo assunto dalle automobili come «occasioni» per svolgere attività criminali e costruirsi una vera e propria attività imprenditoriale di tipo illegale. Tra queste citiamo la storia di S.V.D., di origine barese, che si dedica in modo professionale e specializzato alle attività di contraffazione di telai per autovetture rubate, sotto ordinazione, vendita di materiale di provenienza furtiva, e falsificazione di documenti e targhe di autovetture di grossa cilindrata. Dalla lettura dei procedimenti giudiziari risulta evidente che S.V.D. si è inserito stabilmente nel traffico internazionale di autovetture di grossa cilindrata, provento di furto, a metà degli anni Novanta, periodo in cui ha stretto legami con personaggi ben inseriti in tale settore criminale. Dalle indagini giudiziarie condotte sui reati di associazioni a delinquere, illecita produzione di false targhe di immatricolazione utilizzate per il riciclaggio di autoveicoli rubati in Italia ed esportati in vari paesi europei, e dalle perquisizioni presso capannoni, abitazioni e box in cui viene rinvenuto materiale per la contraffazione di telai, targhe e merce di provenienza furtiva, emerge che moltissime organizzazioni del Nord Italia, specializzate nel riciclaggio di veicoli rubati, si procuravano le targhe richiedendole a N.M., il quale le ordinava a S.V.D., che a sua volta le faceva produrre al fratello. È interessante l'espressione utilizzata dal Tribunale di Milano nella sentenza di assoluzione di S.V.D. dalla contestazione del reato associativo, con la quale descrive la professione dell'imputato in termini di *libero professionista del taroccamento* delle targhe e dei documenti di circolazione. Viene riferito che è lo stesso S.V.D. a definirsi in questo modo. L'attività illegale presenta agli occhi dello stesso imputato i contorni di un'attività di prestazione di servizi, probabilmente svolta all'inizio in modo occasionale e parallelamente ad attività legali, anche se svolte sempre nell'area grigia del «lavoro nero» (come indicato dalla stessa difesa dell'imputato), ma che col tempo si caratterizza come organizzazione imprenditoriale. S.V.D. arriva a costituire una società di import/export, come copertura delle attività di traffico internazionale di autovetture. Il tenore di vita e i movimenti bancari e finanziari, descritti in modo puntuale nel decreto della Sezione Autonoma, rendono evidente la crescente professionalità dell'attività criminale di S.V.D., ormai stabile e lucrosa, non compatibile con un'occasionalità di condotte illegali frutto della necessità di arrotondare gli in-

Milano-Bicocca, che ci ha assistiti nella consultazione e fornito preziosi consigli in sede di interpretazione.

troiti a fine mese. È importante sottolineare anche che l'attività connessa alla contraffazione di parti di veicoli e di targhe, e al riciclaggio di autovetture, non appare connessa a condotte delinquenti di altro genere (furti di oggetti non connessi al settore automobilistico, reati violenti o altro): si rafforza, in questo modo, l'idea che l'attività illegale sia il frutto di una scelta precisa di agire nel mercato illegale delle automobili, foriero di occasioni di guadagno, e di costruirsi un profilo professionale ben definito e riconosciuto.

Edwin H. Sutherland, nel 1937, attraverso la lettura e la sistemazione degli scritti autobiografici di un autore di furti ormai «fuori dal giro», aveva reso manifesta l'esistenza di ladri professionali⁴¹. La professione di ladro – sostiene l'Autore – è più che una somma di atti isolati eseguito frequentemente e con abilità. È uno stile di vita, e le caratteristiche della professione di ladro sono simili alle caratteristiche di ogni altro gruppo stabile. L'acquisizione di tecniche, il riconoscimento di uno *status* da parte degli altri ladri, della polizia, dei tribunali, dei giornali e di altri in funzione delle abilità tecniche, della situazione finanziaria, delle relazioni sociali, del modo di vestirsi e dell'ampia conoscenza acquisita, l'esistenza di un sistema di valori e di uno «spirito di corpo» (indicato con il termine *consensus*) che supporta il singolo ladro nella sua carriera criminale e, ancora, la presenza di un certo livello di organizzazione, costituiscono gli elementi di separazione tra l'attività professionale e l'attività non professionale e occasionale di furto. Approfondire questi aspetti della professione di ladro – anche nelle sue relazioni con la teoria delle associazioni differenziali di Sutherland – porterebbe lontano. Ciò che importa sottolineare, invece, è la *scoperta* di una categoria di ladri, spesso provenienti dalla *middle-class*, che intraprendono una carriera criminale non perché versano in condizioni disagiate ma per sviluppare un progetto lavorativo e di vita alternativo a quello basato su attività e professioni lecite⁴².

La vicenda giudiziaria di G.P., nato a Sesto San Giovanni nel 1969, è un esempio di una carriera criminale che inizia con la commissione di furti, probabilmente in modo occasionale e solitario, e continua con l'approccio di un progetto «alternativo», vale a dire l'inserimento in contesti associativi dediti al traffico illecito di auto-

⁴¹ E.H. SUTHERLAND, *The Professional Thief By a Professional Thief*, University of Chicago Press, Chicago, 1937.

⁴² Come afferma tra gli altri Giovanni Gennaro, Sutherland ha il merito di aver contribuito allo scardinamento del rapporto tra devianza e povertà. Cfr. G. GENNARO, *Manuale di sociologia della devianza*, F. Angeli, Milano, 1991, p. 71.

vetture. Infatti, dopo aver subito, tra il 1988 e il 1993, una serie di condanne irrevocabili per furti, G.P. è stato imputato in due processi per associazione finalizzata alla commissione di ricettazioni e falsi. Il primo processo, per fatti relativi al 1994, si è concluso nel 2004 con un'assoluzione, nonostante alcuni indizi, ritenuti non sufficienti per fondare una pronuncia di responsabilità penale, indicassero la partecipazione di G.P. all'associazione con il ruolo di ladro d'auto. Il secondo processo, per fatti relativi al 2004, si è concluso nel 2005 con una sentenza di condanna per i reati di riciclaggio e occultamento delle targhe e della carta di circolazione di un'autovettura, di ricettazione e contraffazione di un certificato di proprietà provento di furto, con una sentenza di assoluzione con riferimento all'associazione dedita ai reati di furto, ricettazione e riciclaggio di autovetture con il ruolo di fornitore di documenti contraffatti o di provenienza furtiva. È interessante notare come, al di là dell'esito processuale, il reato associativo sia stato escluso con la motivazione che G.P., falsario esperto, veniva contattato dai membri del sodalizio criminoso per singole «prestazioni», svolgendo di fatto un'attività autonoma, da libero professionista, anche se *si inserisce nel ciclo produttivo dell'attività di riciclaggio svolta dall'organizzazione ... cui presta la sua abilità di esperto contraffattore* (in corsivo sono indicate le frasi utilizzate nella sentenza del 2005). G.P., quindi, dopo le condanne per furto e dopo alcuni tentativi di trarre profitto attraverso lo sfruttamento della prostituzione, dimostra di volersi specializzare e professionalizzare nella contraffazione, con un'attività imprenditoriale (o meglio artigianale) autonoma, stabile e lucrosa perché inserita in un mercato illegale redditizio.

In breve, la nostra ipotesi è che «la ricerca del benessere economico, sempre più a portata di mano, connessa, a partire dagli anni del *boom* economico e fino ai nostri giorni, a un rimescolamento delle classi sociali e a una forte mobilità sociale, costituisce una spinta formidabile, soprattutto per i giovani, a utilizzare tutti i mezzi a disposizione, anche quelli illegali, per raggiungere uno *status* sociale ed economico più elevato. La ricerca del benessere, in altri termini, si è affiancata alle tradizionali forme di criminalità basate sulla ricerca dei mezzi di sopravvivenza, sviluppando forme di criminalità contro il patrimonio (compreso il furto) non occasionali e sempre più «imprenditoriali».

A questo proposito risultano interessanti i risultati di una ricerca finanziata dall'*Economic and Social Research Council* e pubblicata

recentemente sul *British Journal of Criminology* a cura di Richard Wright, Fiona Brookman e Trevor Bennett⁴³.

Sebbene questo studio, di tipo qualitativo, abbia coinvolto 27 autori di *street robbery* (rapina commessa per strada), reato solo in minima parte sovrapponibile alla categoria giuridica del furto, l'analisi delle motivazioni che hanno accompagnato la decisione di commettere il reato fornisce alcune indicazioni per cogliere quella che gli autori hanno definito «la dimensione culturale dell'agire criminale». Infatti, nonostante in prima battuta gli *street robber* abbiano riferito di aver compiuto il reato solamente per un «bisogno immediato di soldi» (*immediate need for cash*), analizzando più in profondità le motivazioni che stanno alla base del loro bisogno di soldi, Wright e colleghi hanno rilevato come pochi intervistati dicessero di avere necessità di denaro per la propria sussistenza, vale a dire per pagare le bollette o acquistare cibo. A parte un intervistato che ha riferito di aver rubato per pagare la benzina dell'auto, e un altro che ha affermato di voler comprare le sigarette, per tutti gli altri la relazione tra soldi e *robbery* può essere descritta in termini di mantenimento di uno stile di vita che comporta un crescente bisogno di somme di denaro facilmente reperibili (*fast cash*). La commissione di un reato genera *fast cash* che può essere speso velocemente per «fare la bella vita» (*good times and partying*): acquistare droghe, superalcolici, beni di lusso (gioielli, auto di lusso), ma anche vestiti alla moda e altri beni, definiti dai ricercatori come non essenziali e di incremento del proprio status (*non-essential and status-enhancing*). In altre parole, il denaro serve ai *robbers* non per sostentamento, ma piuttosto per mantenere uno stile di vita edonistico, che rigetta l'idea di una programmazione della propria vita (e della propria felicità) sul lungo periodo.

Come risulta anche da un analogo studio americano condotto su 86 autori di *street robbery*⁴⁴, la prospettiva di un lavoro legale, in cui fatica e guadagno sono separati temporalmente, non costituisce spesso una reale alternativa per chi necessita di mantenere uno stile di vita basato su una disponibilità immediata e ingente di somme di denaro. Nemmeno chiedere prestiti a parenti e amici costituisce un'ipotesi praticabile, anche perché costituisce una risorsa utilizza-

⁴³ R. WRIGHT-F. BROKMAN-T. BENNET, «The Foreground Dynamics of Street Robbery in Britain», in *British Journal of Criminology*, 46, 2006, pp. 1-15.

⁴⁴ B.A. JACOBS-R. WRIGHT, «Stick-up, Street Culture, and Offender Motivation», in *Criminology*, 37, 1, 1999, pp. 149-173.

bile sporadicamente e in periodi di emergenza. Rubare – nella prospettiva degli autori di reato intervistati – consente invece una disponibilità immediata di somme di denaro, e la possibilità di accedervi in ogni momento e con sempre maggiore facilità, mano a mano che abilità, competenze e conoscenze si affinano.

Nei sistemi giuridici contemporanei ha assunto rilievo una criminalità di massa non limitata, come la comune devianza, ad aree marginali della società, bensì insediata al centro di quest'ultima, così da coinvolgere, in qualità di autori, una parte considerevole dei consociati⁴⁵.

In questo senso, lo sviluppo economico italiano non ha portato benefici sul piano della riduzione della criminalità contro il patrimonio, come ci si dovrebbe attendere qualora la povertà e la conseguente ricerca dei mezzi di sussistenza fossero le uniche spinte a commettere furti. Concordano sul punto Giovanni Fiandaca ed Enzo Musco:

«il vertiginoso incremento dei reati contro la proprietà, che si è verificato negli ultimi tempi nonostante il progressivo miglioramento delle condizioni di vita nei paesi investiti dal c.d. benessere economico, smentisce in realtà la vecchia tesi ottocentesca che la “criminalità da arricchimento” trovasse origine nella povertà e nella situazione di emarginazione degli appartenenti alle classi sociali inferiori»⁴⁶.

Il ritmo crescente della produzione industriale ha portato, al contrario, a una società di consumo di massa di cui la circolazione – legale e illegale – dei beni costituisce l'ossatura fondamentale. Gli studi antropologici di Marshall Sahlins⁴⁷ avevano già messo bene in luce come il furto non sia di per sé un comportamento anti-economico: costituisce, al contrario, una delle modalità con cui, secondo la definizione di economia di Karl Polanyi⁴⁸, si dà vita a un continuo

⁴⁵ C.E. PALIERO, «Note sulla disciplina dei reati bagatellari», in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, 1979, p. 940; C.E. PALIERO, *Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Cedam, Padova, 1985.

⁴⁶ G. FIANDACA-E. MUSCO, *op. cit.*, a nota 34, cap. IV, p. 1.

⁴⁷ M. SAHLINS, *Stone Age Economics*, Aldine-Atherton, Chicago, 1972 (trad. it. *L'economia dell'età della pietra. Scarsità e abbondanza nelle società primitive*, Bompiani, Milano, 1980).

⁴⁸ K. POLANYI, *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time*, Farrar & Rinehar, New York, 1944 (trad. it. *La grande trasformazione*, Einaudi, Torino, 1974, p. 302).

flusso di mezzi materiali per il soddisfacimento di bisogni. È una modalità estrema, che in alcune sue forme *può* essere sanzionata come illegittima ed esclusa dalla *normalità* dei rapporti economici, ma rimane pur sempre una modalità di «scambio», che Sahlins inserisce nella categoria della reciprocità negativa.

Vale la pena soffermarsi brevemente sul concetto di «reciprocità», che è definita come un'intera classe di scambi, un *continuum* di forme, in cui a un estremo si ha l'assistenza liberamente prestata, il «puro dono» – sulla scorta della definizione di Bronislaw Malinowski – rispetto al quale sarebbe impensabile l'esplicita stipulazione di una contropartita. All'altro estremo si ritrova la presa di possesso motivata da un interesse personale, l'appropriazione mediante raggio o forza⁴⁹.

In questo senso Sahlins individua tre forme-tipo lungo l'asse della reciprocità: la reciprocità generalizzata, la reciprocità equilibrata, la reciprocità negativa.

– La reciprocità generalizzata si riferisce a transazioni che sono presuntivamente altruistiche, transazioni modellate sull'assistenza fornita e, se possibile e necessario, ricambiata. Il tipo ideale è il puro dono, ma altre formule di reciprocità generalizzata sono la «spartizione», l'«ospitalità», il «libero dono», l'«aiuto», la «generosità». Meno socievoli, ma tendenti verso lo stesso polo sono gli «obblighi parentali», gli «obblighi del capo», e la «*noblesse oblige*». In questa forma di reciprocità, l'aspettativa di una diretta contropartita è sconveniente. La contropartita non è stipulata temporalmente, quantitativamente o qualitativamente: l'aspettativa di reciprocità è indefinita⁵⁰. Il fatto che la contropartita non sia stabilita esplicitamente non significa che non lo sia implicitamente: il dono ha infatti lo scopo di instaurare un legame (un credito di riconoscenza) tra donatore e beneficiario. Gli amici fanno doni e i doni fanno amici. «L'assenza di un equilibrio tra dono e contropartita è socialmente essenziale. Infatti, un beneficio diseguale sorregge l'alleanza come sarebbe impensabile in caso di perfetto equilibrio. Lo scambio simmetrico o inequivocabilmente paritario comporta alcuni svantaggi dal punto di vista dell'alleanza: cancella i debiti offrendo l'occasione di disimpegnarsi. Lo scambio equilibrato tende in genere all'autoeliminazione⁵¹.

⁴⁹ M. SALHINS, *op. cit.*, a nota 47, pp. 194-5.

⁵⁰ *Ibidem*, pp. 197-198.

⁵¹ *Ibidem*, pp. 225-227.

– La reciprocità equilibrata si riferisce allo scambio diretto. In caso di esatto equilibrio, il contraccambio è l'equivalente consuetudinario e istantaneo del bene ricevuto. Molti casi di «scambi di doni», molti «pagamenti», molto di quel che si definisce «compra-vendita» rientrano nella categoria della reciprocità equilibrata.

– La reciprocità negativa è il tentativo di ottenere impunemente qualcosa in cambio di nulla: «mercanteggiamento» o «baratto», «gioco d'azzardo», «raggiro», «furto» e altre varietà di impossessamento. La reciprocità negativa è il tipo più impersonale di scambio⁵².

In questo senso il furto non emerge solo e semplicemente come comportamento anti-sociale, ma, come meglio vedremo più avanti, è la spia di un modello di società in cui le relazioni di scambio sostituiscono i tradizionali meccanismi di solidarietà⁵³. L'aumento dei furti è, dunque, il risvolto negativo dell'incremento complessivo del volume di scambi, ma anche l'indicatore di uno spostamento delle relazioni verso modelli di reciprocità sempre più impersonali e meno vincolanti.

A partire da queste osservazioni di carattere generale, è interessante notare che in Italia, proprio negli anni del *boom* economico, all'aumento delle opportunità criminali si aggiunge un indebolimento dei controlli situazionali e sociali. L'improvviso flusso migratorio interno ebbe effetti di trasformazione profonda – che abbiamo sintetizzato sopra con il termine «disorientamento», spaziale e relazionale. La costruzione di nuovi quartieri e il massiccio ingresso nelle aree urbane di individui o famiglie immigrate mettono in crisi le reti tradizionali di solidarietà (quella che Emile Durkheim ha indicato con il termine di «solidarietà meccanica»⁵⁴), che si riflettono sulla difficoltà di esercitare in modo spontaneo il controllo sulle condotte

⁵² *Ibidem*, p. 199.

⁵³ Giacomo Marramao, nella sua rilettura delle opere di Polanyi, Sahlins e Marcel Mauss, sottolinea come il linguaggio moderno sia il linguaggio del valore: «linguaggio che permea di sé anche l'ambito dell'etica e dei rapporti interpersonali. A noi moderni risulta del tutto naturale identificare la morale con la "sfera dei valori". Ma "valore" è un termine proprio dell'economia. La modernità vive pertanto – per riprendere un'espressione di Carl Schmitt – sotto la *Tyrannie der Werte*, la "tirannia dei valori": sotto una prevaricazione della sfera etica da parte della sfera dell'economico e del mercato». G. MARRAMAO, *Passaggio a Occidente. Filosofia e globalizzazione*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, p. 163.

⁵⁴ E. DURKHEIM, *De la division du travail social*, 1893 (trad. it. *La divisione del lavoro sociale*, Edizioni di comunità, Milano, 1977).

e sugli stili di vita delle persone. Non solo: lo sradicamento di molti giovani e molte famiglie dalle reti di solidarietà familiari e di paese, la progressiva parcellizzazione della famiglia (passaggio dalla famiglia parentale alla coppia coniugale, aumento delle famiglie mononucleari), la maggiore disponibilità delle donne di inserirsi nel mercato del lavoro – ma anche la crescente necessità del loro lavoro – contribuiscono all'abbassamento del livello di controllo sull'ambiente di vita e sulle persone: l'abitazione, spesso inserita in quartieri operai privi di servizi, viene vissuta solamente nelle ore serali e notturne, rimane priva di sorveglianza durante il giorno e, quindi, più facile bersaglio di ladri; bambini e ragazzi hanno la possibilità di passare più tempo fuori di casa (per strada o al bar), o anche in casa ma comunque al di fuori della disciplina e della sorveglianza familiare. L'assenza dei controlli tradizionali sulla popolazione giovanile, unita alle aspettative di integrazione di molti giovani immigrati o figli di immigrati, da realizzarsi principalmente in termini di benessere economico, ha sicuramente contribuito alla crescita della criminalità negli anni Sessanta e Settanta. L'investimento dello Stato e dei Comuni nella creazione di nuove istituzioni e servizi di presa in carico dei bisogni dei giovani può essere visto come un timido tentativo di affrontare un problema sociale che si riconosceva come emergente.

Occorre anche considerare l'incidenza dei mutamenti di stili di vita e comportamenti individuali, soprattutto da parte dei giovani. Questi ultimi sono i principali protagonisti e interpreti dell'innovazione, dalla fabbrica all'Università, dalla vita domestica alla vita pubblica e in tutti questi ambiti «rompono gli schemi», incidendo profondamente sugli stili di vita e, in misura più limitata, sulle Istituzioni e sulle politiche. L'anti-nomia insita nella cultura giovanile rende manifesta e accentua i tratti anomici della società italiana a cavallo tra boom economico e recessione: la rete di solidarietà fondata su regole morali e giuridiche tradizionali vacilla, anche per effetto di una diffusa e capillare critica di quelle regole avanzata in nome dell'ampliamento della sfera della libertà individuale e della giustizia sociale. Occupazioni, autoriduzioni proletarie, saccheggi nei negozi, scontri di piazza sono la parte più concretamente visibile di questo clima di «rottura» e, per la loro carica espressiva e copertura ideologica, si affermano anche al di fuori del paradigma dell'azione collettiva entro cui sorgono, divenendo modelli di comportamento anche a livello individuale.

L'aumento dei tassi di criminalità tra la fine degli anni Sessanta

e gli inizi degli anni Settanta va osservato, a nostro avviso, alla luce di questo contesto culturale in grande fermento in ogni ambito della vita sociale, che ha portato a trasformazioni profonde, le quali hanno interessato – come abbiamo visto – numerosi aspetti della vita quotidiana: la famiglia, i divertimenti, i consumi, le abitudini sessuali, il senso civico e la partecipazione alla vita politica, ma che hanno condotto anche a inevitabili momenti di passaggio critici e *anomici* e all'affermazione di nuovi stili di vita, alcuni dei quali hanno avuto un impatto rilevante sulla sfera penale. Si pensi, per esempio, alla diffusione delle sostanze stupefacenti, sia sotto il profilo dei reati connessi al loro acquisto – per lo più reati contro il patrimonio commessi per procurarsi somme di danaro necessarie all'acquisto: il classico furto di autoradio – che in termini di risorse e tempo messi in campo nelle attività di contrasto alla loro produzione, traffico e uso.

Amedeo Cottino, commentando la questione «stupefacenti» in riferimento agli anni Settanta e Ottanta scrive:

«Con il progressivo emergere di una cultura della solidarietà, in parte anche come reazione al fallimento delle scelte politiche precedenti, si fanno strada anche a livello normativo risposte di tipo socio-assistenziale. Certamente permane la convinzione che l'uso di sostanze stupefacenti in effetti segnala la presenza di un comportamento deviante, ma l'immagine che domina è quella del malato»⁵⁵.

Almeno fino alla fine degli anni Ottanta, dunque, non vi era un clima di «criminalizzazione» dei tossicodipendenti, nonostante la legge n. 1041 del 1954 avesse già inasprito fortemente le pene. Pur tuttavia, la sanitarizzazione della tossicodipendenza, attuata attraverso una tendenziale parificazione del tossicodipendente al malato di mente, costituì sicuramente una modalità per «ingabbiare» il fenomeno nella sfera penale. Con la legge n. 685 del 1975, infatti, prende piede una politica attenta a distinguere tra spacciatore e consumatore – e la prevenzione della tossicodipendenza e il recupero dei tossicodipendenti attraverso una rete di servizi sia medici che assistenziali diventa il principale obiettivo. Nei fatti, però, la legge rimane largamente inattuata, e la risorsa penale rimane la strada privilegiata di gestione del «problema droga»⁵⁶. L'ambiguità che de-

⁵⁵ A. COTTINO, «Consumi illeciti», in L. VIOLANTE (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 12. La criminalità*, Einaudi, Torino, 1997, p. 268.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 269.

riva da previsioni legislative «assistenziali» e da prassi «repressive» rimane anche a seguito dell'introduzione tra le misure alternative alla detenzione previste dalla legge sull'ordinamento penitenziario dell'art. 47 *bis*, relativo all'affidamento in prova ai servizi sociali per tossicodipendenti e alcolodipendenti (legge n. 297 del 1985, modificata dalla legge n. 663 del 1986)⁵⁷.

È con la legge n. 162 del 1990 che si registra un'inversione di tendenza: si fa strada l'immagine del tossicodipendente non più vittima di un male (o di una malattia) per il quale egli va assistito e curato, ma soggetto pericoloso e meritevole di punizione. Si prende atto, inoltre, della centralità delle organizzazioni criminali nel produrre, trafficare e spacciare sostanze stupefacenti. Il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti al dettaglio costituiscono un'occasione per un «salto di qualità» nella condotta criminale di molti, sia per i lauti e facili guadagni connessi a queste attività, sia per i profili organizzativi connessi allo svolgimento di un'attività di tipo commerciale all'ingrosso o al dettaglio, sia pure illegale. Di «salto di qualità» parla il decreto di applicazione della misura di prevenzione ad A.B., descrivendo il passaggio della donna dalla commissione di reati di emissioni di assegni a vuoto, di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento, di ricettazione e di vendita di monete falsificate (reati compiuti nel corso degli anni Settanta e che già dimostravano una certa professionalità) al suo coinvolgimento in due procedimenti collegati per gravi violazioni della disciplina degli stupefacenti commesse in un contesto organizzato legato al narcotraffico internazionale. In particolare A.B. mise a disposizione del gruppo criminale di Pasquale Centore, dedito all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sudamerica, una società di import-export utilizzata per le importazioni di cocaina dal Perù, dietro pagamento di quantitativi di sostanza stupefacente. Per A.B., il mercato illegale delle droghe costituisce l'occasione per rendere più lucrosa la sua capacità professionale acquisita in ambito societario.

Anche E.M. compie un «salto di qualità», sia pure a un altro livello, passando dalla commissione di furti, rapine e ricettazione, accertati nel periodo che va dal 1967 al 1976, alla violazione della disciplina delle sostanze stupefacenti nell'ambito di una *complessa*,

⁵⁷ Per una dettagliata ricostruzione della legislazione italiana sulle tossicodipendenze si veda C.A. ROMANO-G. BOTTOLI, *La normativa sugli stupefacenti in ambito europeo*, Carocci, Roma, 2002.

articolata, sofisticata e stabile struttura organizzativa e logistica (in corsivo la frase contenuta nella sentenza).

7.B) Proprietà e società tardo-moderne: l'affermazione del «sistema proprietario»

A ben vedere, dagli anni Sessanta in poi è avvenuto un mutamento culturale ancora più profondo di quello che brevemente abbiamo descritto in questo paragrafo. Un vero e proprio salto di paradigma, che interessa lo stesso fenomeno proprietario e che si ripercuote in modo diretto sul «campo penale».

Con l'avvento della modernità, lo statuto dell'individuo cambia radicalmente: l'individuo viene riconosciuto di per se stesso, indipendentemente dalla sua appartenenza ad ambiti collettivi. A partire dal XVIII secolo si afferma un nuovo modo di intendere l'essere umano, che diviene una «unità fisica e patrimoniale» indipendente, che mette in crisi le reti tradizionali che assicuravano protezione. La proprietà individuale diventa lo zoccolo di risorse a partire dal quale un individuo può esistere di per se stesso, senza dipendere da un padrone o dalla carità altrui. È la proprietà che garantisce la sicurezza di fronte agli imprevisti dell'esistenza, e a chi la possiede si riconosce una soggettività giuridica autonoma – e, innanzitutto, il diritto a essere protetto nella persona e nei beni:

«[...] all'inizio della modernità la proprietà privata assume un significato antropologico profondo: essa appare come la base a partire dalla quale l'individuo che si affranca dalle protezioni-soggezioni tradizionali può provare le condizioni della propria indipendenza»⁵⁸.

Il Codice napoleonico del 1804 costituisce il primo atto giuridico che sancisce la visione moderna della proprietà. Come sostiene Hubert Multzer in una ricostruzione storico-giuridica sul concetto di proprietà in epoca romana, nell'*ancien régime* e in epoca moderna, il diritto di proprietà del Codice, pur essendo il risultato di un movimento lungo e complesso durato per secoli, tanto sul piano pratico che su quello teorico, è senza precedenti⁵⁹. L'art. 544 in esso conte-

⁵⁸ R. CASTEL, *L'insécurité sociale. Qu'est-ce qu'être protégé?*, Edition du Seuil, Paris, 2003 (trad. it. *L'insicurezza sociale. Che significa essere protetti?*, Einaudi, Torino, 2004).

⁵⁹ H. MULTZER, *Proprietà senza furto*, cit., a nota 4, cap. I, p. 43. In particola-

nuto, sia pure in modo incoerente, dichiara che la proprietà è un diritto assoluto: *la proprietà è il diritto di godere e di disporre delle cose nella maniera più assoluta purché non se ne faccia un uso proibito dalle leggi e dai regolamenti*⁶⁰.

L'assolutezza del diritto di proprietà, connessa al carattere *sacro* che le veniva riconosciuto, viene nel tempo temperata proprio da leggi e regolamenti che le attribuiscono sempre più un carattere *relativo*. Ma, in ogni caso:

«nonostante gli attacchi che gli sono rivolti, nonostante l'importanza dello sforzo compiuto per limitarne l'esercizio, il principio stesso della proprietà non è concepito come suscettibile di relatività [...] Nonostante i progressi della filosofia sociale e della dottrina giuridica, questo principio resiste, vivo e vigoroso come i primi giorni»⁶¹.

In epoca tardo-moderna – per l'Italia soprattutto negli ultimi quarant'anni – si è compiuto un ulteriore passo nel processo di modernizzazione, che vede la proprietà costitutiva della soggettività giuridica, e che ha condotto verso una decisa trasformazione del concetto stesso di proprietà: da qualità determinante dell'individuo in principio organizzativo del sistema⁶².

Ogni soggetto si è sempre individuato attraverso una qualità: eccellenza nella virtù, nella cavalleria, nella nobiltà di sangue, etc. Nell'epoca moderna, il soggetto si presenta con la qualità di proprietario: il soggetto moderno è il soggetto della proprietà moderna. Nel momento formativo dei sistemi giuridici moderni era evidente la duplicità di riferimento tra la Costituzione, che regola i rapporti Stato-cittadino, e il Codice civile, che regola i rapporti tra privati, ben espressa nell'affermazione secondo cui al Cittadino appartiene la proprietà, al Sovrano l'Impero⁶³. La duplicità è il risultato norma-

re si consideri la ricostruzione dell'Autore sulla mancanza di una dottrina della proprietà nell'*ancien régime*: «una lunga contesa divideva i giuristi da parecchi secoli sul problema di sapere in quale punto del dominio diretto o del dominio utile si poneva la proprietà. Pothier rivela una tendenza nettissima a concludere in favore del dominio utile, ma senza arrivare a costruire un sistema chiaro e coerente». *Ibidem*, p. 57.

⁶⁰ Art. 544 Codice napoleonico, cit., *ibidem*, p. 3.

⁶¹ *Ibidem*, p. 7.

⁶² P. BARCELLONA, *Diritto privato e società moderna*, Novene, Napoli, 1996, p. 222-223.

⁶³ S. RODOTÀ, «La libertà e i diritti», in R. ROMANELLI (a cura di), *Storia dello*

tivo di un processo di separazione della sfera economica dalla sfera politica, di costruzione della proprietà privata come potere assoluto destinato a limitare l'altro potere assoluto, quello del Sovrano, e di riconoscimento di piena tutela dei diritti in ambito economico, a partire dall'«essere proprietari». Nella fase iniziale dello Stato moderno, la garanzia giuridica viene data ai proprietari come ceto e la proprietà appare come pertinenza degli appartenenti al ceto, divenendo criterio di individuazione del ceto. Attraverso un processo complesso, che Pietro Barcellona analizza, nello specifico, in relazione all'affermazione del valore di scambio in luogo della promessa marxiana di un'economia fondata sul valore d'uso, al trionfo della merce assoluta, al processo di mercificazione dello stesso soggetto – che diviene anch'egli oggetto producibile – all'ascrivibilità di questi processi al progetto della modernità come autonomizzazione dell'economico dal politico attraverso la costruzione di una strategia di oggettivazioni senza precedenti⁶⁴, la qualità del soggetto viene successivamente trasformata in principio di organizzazione del sistema, regola di funzionamento del sistema nel suo complesso:

«Il sistema funziona, cioè, da produttore, riproduttore e distruttore di oggetti destinati all'appropriazione e restituisce, alla fine del suo “ciclo vitale”, un soggetto in rapporto con l'oggetto consumabile (che costituisce il fulcro del sistema). Il soggetto proprietario è trasformato in soggetto consumatore. La qualità è diventata quantità: l'oggetto di “appropriazione”, in quanto tale, non è suscettibile di determinazioni che non siano puramente numeriche»⁶⁵.

La proprietà, della terra prima e dei mezzi di produzione poi, si distacca dai proprietari in quel processo di de-personalizzazione della proprietà sul quale insistono con efficacia anche Fiandaca e Musco⁶⁶.

In questo vettore di senso, l'esempio forse più evidente è il feno-

Stato italiano dall'Unità a oggi, Donzelli, Roma, 1995, p. 302. Cfr. anche S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, Il Mulino, Bologna, 1981.

⁶⁴ P. BARCELLONA, *L'individualismo proprietario*, Boringhieri, Torino, 1987, p. 37.

⁶⁵ *Ibidem*, p. 80.

⁶⁶ In particolare, i due autori evidenziano come il processo di depersonalizzazione della proprietà possa avere ricadute dirette sulla propensione a commettere reati: «[...] il reo sempre meno viene in contatto con la vittima quale persona in carne ed ossa: l'aggressione criminosa si trasforma, quindi, in un attacco alla proprietà come valore “astratto” e ciò contribuisce a sua volta a indebolire i freni inibitori dei potenziali delinquenti». G. FIANDACA-E. MUSCO, *op. cit.*, a nota 34, cap. IV, p. 2.

meno della separazione tra proprietà e controllo della ricchezza che avviene attraverso l'introduzione delle società per azioni, le quali hanno comportato nel corso del tempo l'affermazione dell'azionariato diffuso e della categoria dei *manager* non proprietari (i «funzionari del modo di produzione capitalistico» di Karl Marx)⁶⁷. È attraverso tale evoluzione che la proprietà è divenuta sempre più un criterio di «funzionamento del sistema», in quanto sistema destinato alla produzione illimitata di ricchezza e alla sua disponibilità all'appropriazione privata mediante lo scambio. In sintesi, è il sistema che è proprietà e Barcellona può, con buone ragioni – mutuando l'espressione «dominanza proprietaria» di Henri Laborit⁶⁸ – parlare di «sistema proprietario»: è il sistema che produce illimitatamente per il consumo, e al di fuori di questo non conosce nessun altro criterio delle relazioni umane. Come abbiamo visto in premessa, l'assenza di un equilibrio tra dono e contropartita è socialmente essenziale perché sorregge l'alleanza e la solidarietà tra le persone, mentre uno scambio simmetrico o inequivocabilmente paritario comporta alcuni svantaggi dal punto di vista dell'alleanza: cancella i debiti offrendo l'occasione di disimpegnarsi l'uno verso l'altro. Si potrebbe dire che il sistema proprietario è il sistema fondato sulla regola dello scambio equilibrato, che realizza una società atomizzata, di individui liberi dai vincoli della stratificazione sociale e dell'organizzazione per ceti e classi, ma la cui libertà si definisce in termini di libertà di scelta tra più oggetti da consumare. La libertà s'identifica principalmente col desiderio illimitato: il massimo di libertà coincide con l'estrema visibilità dei bisogni nella forma di merce, che scioglie il singolo dal problema di ogni finalismo, dalla ricerca di ogni meta e senso individuale. La società pluralista, in cui ciascuno può pensare ciò che vuole e persegue gli obiettivi che crede, è possibile grazie al fatto che il valore di scambio copre tutte le aree delle differenze, che diventano «prive di senso»⁶⁹. Figli di un mondo in cui tutto è ridotto a merce – beni, servizi, lavoro, terra, ma anche e sempre più i corpi, gli organi, il sangue, lo sperma, l'affitto del-

⁶⁷ F. GALGANO, «Proprietà e controllo della ricchezza: storia di un problema», in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, vol. 5-6, Itinerari moderni della proprietà, Tomo II, 1976-77, p. 685.

⁶⁸ H. LABORIT, *La colombe assassinée*, Grasset, Paris, 1983 (trad. it. *La colomba assassinata*, Mondadori, Milano, 1985, citato in P. BARCELLONA, *op. cit.*, a nota 62, pp. 94-97).

⁶⁹ P. BARCELLONA, *L'egoismo maturo e la follia del capitale*, Bollati Boringhieri, Torino, 1988, p. 41.

l'utero⁷⁰ – soprattutto i giovani crescono all'interno del paradigma economico, dell'«onnimercificazione» del mondo, della riduzione dell'*homo sapiens* a *homo oeconomicus*⁷¹: vale – *ha* valore, è un valore – solo ciò che è quantificabile economicamente e la quantità (il-limitata) è il *desiderabile* che definisce la libertà. Non valgono più – non *hanno* valore, non *sono* un valore – le differenze delle persone che desiderano, rilevando solamente ciò che si desidera, la quantità di merci, che uniforma i desideri di tutti.

Sahlins sostiene che lo scambio equilibrato tende in genere all'autoeliminazione⁷², ma in realtà nella trasformazione dei rapporti umani in rapporti di scambio tra cose equivalenti ciò che si elimina sono i *soggetti dello scambio*, rilevando solo la *relazione di scambio*.

La mercificazione del desiderio lascia inevasa una «domanda di senso», che paradossalmente si risolve in un ulteriore ed esasperato rafforzamento del processo di mercificazione del mondo: il consumo illimitato di merci per l'*homo oeconomicus* è la sola possibilità di restituzione di senso, perché è l'unico *valore* da lui riconosciuto:

«La logica della quantità, il prevalere dei numeri, la corsa sfrenata verso la quantità: ecco il mondo del consumo di massa. Ma poiché le quantità non individuano, il sistema restituisce un individualismo debole. È questo l'individualismo moderno, ma non perché il pensiero è debole, ma perché l'organizzazione è forte e ci restituisce un individualismo in cui l'unica possibilità attraverso la quale l'uomo s'individua è il suo consumo. La proprietà da potere è diventata consumo: l'individualismo moderno è l'individualismo del consumo»⁷³.

In sintesi, la proprietà diventa il termine di riferimento per la realizzazione di sé, per la definizione di successo e per l'acquisizione di ruoli e posizioni all'interno della società. In modo analogo il furto si riempie di altri significati: non più solo atto necessario per disporre di strumenti di sopravvivenza, ma anche via breve (e utilizzata diffusamente) per il successo economico, per l'acquisizione di ruoli e posizioni sociali, per la piena realizzazione di se stessi. A volte primo passo verso condotte criminali ben

⁷⁰ S. LATOUCHE, *Il mondo ridotto a mercato*, Edizioni Lavoro, Roma, 1998, p. 65.

⁷¹ S. LAFFI, *Il furto. Mercificazione dell'età giovanile*, L'Àncora del Mediterraneo, Napoli, 2000.

⁷² M. SAHLINS, *op. cit.*, a nota 145, pp. 225-227.

⁷³ P. BARCELLONA, *op. cit.*, a nota 62, p. 125.

più redditizie, in quanto più stabili, professionali e funzionali alla circolazione delle merci nei mercati illegali. Altre volte anche atto dimostrativo e simbolico di negazione del sistema proprietario.

La proprietà diventa insomma il perno del sistema sociale e come tale richiede maggiori protezioni. E, come diremo meglio nel prossimo paragrafo, la legislazione penale, le istituzioni penali, il pensiero politico-criminale e criminologico rispondono a questa esigenza restituendo centralità alla questione proprietaria.

8. *La difesa della proprietà nell'Italia contemporanea*

Costituisce un tratto originario del sistema penale italiano il suo duplice livello di legalità, affermatosi con l'introduzione della legislazione d'emergenza negli anni Sessanta e Settanta del XIX secolo, che affidò alla Polizia funzioni di prevenzione e di governo delle «classi pericolose», con ampi margini di discrezionalità amministrativa e senza intaccare i principi di stretta legalità e giurisdizionalità⁷⁴. La tutela della proprietà privata, insieme al disciplinamento dei ceti più poveri e alla repressione del dissenso politico radicale, costituisce la finalità principale dell'attività di prevenzione: soprattutto a partire dal 1871, la legislazione di Pubblica Sicurezza conosce una serie di integrazioni e affinamenti che mira a rendere più efficace la protezione delle proprietà, allargando le prerogative della polizia e la categoria di sospetti sulla quale può esercitare il suo potere d'intervento. Questo sistema di controllo – valorizzato in epoca fascista nei suoi aspetti più liberticidi, con un aggravamento del livello sanzionatorio complessivo, ma in particolare sul furto⁷⁵, e un aumento della pressione autoritaria – rimase inalterato fino agli anni Settanta del XX secolo. Vediamo sinteticamente cosa accade negli anni successivi.

⁷⁴ M. SBRICCOLI, «Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano», in L. VIOLANTE (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 14. Leggi, Diritto, Giustizia*, Einaudi, Torino, 1998, pp. 487-551.

⁷⁵ «In coerenza con l'ideologia statualistico-autoritaria tipica del regime fascista, incline a potenziare la funzione general-preventiva e l'aspetto repressivo-simbolico della tutela penale, i beni della *proprietà* e del *patrimonio* ricevono una protezione rafforzata, emblematicamente sottolineata dalla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio riservato al delitto di furto». G. FIANDACA-E. MUSCO, *op. cit.*, a nota 34, cap. IV, p. 16.

– *Secondo Dopoguerra* – Una decisa inversione di tendenza a favore di un ridimensionamento della centralità dei beni patrimoniali avrebbe dovuto verificarsi a seguito dell'approvazione della Costituzione repubblicana. Ma le esigenze di riforma del Codice penale nella direzione di una mitigazione dell'apparato sanzionatorio non trovarono spazio all'interno di una nuova legislazione penale e nemmeno in un orientamento giurisprudenziale meno repressivo, almeno fino alla fine degli anni Sessanta⁷⁶.

– *1971* – La Corte costituzionale venne sollecitata più volte a intervenire in materia di furto, ma con la sentenza del 17 febbraio 1971 n. 22 mise fine alle speranze di quanti volevano riformare l'assetto legislativo anche in questo campo, attraverso il sindacato di costituzionalità. A parere della Corte, infatti, il problema della severità delle pene previste per il furto esula da un riscontro di costituzionalità, poiché attiene a scelte di politica legislativa sottratte al suo sindacato. Inoltre, rispetto all'eventuale contrarietà di pene troppo lunghe alla finalità della rieducazione dell'apparato sanzionatorio, la Corte afferma che l'efficacia rieducativa della pena, più che dalla sua durata, dipende soprattutto dal suo regime di esecuzione⁷⁷.

– *1974* – È solo con la riforma penale del 1974 (D.L. n. 99, convertito nella legge n. 220) che il Parlamento riprese a legiferare in campo penale. Questa riforma costituiva l'esito di istanze di alleggerimento del carico sanzionatorio, e non intervenne sulla parte speciale del Codice, ma attraverso l'allargamento della discrezionalità del giudice, dandogli maggiori possibilità di mitigare le sanzioni da applicare e delegandogli, nei fatti, il compito di adeguare il trattamento punitivo alla mutata realtà sociale⁷⁸. Agli ampliamenti *ex lege* dei poteri discrezionali del giudice si affiancarono ripetuti interventi della Corte costituzionale orientati nella stessa direzione: si pensi alla possibilità aperta dalla Corte, nel 1976, di concedere la sospensione condizionale anche a chi avesse riportato una precedente condanna a pena detentiva non sospesa (sent. n. 95 del 1976)⁷⁹.

⁷⁶ *Ibidem*, p. 17; E. DOLCINI, «La commisurazione della pena tra teoria e prassi», in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1991, pp. 55-75.

⁷⁷ S. MOCCIA, *op. cit.*, a nota 1, cap. IV, pp. 161-183.

⁷⁸ G. FIANDACA-E. MUSCO, *op. cit.*, a nota 34, cap. IV, p. 18.

⁷⁹ Con tale sentenza la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, c.p. (così come modificato dall'art. 12 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220), nella parte in cui non consentiva la concessione della sospensione condizionale della pena a chi avesse già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto

– *Seconda metà degli anni Settanta* – La legislazione degli anni seguenti, invece, risentì immediatamente del mutato clima politico-culturale e della richiesta di maggiore fermezza, in particolare rispetto a fenomeni criminali emergenti, quali terrorismo e criminalità organizzata⁸⁰. L'ottica emergenziale caratterizza i provvedimenti di inasprimento del trattamento sanzionatorio dei delitti di rapina, estorsione, sequestro di persona, ricettazione (legge 14 ottobre 1974, n. 497; legge 22 maggio 1975, n. 152) e sequestro di persona a scopo di estorsione (legge 18 maggio 1978, n. 191; legge 30 dicembre 1980, n. 894)⁸¹.

– *Anni Ottanta e Novanta* – Gli anni Ottanta e Novanta si caratterizzano per il processo di ipertrofizzazione del diritto penale: la dimensione penale aumenta costantemente all'interno di un sistema normativo in espansione patologica. Si è assistito, da una parte, a un fenomeno di espansione dell'area del penalmente rilevante, in due direzioni: nella tutela dei nuovi interessi caratteristici delle società tecnologicamente avanzate del tardo capitalismo (dal diritto penale valutario a quello dei mercati finanziari, dal diritto penale tributario a quello dell'urbanistica e del lavoro) e nella repressione della criminalità organizzata. D'altra parte, si è assistito a una tendenza alla secolarizzazione del diritto penale che si è manifestata nella riduzione dell'area del penalmente rilevante (per esempio in materia di aborto nel 1978 e di rilevanza della causa d'onore nel 1981), anche se quantitativamente più limitata rispetto alla tendenza espansiva⁸².

In questo contesto, le istanze di riforma della tutela penale del

non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superasse i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p. Cfr. E. DOLCINI, «Il castigo sia moderato, ma certo», in CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena. In ricordo di Adolfo Beria di Argentine*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 35.

⁸⁰ Giorgio Marinucci rileva come siano di per sé eloquenti il titolo e la successione temporale delle leggi: «Nuove norme contro la criminalità» (legge n. 497 del 1974), «Disposizione a tutela dell'ordine pubblico» (legge n. 152 del 1975), «Disposizione a tutela dell'ordine pubblico» (legge n. 533 del 1977), «Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati» (legge n. 171 del 1978), «Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica» (legge n. 15 del 1980). Cfr. G. MARINUCCI, «Problemi della riforma del diritto penale in Italia», in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Giuffrè, Milano, 1985, p. 351.

⁸¹ G. FIANDACA-E. MUSCO, *op. cit.*, a nota 34, cap. IV, p. 18.

⁸² F. PALAZZO, *op. cit.*, a nota 55, cap. IV.

patrimonio nella direzione di un alleggerimento del carico sanzionatorio, da molti e per lungo tempo individuata come priorità nel più ampio solco di una riforma penale costituzionalmente orientata, si fanno sempre più rare.

Fiandaca e Musco, nell'ultima edizione del volume su *I delitti contro il patrimonio*, ribadiscono l'esigenza di una profonda revisione del trattamento previsto dalle comuni fattispecie di furto e appropriazione indebita, del tutto sproporzionato per le molte infrazioni di disvalore modesto⁸³. Nel tentativo di dare una soluzione a tale problema, la stessa Commissione ministeriale per la riforma del Codice penale, presieduta da Carlo Federico Grosso, aveva riflettuto sulla *praticabilità* del modello adottato dal § 167 del Codice austriaco, che sotto la denominazione di «ravvedimento operoso» esclude la punibilità di numerosi reati contro il patrimonio (furto, sottrazione di energie, infedeltà, appropriazione, truffa, usura, ecc.) se il reo, prima che l'autorità abbia avuto notizia del fatto, volontariamente risarcisce interamente il danno da lui cagionato, o si obbliga contrattualmente a risarcirlo entro un determinato periodo di tempo⁸⁴.

Sergio Moccia conclude il suo studio sulla tutela penale in materia patrimoniale con queste parole:

«[...] attualmente, in rapporto alla materia patrimoniale, elementari regole di proporzione risultano calpestate.

Questo eccessivo, irragionevole, rigore – che ripetiamo trova la sua espressione più evidente in rapporto alla punizione di fatti di furto, ma impronta di sé tutta la materia patrimoniale – sul piano della tutela ha un significato inequivocabile: la difesa a oltranza del bene. Di un bene, lo abbiamo visto, la cui importanza risulta invece attenuata nella scala dei valori desumibile dalla Costituzione»⁸⁵.

– 2001 – La legge 26 marzo 2001, n. 128, nota come «pacchetto sicurezza», ha incrementato – in astratto – la tutela penale del pa-

⁸³ G. FIANDACA-E. MUSCO, *op. cit.*, a nota 34, cap. IV, p. 20.

⁸⁴ Relazione della Commissione ministeriale per la riforma del codice penale del 15 luglio 1999, reperibile al sito internet www.giustizia.it. È importante, tuttavia, rimarcare il fatto che nella proposta di articolato della parte generale, allegata alla relazione del 12 settembre del 2000, tale soluzione appariva fortemente ridimensionata: il ravvedimento dell'art. 44 rilevava ai fini dell'esclusione della punibilità solamente nel caso di delitti tentati.

⁸⁵ S. MOCCIA, *op. cit.*, a nota 1, cap. IV, p. 170.

trimonio. Nel pacchetto sono state previste – secondo le parole dell'allora Ministro della Giustizia on. Piero Fassino – «misure che assicurano maggiore certezza della pena, accelerazione dei processi, ampliamento dei poteri di indagine della polizia, inasprimento della severità per reati che destano forte allarme sociale». In particolare su quest'ultimo aspetto, il nuovo art. 624-*bis* c.p., introdotto dall'art. 2 del «pacchetto sicurezza», configura come autonome figure di reato le due ipotesi – precedentemente previste dall'art. 625 come circostanze aggravanti – del «furto in abitazione» e del «furto con strappo». Questa modifica normativa obbedisce a una «duplice *ratio*»⁸⁶: da un lato, rendere più rigoroso il trattamento punitivo, dall'altro, rimarcare, in virtù appunto della loro trasformazione in figure criminose a sé stanti, il maggiore disvalore penale insito in queste due forme di furto. In concreto, la legge del 2001 non ha prodotto risultati in termini di riduzione della criminalità. Considerato lo scarso numero di furti per i quali si riesce a individuare l'autore, gli interventi legislativi volti ad aumentare il *quantum* di pena sono condannati all'ineffettività – con tutto ciò che ne deriva in base a quanto abbiamo in precedenza affermato⁸⁷.

– 2006 – La centralità della tutela della proprietà è stata recentemente riaffermata sul piano simbolico anche nella riforma della disciplina della legittima difesa. La legge 13 febbraio 2006, n. 59 definendo il rapporto di proporzione tra offesa e difesa di cui all'art. 52 c.p. ha allargato – negli intenti – le maglie della legittima difesa⁸⁸. In effetti, però, l'innovazione legislativa non può avere in nessun modo l'effetto di «ampliare» i limiti di principio della legittima difesa. È infatti assolutamente pacifico che già la vecchia normativa consentiva la difesa, non solo dell'incolumità personale, ma anche dei beni patrimoniali, propri o altrui. Sono in molti a dubitare quindi che i magistrati si comporteranno diversamente da come si sono comportati fino al 2006 nel valutare il rapporto di proporzione tra offesa e difesa. E tuttavia la norma riafferma – sul piano simbolico – il valore del patrimonio con la previsione che chi usa un'arma legittimamente detenuta contro il soggetto che ha violato il privato domicilio per difendere la propria o altrui incolumità, oppure i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggres-

⁸⁶ G. FIANDACA-E MUSCO, *op. cit.*, a nota 34, cap. IV, p. 76.

⁸⁷ S. MOCCIA, *op. cit.*, a nota 1, cap. IV, p. 170.

⁸⁸ Cfr. A. DE GIORGI, «Libertà, eguaglianza, proprietà e *Bentham* al tempo di Berlusconi», in *Studi sulla questione criminale*, 2006, pp. 88-99.

sione, non sarà punibile. Il messaggio politico-criminale è chiaro: la norma induce a ritenere che la difesa della propria casa o del proprio negozio non abbia limiti di proporzionalità e sia, in un certo senso, assoluta, priva di vincoli; essa introduce la presunzione che la reazione dell'agredito sia sempre e comunque proporzionata all'offesa minacciata, quando il fatto avvenga nel domicilio dell'agredito o nel suo luogo di lavoro.

Questi interventi legislativi degli ultimi anni, sia pure di taglio diverso⁸⁹, riaffermano la centralità della difesa della proprietà che, come abbiamo visto, costituisce un tratto originario del diritto penale moderno – mai contraddetto, anche negli anni in cui l'esigenza di adeguare la legislazione penale ai principi costituzionali era più avvertita. In questa direzione, è sintomatica la tendenza ad avvicinare simbolicamente la tutela della persona a quella del patrimonio – fino a con-fondere la persona e i «suoi» beni –, ravvisabile nella proposta di rubricazione dei reati contro il patrimonio individuale all'interno dei delitti contro la persona, già presente nell'articolato elaborato dalla Commissione di riforma del Codice penale presieduta da Antonio Pagliaro (bozza del 25 ottobre 1991), e, successivamente ripresa dalla Commissione presieduta da Grosso (bozza del 12 settembre del 2000). Questo, nonostante entrambe le Commissioni avessero lavorato nella direzione di un'ampia delimitazione e razionalizzazione dell'intervento penale.

Al tempo stesso, tuttavia, se inseriti nel contesto di un allargamento della sfera del penalmente rilevante e della penalità in concreto, questi interventi legislativi sono l'espressione di qualcosa di nuovo, di un mutamento di sensibilità sociale e di pensiero scientifico in tema di devianza e criminalità, che ha caratterizzato l'Italia soprattutto nelle ultime due decadi.

Nel corso degli anni Novanta, inoltre, esplode anche in Italia, con qualche decennio di ritardo rispetto ad altri Paesi europei, l'allarme «sicurezza». Dopo una stagione in cui la criminalità organizzata e il terrorismo interno avevano catalizzato le attenzioni e le preoccupazioni dei politici e dell'opinione pubblica, ondate di panico morale investono le aree urbane strutturando sentimenti di paura e di esa-

⁸⁹ Per una ricostruzione breve ma molto incisiva sulle contraddizioni – apparenti – della legislazione in campo penale degli ultimi anni si veda D. PULITANÒ, «La cultura del controllo. Uno sguardo sulla storia recente del sistema penale italiano», in A. CERETTI (a cura di), *Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland, Atti del Convegno in onore di David Garland*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 105-111.

sperazione per la micro-criminalità, per il disordine urbano e per le inciviltà. Sono soprattutto i fatti di criminalità comune, come i furti in appartamento, gli scippi e le rapine, ad alimentare le campagne «informative» dei mass-media e le insicurezze delle persone. Sono gli stranieri extracomunitari i principali bersagli del sentimento di intolleranza che si diffonde rapidamente, e che porta nelle piazze migliaia di persone in fiaccolate contro la microcriminalità e l'immigrazione. La «protesta civile», resa più acuta dalla sfiducia verso il sistema politico colpito duramente dalle indagini giudiziarie di Mani Pulite, s'indirizza verso i Sindaci, in quanto referenti istituzionali più prossimi ai cittadini, anche grazie alla legge che nel 1993 ha introdotto la loro elezione diretta. Mentre al Governo nazionale si chiede una politica di «legge e ordine», vale a dire di inasprimento delle pene e di stanziamento di risorse per mettere le Forze di Polizia nelle condizioni di controllare il territorio e contrastare i fenomeni devianti e criminali, ai Governi locali si chiede di intervenire nelle numerose situazioni di disagio, di precarietà, di conflitto e di insicurezza che affollano la vita delle persone nelle città, e che vengono espresse attraverso una generica e indistinta domanda di sicurezza.

Le esperienze straniere, soprattutto quelle statunitensi e britanniche e, in misura inferiore, francesi, iniziano a circolare come modelli di politiche di sicurezza importabili, ma, come spesso accade, si diffondono più gli *slogan* («tolleranza zero», «polizia di prossimità») che i contenuti delle esperienze. Nascono anche luoghi importanti di riflessione scientifica e di sperimentazione politica: in particolare, il Progetto Città Sicure della Regione Emilia-Romagna e, prima ancora, la rivista *Sicurezza e Territorio* di Bologna introducono nel dibattito scientifico italiano le suggestioni teoriche dei criminologi del Realismo di Sinistra, e le loro ricadute in termini politici⁹⁰.

Il Realismo di Sinistra, corrente criminologica sviluppata soprattutto in Inghilterra nel corso degli anni Ottanta, si propone di recuperare la realtà del crimine e i suoi effetti sulla vittima, marginalizzata dalla prospettiva positivista, ma anche dalle originarie formulazioni della *new criminology* degli anni Settanta, interessata per lo più all'impatto delle agenzie nei confronti del crimine⁹¹. Nella

⁹⁰ R. SELMINI, «Towards Città sicure? Political action and institutional conflict in contemporary preventive and safety policies in Italy», in *Theoretical Criminology*, vol. 9 (3), 2005, pp. 307-324.

⁹¹ Cfr. G. FORTI, *op. cit.*, a nota 7, cap. I, p. 244.

prospettiva criminologica realista il crimine ritorna a essere *il* problema da affrontare: è un problema vero, reale, non solamente una costruzione sociale, perché crea una sofferenza concreta, vera per le vittime. Il crimine va studiato nel modo più ampio possibile, sia nella metodologia che nei contenuti (forma, contesto sociale, configurazione, traiettoria nel tempo, realizzazione nello spazio), includendo aspetti fino a quel momento trascurati, come le ricadute sociali e individuali e le reazioni sociali che esso provoca, tra cui la «paura della criminalità». Il successo del pensiero realista si spiega anche in ragione di un ritorno di interesse per la ricerca finalizzata all'elaborazione di politiche di prevenzione locali. La collocazione dei criminologi realisti a fianco e all'interno dei sindacati e del Partito laburista testimonia la volontà di trovare sbocchi operativi alle proprie idee⁹².

In concomitanza con l'emergere del pensiero criminologico realista di sinistra si affermano negli anni Ottanta nuove teorie criminologiche di stampo conservatore le quali, rifacendosi ad alcune delle suggestioni del pensiero classico e utilitarista, si distaccano dall'impostazione positivista e recuperano l'idea che il comportamento criminale sia frutto di una scelta razionale⁹³ – e di situazioni occasionali favorevoli⁹⁴. L'interesse torna a posizionarsi, come per i realisti di sinistra, sulla concretezza del crimine e sulla ricerca di strumenti per ridurre la commissione dei reati, soprattutto quelli più diffusi e che colpiscono più persone, come i furti. I progetti di prevenzione si sviluppano in direzioni inedite – come è il caso dell'adozione di sistemi di videosorveglianza⁹⁵ nelle metropolitane, nei

⁹² Cfr. L. BERZANO-F. PRINA, *Sociologia della devianza*, Carocci, Roma, 2005, p. 174.

⁹³ D.B. CORNISH-R.V. CLARKE, *The Reasoning Criminal. Rational Choice Perspectives on Offending*, Springer-Verlag, New York, 1986, citato in L. BERZANO-F. PRINA, *op. cit.*, a nota 92.

⁹⁴ Ci si riferisce in particolare alla teoria delle attività di *routine* avanzata da Lawrence Cohen e Marcus Felson, secondo i quali sono tre gli elementi analitici fondamentali affinché si verifichi un evento criminale predatorio; la presenza di un aggressore motivato, la presenza di un bersaglio appetibile, l'assenza di un guardiano capace. Cfr. E.L. COHEN-M. FELSON, «Social Change and Crime Rate Trends. A Routine Activity Approach», in *American Sociological Review*, n. 44, pp. 588-608; R.V. CLARKE, «Situational Crime Prevention», in M. TONRY-D.P. FARRINGTON, «Building a Safer Society. Strategies Approaches to Crime Prevention», in *Crime and Justice. A Review of Research*, vol. 19, pp. 91-150.

⁹⁵ Per la diffusione in Italia dei sistemi di videosorveglianza nell'ambito delle politiche di sicurezza urbana si veda G. NOBILI, «Videosorveglianza e sicurezza

locali commerciali, nelle piazze o di sistemi di allarme nelle case e sulle automobili – che incontrano immediatamente il favore del settore privato, interessato alla produzione, promozione e commercializzazione di prodotti nuovi per la difesa delle case, della automobili, ma anche quello dei governi locali, a cui si offre una soluzione pronta per tamponare e, a volte, anticipare le ondate di allarme sociale.

Il mutamento di paradigma nell'interpretazione del fenomeno criminale si accompagna, dunque, a cambiamenti profondi nelle modalità di risposta istituzionale, intersecando due discorsi dominanti: quello della crisi dell'assistenzialismo penale e quello della paura della criminalità.

Garland ritiene che la maggior parte degli addetti ai lavori non avrebbe dubbio nell'indicare «il delcino dell'ideale riabilitativo» come il cambiamento più significativo nella politica penale degli ultimi trent'anni negli Stati Uniti⁹⁶. Il modello correzionale che si fondava sulla finalità di riabilitazione e di reinserimento sociale del delinquente, a partire dagli anni Settanta entra in crisi:

«la ricerca empirica dimostrò che i modelli trattamentali non erano in grado di ridurre la recidiva, e che i professionisti non erano in grado di predire la pericolosità; [...] i difensori dei diritti dell'uomo rilevarono le negative conseguenze derivanti dalle sentenze "indeterminate", sostanzialmente gestite dagli operatori penitenziari»⁹⁷.

Nel contempo, l'aumento dei tassi di criminalità registrata e il problema delle rivolte nei ghetti neri «impongono» nuove richieste di intervento della polizia e di «legge e ordine», soprattutto all'interno della *middle class*⁹⁸.

La risposta delle istituzioni centrali alla crisi del sistema penale e alla nuova domanda di ordine ha avuto, quale elemento centrale, il riemergere delle «sanzioni punitive» e di una «giustizia espressiva»: si è assistito al ritorno a un modello di giustizia prettamente retributivo – definito *just desert* (giusto merito) –, basato su una senten-

urbana», in *Videosorveglianza e Analisi delle immagini a fini identificativi*, Polizia Moderna, 2006, pp. 40-54.

⁹⁶ D. GARLAND, *op. cit.*, a nota 65, p. 66.

⁹⁷ T. BANDINI-U. GATTI-B. GUALCO-D. Malfatti-M.I. MARUGO-A. VERDE, *op. cit.*, a nota 8, cap. III, p. 381.

⁹⁸ M. LEE, «The genesis of "fear of crime"», in *Theoretical Criminology*, 2001, vol. 5(4), pp. 467-485.

za determinata in anticipo, che garantisca una punizione giusta perché uguale per tutti.

Il modello del *just desert*, impostosi come rimedio alla percezione di ingiustizia derivante dall'applicazione di un meccanismo sanzionatorio individualizzato, ha reso più facile l'affermazione, nei discorsi pubblici, di istanze punitive e l'adozione di leggi sempre più severe. La pena detentiva assume sempre più una finalità di neutralizzazione (*incapacitation*)⁹⁹, che si sostanzia nell'impedire al delinquente di commettere reati, prolungando la detenzione quando i delitti previsti sono molti, e limitandola quando, invece, viene prevista una recidiva nulla o limitata.

A loro volta, le istituzioni locali, abituate a lavorare insieme alle istituzioni della Giustizia penale nella promozione di un sistema di *welfare* nel campo penale, con la crisi del sistema penale assistenziale e l'affermarsi del modello *just desert*, che tende a escluderle nella gestione penale della criminalità, sviluppano politiche di prevenzione dirette a ridurre i reati. Ciò avviene principalmente attraverso l'aumento del controllo formale (da parte delle agenzie istituzionali o di enti privati) o «informale organizzato» (da parte di gruppi di cittadini costituiti in ronde, i *neighbourhood watch*, spesso in *partnership* con le agenzie istituzionali), e attraverso la riduzione di opportunità criminali e l'aumento dei rischi (prevenzione situazionale) – attuati tramite la gestione, la configurazione, la manipolazione del contesto ambientale nella maniera più sistematica e continuativa possibile¹⁰⁰.

Le teorie realiste, di sinistra e di destra, affermatesi in concomitanza con il declino dell'ideale riabilitativo e con il sorgere di una nuova domanda di sicurezza, sono entrate in modo rilevante nel dibattito italiano sulla sicurezza e costituiscono l'ossatura fondamentale della visione diffusa del problema della sicurezza urbana – più reale che costruito, più legato a problemi di microcriminalità (furti e rapine) e di disordine urbano che a problemi di precarietà delle condizioni di vita delle persone e a sentimenti di sfiducia verso le istituzioni. Esse costituiscono, almeno in parte, le risposte politiche che si sono costruite in questi anni – prevenzione attuata con strumenti volti a «proteggere la proprietà», più che a rispondere ai biso-

⁹⁹ D. GARLAND, *op. cit.*, a nota 65, pp. 67-68; T. BANDINI-U. GATTI-B. GUALCO-D. Malfatti-M.I. MARUGO-A. VERDE, *op. cit.*, a nota 8, cap. III, pp. 382-384.

¹⁰⁰ Cfr. R. SELMINI, «La prevenzione», in R. SELMINI (a cura di), *La sicurezza urbana*, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 225.

gni delle vittime o a stimolare la creazione di nuove reti di solidarietà –, finalizzate ad aumentare il rischio connesso alla commissione di un atto criminale – che si affiancano a interventi di stampo repressivo, soprattutto su soggetti deboli (stranieri e tossicodipendenti), che hanno comportato un aumento della popolazione detenuta e dei problemi nelle carceri.

CAPITOLO VI

Conclusioni

SOMMARIO: 1. Quale riforma è possibile?

1. *Quale riforma è possibile?*

Le riflessioni che abbiamo condotto in questo studio non lasciano molti margini per ipotizzare cambiamenti di rotta. Ne siamo consapevoli.

Come scrive Gabrio Forti¹, la visione d'insieme sul sistema penale può essere riassunta nei seguenti punti:

- aumento della penalità carceraria;
- addensamento della carcerazione sulle tradizionali categorie sfavorite (*outsider* sociali, tossicodipendenti, stranieri);
- pesante riduzione delle risorse a sostegno di quello che potremmo chiamare sinteticamente il *welfare* penitenziario, ossia l'insieme di servizi ritenuti indispensabili a realizzare in carcere le condizioni di un'effettiva tutela e rispetto della persona del detenuto e di un'effettiva rieducazione.

A questi tratti caratteristici aggiungiamo il fatto che ormai da qualche decennio l'Italia è un Paese i cui tassi di criminalità sono elevati, in particolare quelli relativi ai furti: come altre società occidentali, anche quella italiana si configura come *High Crime Society*.

Al tempo stesso, la società italiana si è strutturata come «sistema proprietario», in cui l'essere proprietari riveste un valore simbolico e sociale fondamentale, e orienta il pensiero criminologico e le pratiche penali. A partire dagli anni Ottanta nuovi discorsi criminologici (come il Realismo di Sinistra e le criminologie della vita quoti-

¹ G. FORTI, *op. cit.*, a nota 7, cap. I, p. 142.

diana) hanno progressivamente tolto centralità alla visione criminologica critica, da un lato, e sociologico-positivista, dall'altro, dando sempre maggiore enfasi e sostegno a politiche e leggi volte alla protezione del patrimonio attraverso maggiori controlli e inasprimento di pene.

Sono due facce della stessa medaglia: la centralità della proprietà nella società di consumo di massa e la richiesta di una sua maggiore protezione – non solo penale – si accompagna all'ampiezza dei comportamenti lesivi del bene patrimoniale.

Il diritto penale, oggi più che mai, è a rischio di dover svolgere una funzione simbolica. Le sempre più pressanti istanze sociali di regolamentazione della vita sociale e dello spazio fisico – entrambi fortemente in crisi –, di protezione dalle minacce all'ambiente e alle persone e di maggiori certezze nella vita familiare e lavorativa vengono catalizzate dall'allarme criminalità e trovano una via per esprimersi nella richiesta di maggiore sicurezza dalla criminalità comune (furto innanzitutto), rivolta alle istituzioni centrali (Governo, Parlamento), locali (Sindaco) e della Giustizia penale (polizie, tribunali e carceri). E soprattutto nei momenti più critici le prime rispondono facendo ricorso allo strumento penale come risorsa simbolica di contenimento delle paure; le seconde per lo più chiedendo maggiori risorse e sviluppando politiche locali di prevenzione degli *street crimes* e dell'insicurezza; le terze chiedendo più mezzi e risorse per contrastare la criminalità e un quadro legislativo che permetta di operare con rapidità. Da qui l'ipertrofia e la progressiva perdita di credibilità – prima ancora che di effettività – del diritto penale².

Una riforma del diritto penale che non considerasse questi mutamenti profondi intervenuti nel campo penale e che, in estrema sintesi:

- a) non intervenisse sulla riduzione dell'area del penalmente rilevante a vantaggio di forme alternative di regolazione della convivenza,
- b) non considerasse la detenzione in carcere come misura estrema da applicarsi solo per i casi più gravi,
- c) non tenesse conto delle disuguaglianze e discriminazioni che si verificano all'interno del sistema penale,
- d) non rinunciasse a usare lo strumento penale solo come affermazione astratta del disvalore di una condotta al di là di ogni considerazione circa la sua concreta effettività,

² C.E. PALIERO, *op. cit.*, a nota 45.

e) non ridimensionasse il ruolo del diritto penale nella gestione del problema criminale e non riconoscesse centralità alla riforma del sistema penale nelle sue relazioni con le politiche sociali, sull'immigrazione e in tema di sostanze stupefacenti,

si ridurrebbe inevitabilmente a un intervento di armonizzazione tecnica intra-sistemica, del tutto inadeguato nell'affrontare i problemi endemici che investono il sistema penale.

Bibliografia

- ALBERONI F., «Prefazione», in AA.VV., *Giovani oggi. Indagine Iard sulla condizione giovanile in Italia*, Bologna, Il Mulino, 1984.
- ASCOLANI A., «Immigrazione e comportamenti devianti nel Trentino», in E. SAVONA-F. BIANCHI (a cura di), *Terzo rapporto sulla sicurezza nel Trentino 2000/2001*, Giunta della Provincia Autonoma di Trento, Trento, 2001, pp. 131-179.
- BANDINI T.-GATTI U.-GUALCO B.-MALFATTI D.-MARUGO M.I.-VERDE A., *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Giuffrè, Milano, 2003.
- BARBAGLI M., *L'occasione e l'uomo ladro. Furti e rapine in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1995.
- BARBAGLI M., *Immigrazione e criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1998.
- BARBAGLI M.-SARTORI L., «L'attività delle forze di polizia», in M. BARBAGLI (a cura di), *Rapporto sulla criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2003.
- BARBANO F., «Bisogni della "marginalità" e produzione dei servizi sociali: emergenze e conclusioni della ricerca», in F. BARBANO (a cura di), *Le frontiere della città*, F. Angeli, Milano, 1982.
- BARBANO F., «Marginalità versus complessità», in *Studi di Sociologia*, 4, 1983.
- BARBANO F.-BONO A.M.-CHIUNI P.-PEROSINO G.-ROLLI A. (a cura di), *Le 150 ore dell'emarginazione*, F. Angeli, Milano, 1982.
- BARCELLONA P., *L'individualismo proprietario*, Boringhieri, Torino, 1987.
- BARCELLONA P., *L'egoismo maturo e la follia del capitale*, Bollati Boringhieri, Torino, 1988.
- BARCELLONA P., *Diritto privato e società moderna*, Jovene, Napoli, 1996.
- BAYLEY D.H., *Police For The Future*, Oxford University Press, New York, 1994.
- BECCARIA C., *Dei delitti e delle pene*, 1764 (Feltrinelli, Milano, 1991).
- BECKETT K., «Crime and Control in the Culture of Late Modernity», in *Law and Society Review*, vol. 35, n. 4, 2001, pp. 899-930.
- BERZANO L.-PRINA F., *Sociologia della devianza*, Carocci, Roma, 2005.
- BOBBIO N., *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Edizioni di Comunità, Milano, 1965.

- CALABRÒ A.R., «I giovani tra conformismo e devianza. I giovani spettacolari, una particolare espressione della cultura giovanile», in AA.VV., *Bande. Un modo di dire. Rockabilles, Mods, Punks*, Unicopli, Milano, 1986.
- CAPUTO A., *Gli stranieri e il carcere: aspetti della detenzione*, in *Informazioni*, n. 13, Istat, 2003.
- CARITAS-MIGRANTES, *Immigrazione. Dossier statistico 2006. XVI Rapporto*, Centro Studi e Ricerche Idos, Roma, 2006.
- CASTEL R., *L'insécurité sociale. Qu'est-ce qu'être protégé?*, Edition du Seuil, Paris, 2003 (trad. it. *L'insicurezza sociale. Che significa essere protetti?*, Einaudi, Torino, 2004).
- CENSIS, *I fattori di sicurezza personale*, Rapporto di Ricerca, 2003.
- CERETTI A., «Devianza e marginalità: due categorie a confronto», in *Marginalità e società*, 7, 1988.
- CERETTI A., *Come pensa il Tribunale per i Minorenni. Una ricerca sul giudicato penale a Milano dal 1934 al 1990*, F. Angeli, Milano, 1996.
- CERETTI A., «Presentazione», in D. GARLAND, *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, Il Saggiatore, Milano, 1999, pp. 9-25.
- CERETTI A., «La cultura del controllo. Un saggio sul pensiero di David Garland», in A. CERETTI (a cura di), *Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland. Atti del Convegno in onore di David Garland*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 33-64.
- CERETTI A.-CORNELLI R., «Nuove configurazioni del controllo sociale tra sistema penale e psichiatria», in *Criminalia*, I, 1, 2006, pp. 323-350.
- CLARKE R.V., «Situational Crime Prevention», in TONRY M.-FARRINGTON D.P. (a cura di), *Building a Safer Society. Strategies Approaches to Crime Prevention, Crime and Justice. A Review of Research*, vol. 19, pp. 91-150.
- COHEN E.L.-FELSON M., «Social Change and Crime Rate Trends. A Routine Activity Approach», in *American Sociological Review*, n. 44, pp. 588-608.
- CORNELLI R., «Le forze di polizia: situazione attuale e prospettive di riforma», in M. BARBAGLI (a cura di), *Rapporto sulla criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 557-573.
- CORNISH D.B.-CLARKE R.V., *The Reasoning Criminal. Rational Choice Perspectives on Offending*, Springer-Verlag, New York, 1986, citato in L. BERZANO-F. PRINA, *Sociologia della devianza*, Carocci, Roma, 2005.
- COTTINO A., «Consumi illeciti», in VIOLANTE L. (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 12. La criminalità*, Einaudi, Torino, 1997, pp. 245-277.
- CUMMING E.-CUMMING I.-EDEL L., «Policeman As Philosopher, Guide And Friend», in *Social Problem*, 12, 1965, pp. 276-286, ristampato in R. REINER (a cura di), *Policing*, The International Library of Criminology, Criminal Justice & Penology, Dartmouth Publishing Company Limited, Aldershot, 1996, pp. 139-150.
- DAL LAGO A., *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano, 1999.

- DE GIORGI A., «Libertà, eguaglianza, proprietà e *Bentham* al tempo di Berlusconi», in *Studi sulla questione criminale*, 2006, pp. 88-99.
- DE LEONARDIS O., «Statuto e figure della pericolosità sociale tra psichiatria riformata e sistema sociale: note sociologiche», in *Dei Delitti e delle pene*, 2, 1985, pp. 332-354.
- DELLA PORTA D.-REITER H., *Policing Protest. The Control Of Mass Demonstration In Western Democracies*, University of Minnesota Press., Minneapolis, 1998.
- DI NICOLA A.-MC CALLISTER A., *State of the Art in the Field of Existing Experiences Related to Crime Proofing, also in Other Fields than those of Legislation and Products*, European Commission, DG Research, VI Framework Programme, 2004.
- DOLCINI E., «La commisurazione della pena tra teoria e prassi», in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1991, pp. 55-75.
- DOLCINI E., «Il castigo sia moderato, ma certo», in CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena. In ricordo di Adolfo Beria di Argentine*, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 31-44.
- DURKHEIM E., *De la division du travail social*, 1893 (trad. it. *La divisione del lavoro sociale*, Edizioni di Comunità, Milano, 1977).
- ENGELS F., *Die Lage der arbeitenden Klasse in England*, 1845. (trad. it. *La situazione della classe operaia in Inghilterra*, Editori Riuniti, Roma, 1974).
- FERRAJOLI L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Bari, 1989.
- FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto Penale. Parte Speciale. Volume II. Tomo secondo. I delitti contro il patrimonio*, IV ed., Zanichelli, Bologna, 2005.
- FOFI G., *L'immigrazione meridionale a Torino*, Feltrinelli, Milano, 1975.
- FORTI G., *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Cortina, Milano, 2000.
- FORTI G., «Il governo dell'ambivalenza tardo-moderna: riflessioni politico-criminali su *La cultura del controllo* di David Garland», in A. CERETTI (a cura di), *Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland. Atti del Convegno in onore di David Garland*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 135-80.
- GALGANO F., «Proprietà e controllo della ricchezza: storia di un problema», in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, vol. 5-6, Itinerari moderni della proprietà, Tomo secondo, 1976-77, pp. 681-701.
- GARLAND D., *The Culture of Control: Crime and Social Order in Late Modernity*, Oxford University Press, Oxford, 2001 (trad. it. *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Il Saggiatore, Milano, 2004).

- GARLAND D., «Pena, controllo sociale e modernità», in A. CERETTI (a cura di), *Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland. Atti del Convegno in onore di David Garland*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 13-32.
- GERMANI G., «Sette prospettive teoriche sulla "marginalità"», in A. BIANCHI-F. GRANATO-D. ZINGARELLI (a cura di), *Marginalità e lotte dei marginali*, F. Angeli, Milano, 1979.
- GINSBORG P., *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988*, Einaudi, Torino, 1989.
- GIROTTI F., *Welfare State. Storia, modelli, critica*, Carocci, Roma, 1998.
- GOLDSTEIN H., «Improving Policing: A Problem Oriented Approach», in *Crime And Delinquency*, 25, 1979, pp. 236-258, ristampato in R. REINER (a cura di), *The International Library of Criminology, Criminal Justice & Penology*, Dartmouth Publishing Company Limited, Aldershot, 1996, pp. 183-206.
- GUNDLE S., *Between Hollywood and Moscow. The Italian Communists and The Challenge of Mass Culture 1943-1991*, Durham, London, 2000 (trad. it. *I comunisti italiani tra Hollywood e Mosca*, Giunti, Firenze, 1995).
- HOBBS T., *Leviathan*, 1660 (trad. it., *Leviatano*, Laterza, Bari, 1989).
- HOME OFFICE, *Statistics on Race and Criminal Justice System*, 2004.
- HOBSBAWM E.J., *Age of Extremis. The Short Twentieth Century 1914-1991*, Pantheon Books, 1997 (trad. it. *Il secolo breve. L'epoca più violenta della storia dell'umanità*, BUR, Milano, 2000).
- ISTAT, *La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione*, Informazioni n. 18, 2004.
- ISTAT, *Statistiche giudiziarie penali. Anno 2004*, Annuario n. 13, 2006.
- JACOBS B.A.-WRIGHT R., «Stick-up, Street Culture, and Offender Motivation», in *Criminology*, 37, 1, 1999, pp. 149-173.
- KELLING G.L., «Police Field Services and Crime: the Presumed Effects of a Capacity», in *Crime and Delinquency*, 2, 1978, pp. 173-184, ristampato in R. REINER (a cura di), *Policing*, The International Library of Criminology, Criminal Justice & Penology, Dartmouth Publishing Company Limited, Aldershot, 1996, pp. 267-278.
- LABORIT H., *La colombe assassinée*, Grasset, Paris, 1983 (trad. it. *La colomba assassinata*, Mondadori, Milano, 1985, citato in P. BARCELLONA, *L'individualismo proprietario*, Boringhieri, Torino, 1987, pp. 94-97).
- LAFFI S., *Il furto. Mercificazione dell'età giovanile*, L'Àncora del Mediterraneo, Napoli, 2000.
- LANZARA G.F.-MESTITZ A., *Verbalizzazione degli atti processuali, tecnologie video e gestione dell'innovazione nell'amministrazione della giustizia*, CNR, Roma, 1993.

- LATOUCHE S., *Il mondo ridotto a mercato*, Edizioni Lavoro, Roma, 1998.
- LEE M., «The Genesis of "Fear of Crime"», in *Theoretical Criminology*, 2001, vol. 5(4), pp. 467-485.
- LIVOLSI M., «Consumi e vita quotidiana», in M. FIRPO-N. TRANFAGLIA-P.G. ZUMINO (a cura di), *Guida all'Italia contemporanea 1861-1997*, vol. IV, 1999, pp. 94-95.
- LOFTIN C.-MCDOWALL D., «The Police, Crime, and Economic Theory: An assessment», in *American Sociological Review*, vol. 47, 1982, pp. 393-401, ristampato in D.H. BAYLEY (a cura di), *What Works in Policing*, Oxford University Press, New York, 1998, pp. 10-25.
- LUCIANI M.E.-SACCHINI G., *La sicurezza dei cittadini in Emilia-Romagna*, F. Angeli, Milano, 2000.
- MANERI M., «Lo straniero consensuale. La devianza degli immigrati come circolarità di pratiche e discorsi», in A. DAL LAGO (a cura di), *Lo straniero e il nemico. Materiali per l'etnografia contemporanea*, Costa & Nolan, Genova, 1997, pp. 237-43.
- MARENIN O., «Parking Tickets And Class Repression: the Concept of Policing in Critical Theories of Criminal Justice», in *Contemporary Crises*, 6, 1982, pp. 241-266, ristampato in R. REINER (a cura di), *Policing*, 1996, The International Library of Criminology, Criminal Justice & Penology, Dartmouth Publishing Company Limited, Aldershot, pp. 207-232.
- MARINUCCI G., «Problemi della riforma del diritto penale in Italia», in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Giuffrè, Milano, 1985.
- MARRAMAO G., *Passaggio a Occidente. Filosofia e globalizzazione*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.
- MARTENS P.L., «Immigrants, Crime, and the Criminal Justice in Sweden», in M. TONRY (a cura di), *Ethnicity, Crime and Immigration. Comparative and Cross-national Perspectives*, University of Chicago Press, Chicago, 1997, pp. 183-256.
- MASTROFSKI S.D., «Policing For People», in *Ideas in American Policing*, Police Foundation, 3, 1999.
- MELOSSI D., «Andamento economico, incarcerazione, omicidi e allarme sociale in Italia: 1863-1994», in *Storia d'Italia. Annali 12. La criminalità*, Einaudi, Torino, 1997, 37-64.
- MELOSSI D., «Multiculturalismo e sicurezza in Emilia-Romagna: prima parte», in *Quaderni di città sicure*, n. 15, Bologna, 1999.
- MELOSSI D., *Stato, controllo sociale, devianza*, Bruno Mondadori, Milano, 2002.
- MELUCCI A., *Altri codici, aree di movimento nella metropoli*, Il Mulino, Bologna, 1984.
- MINISTERO DELL'INTERNO, *Rapporto del Ministero dell'Interno sullo Stato della Sicurezza in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2001.

- MINISTERO DELL'INTERNO, *Rapporto sulla sicurezza 2005*.
- MOCCIA S., «Struttura e limiti della tutela penale in materia di patrimonio», in L. VIOLANTE (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 12. La criminalità*, Einaudi, Torino, 1997, pp. 161-165.
- MORO T., *L'Utopia*, Laterza, Bari, 1994.
- MOSCONI G.-SARZOTTI C., *Antigone in carcere, Terzo rapporto sulle condizioni di detenzione*, Carocci, Roma, 2004, pp. 169-187.
- MULTZER H., *La propriété sans le vol*, Seuil, Paris, 1945 (trad. it. *Proprietà senza furto*, Edizioni di Comunità, Milano, 1948).
- MURRAY C., *Does Prison Work?*, Institute for Economic Affairs, London, 1997, citato in M. BARBAGLI, *Perché la criminalità negli Stati Uniti è diminuita?*, Il Mulino, Bologna, 2000.
- MUSCO E., *L'illusione penalistica*, Giuffrè, Milano, 2004.
- NELKEN D.-DOGLIOSI S., «La vittimizzazione multipla: una prima analisi e alcune riflessioni», in *Quaderni di Città Sicure*, n. 18, novembre-dicembre 1999, pp. 227-259.
- NOBILI G., «Videosorveglianza e sicurezza urbana», in *Videosorveglianza e Analisi delle immagini a fini identificativi*, Polizia Moderna, 2006, pp. 40-54.
- NUTTALL C.-GOLDBLATT P.-LEWIS C., *Reducing Offending: an Assessment of Research Evidence on Ways of Dealing With Offending Behaviour*, Home Office Research Study 187, Home Office, London, 1999.
- O'BRIEN R.M., «Police Productivity and Crime Rates: 1973-1992», in *Criminology*, vol. 34, n. 2, 1996.
- OFFE C., *Strukturprobleme des Kapitalistischen Staates. Aufsätze zur Politischen Soziologie*, Frankfurt am Main, 1975 (trad. it. *Lo stato nel capitalismo maturo*, Etas Libri, Milano, 1979).
- PALAZZO F., «La politica criminale nell'Italia Repubblicana», in L. VIOLANTE (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 12. La criminalità*, Einaudi, Torino, 1997, pp. 851-890.
- PALIDDA S., «La conversione poliziesca delle politiche migratorie», in A. DAL LAGO (a cura di), *Lo straniero e il nemico. Materiali per l'etnografia contemporanea*, Costa & Nolan, Genova, 1997.
- PALIDDA S., *Polizia post-moderna: etnografia del nuovo controllo sociale*, Feltrinelli, Milano, 2000.
- PALIERO C.E., «Note sulla disciplina dei reati bagatellari», in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, 1979, pp. 920-991.
- PALIERO C.E., *Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Cedam, Padova, 1985.
- PALIERO C.E., «Il principio di effettività del diritto penale», in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, aprile-giugno 1990, pp. 439-544.

- PASTORE M., *Produzione normativa e costruzione sociale della devianza e criminalità tra gli immigrati*, Quaderni ISMU, 9, 1995.
- PARK R.E., «Human Migration and the Marginal Man», in *American Journal of Sociology*, 6, 1928, pp. 881-893.
- PAVARINI M., «La criminalità punita. Processi di carcerizzazione nell'Italia del XX secolo», in L. VIOLANTE (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 12. La criminalità*, Einaudi, Torino, 1997, pp. 983-1031.
- POLANYI K., *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time*, Farrer & Rinehar, New York, 1944 (trad. it. *La grande trasformazione*, Einaudi, Torino, 1974).
- PULITANÒ D., «La cultura del controllo. Uno sguardo sulla storia recente del sistema penale italiano», in A. CERETTI (a cura di), *Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland, Atti del Convegno in onore di David Garland*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 105-111.
- PUNCH M.-NAYLOR T., «The Police: a Social Service», in *New Society*, 17, 1973, pp. 358-361, ristampato in R. REINER (a cura di), *Policing*, The International Library of Criminology, Criminal Justice & Penology, Dartmouth Publishing Company Limited, Aldershot, 1996.
- QUASSOLI F., «Il sapere dei magistrati: un approccio etnografico allo studio delle pratiche giudiziarie», in A. DAL LAGO-R. DE BIASI (a cura di), *Un certo sguardo. Introduzione all'etnografia sociale*, Laterza, Bari, 2002, pp. 196-217.
- RODOTÀ S., *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, Il Mulino, Bologna, 1981.
- RODOTÀ S., «La libertà e i diritti», in R. ROMANELLI (a cura di), *Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi*, Donzelli, Roma, 1995.
- ROMANO C.A.-BOTTOLI G., *La normativa sugli stupefacenti in ambito europeo*, Carocci, Roma, 2002.
- RUSCHE G.-KIRCHHEIMER O., *Punishment and Social Structure*, Columbia University Press, New York, 1939 (trad. it. *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna, 1978).
- SACCHINI G., *La sicurezza dei cittadini in Emilia-Romagna*, F. Angeli, Milano, 2000.
- SALHINS M., *Stone Age Economics*, Aldine-Atherton, Chicago, 1972 (trad. it. *L'economia dell'età della pietra. Scarsità e abbondanza nelle società primitive*, Bompiani, Milano, 1980).
- SAVONA E.U., «La questione sicurezza», in *Primo rapporto sul processo di liberalizzazione della società italiana*, a cura di Società Libera, Milano, 2001.
- SAVONA E.U. (a cura di), *Crime and Technology. New Frontiers For Regulation, Law Enforcement and Research*, Springer, Dordrecht, 2004.

- SBRICCOLI M., «Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano», in L. VIOLANTE (a cura di), *Leggi Diritto Giustizia*, Storia d'Italia, Annali 14, Einaudi, Torino, 1998, pp. 487-551.
- SELMINI R., «La prevenzione», in R. SELMINI (a cura di), *La sicurezza urbana*, Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 219-231.
- SELMINI R., «Towards *Città sicure*? Political Action and Institutional Conflict in Contemporary Preventive and Safety Policies in Italy», in *Theoretical Criminology*, vol. 9 (3), 2005, pp. 307-324.
- SGUBBI F., *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio. Libertà economica, difesa dei rapporti di proprietà e «reati contro il patrimonio»*, Giuffrè, Milano, 1980.
- SHERMAN L.W., «The Police», in J.Q. WILSON-J. PETERSILIA (a cura di), *Crime*, Institute of Contemporary Studies Press, San Francisco, 1995.
- SIMMEL G., *Soziologie*, Dunker & Humblto, Lerpig-München, 1908 (trad. it. *Sociologia*, Edizioni di Comunità, Milano, 1989).
- SORI E., «Demografia e movimenti di popolazione», in M. FIRPO-N. TRANFAGLIA-P.G. ZUMINO (a cura di), *Guida all'Italia contemporanea 1861-1997*, vol. IV, 1999, pp. 1-74.
- SUTHERLAND E.H., *The Professional Thief By a Professional Thief*, University of Chicago Press, Chicago, 1937.
- TAMBURINO G., «Misure alternative e pene sostitutive – Le prassi», in CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena. In ricordo di Adolfo Beria di Argentine*, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 47-72.
- TYLER T., *Why People Obey The Law*, Yale University Press, New Haven, 1990.
- TONRY M.-PETERSILIA J., «Prisons Research At The Beginning Of The 21st Century», in *Prisons. Crime and Justice: a Review of Research*, vol. 26, University of Chicago Press, Chicago, 1999.
- WEISSER M.R., *Crime and Punishment in Early Modern Europe*, The Harvester Press, Hassocks, Sussex, 1979 (trad. it. *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna, 1989).
- WRIGHT R.-BROKMAN F.-BENNET T., «The Foreground Dynamics of Street Robbery in Britain», in *British Journal of Criminology*, 46, 2006, pp. 1-15.
- ZAUBERMAN R., «Usage local des enquêtes auprès des victimes», in *Instrumentos y metodología para el conocimiento del fenómeno delinquecial*, Seminario 15 y 16 de Octubre, Barcelona, 1990.
- ZIMRING F.E.-CERETTI A.-BROLI L., «Crime Takes a Holiday in Milan», in *Crime & Delinquency*, vol. 42, n. 2, April 1996, pp. 269-278.

Finito di stampare nel mese di settembre 2007
nella Stampatre s.r.l. di Torino
Via Bologna, 220

